

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2424</sup>

---

## **DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 17 marzo 1993 (v. stampato Senato n. 918)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
**(COLOMBO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO  
**(MANCINO)**

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
**(MARTELLI)**

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE  
**(GORIA)**

CON IL MINISTRO DEL TESORO  
**(BARUCCI)**

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
**(JERVOLINO RUSSO)**

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
**(GIOVANNI ANGELO FONTANA)**

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI  
**(TESINI)**

CON IL MINISTRO *AD INTERIM* DELLA MARINA MERCANTILE  
**(TESINI)**

CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
**(PAGANI)**

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(GUARINO)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(VITALONE)

CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  
(BONIVER)

CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
(RONCHEY)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
(RIPA DI MEANA)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
(ALESSANDRO FONTANA)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 17 marzo 1993*

---

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 121 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ACCORDO EUROPEO  
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE  
TRA LE COMUNITA' EUROPEE  
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,  
E LA REPUBBLICA DI POLONIA, DALL'ALTRA



IL REGNO DEL BELGIO.

IL REGNO DI DANIMARCA.

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA.

LA REPUBBLICA ELLENICA.

IL REGNO DI SPAGNA.

LA REPUBBLICA FRANCESE.

L'IRLANDA.

LA REPUBBLICA ITALIANA.

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO.

IL REGNO DEI PAESI BASSI.

LA REPUBBLICA PORTOGHESE.

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD.

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

qui di seguito denominati "Stati membri", e

LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominate "Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI POLONIA, qui di seguito denominata "Polonia",

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali fra la Comunità, i suoi Stati membri e la Polonia e dei valori comuni che le Parti contraenti condividono :

RICONOSCENDO che la Comunità e la Polonia desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco interesse, che favorisca la partecipazione della Polonia al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti già avviati, in particolare con l'Accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 19 settembre 1989 ;

CONSIDERANDO che la Comunità, gli Stati membri e la Polonia si sono impegnati a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione ;

RICONOSCENDO i notevoli progressi compiuti dal popolo polacco nel passare rapidamente a un nuovo ordinamento politico ed economico basato sullo Stato di diritto e sui diritti dell'uomo, comprendente un contesto giuridico ed economico per l'economia di mercato e un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche ;



CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalla Comunità, dagli Stati membri e dalla Polonia per il processo della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), compresa la piena applicazione di tutti i principi e le disposizioni contenuti, in particolare, nell'atto finale di Helsinki, nei documenti conclusivi delle riunioni di Vienna e di Madrid e nella Carta di Parigi per una nuova Europa ;

CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo di associazione per instaurare in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nella Comunità una delle sue pietre angolari ;

PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione sia indissociabile dall'attuazione concreta delle riforme politiche, economiche e giuridiche in Polonia, nonché dell'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento tra i sistemi delle Parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn ;

DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse ;

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire alla Polonia un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di aiutarla a sostenere le conseguenze economiche e sociali del riadeguamento strutturale ;

TENENDO CONTO altresì dell'intenzione della Comunità di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali ;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dalla Polonia in materia di libero scambio e in particolare di rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) ;

TENENDO PRESENTI le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e la Polonia e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo ;

CONVINTI che l'accordo di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico ;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni ;

COSCIENTI che l'obiettivo finale della Polonia è entrare a far parte della Comunità e che la presente associazione, a giudizio delle parti, contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

#### ARTICOLO 1

1. E' istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra.

2. Obiettivi del presente accordo sono :

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche ;

- promuovere l'espansione degli scambi nonché relazioni economiche armoniose tra le parti, incentivando così uno sviluppo economico dinamico e la prosperità della Polonia ;
  
- gettare le basi per l'assistenza finanziaria e tecnica della Comunità alla Polonia ;
  
- costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Polonia nella Comunità. A tal fine, la Polonia si adopera per soddisfare gradatamente ai necessari requisiti ;
  
- promuovere la cooperazione culturale.

#### TITOLO I

#### DIALOGO POLITICO

#### ARTICOLO 2

Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo. Esso ne accompagna e consolida il ravvicinamento, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in Polonia e contribuisce ad istituire nuovi legami di solidarietà. Il dialogo politico e la cooperazione :

- favoriranno la piena integrazione della Polonia nella comunità delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunità. Il ravvicinamento economico promosso dal presente accordo porterà ad una maggiore convergenza politica ;

- condurranno a una migliore comprensione e a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti ;
- permetteranno a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra nei propri processi decisionali ;
- miglioreranno la sicurezza e la stabilità di tutta Europa.

## ARTICOLO 3

1. Si svolgono le opportune consultazioni tra il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e il Presidente della Polonia, dall'altra.
2. A livello ministeriale, il dialogo politico avviene nell'ambito del Consiglio di associazione ; a questo spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti riterranno utile sottomettergli.

## ARTICOLO 4

Le Parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti :

- tramite incontri, al livello di alti funzionari (direttori politici), tra funzionari polacchi, da una parte, e la Presidenza del Consiglio delle Comunità europee e la Commissione delle Comunità europee, dall'altra ;

- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le parti, ivi comprese le riunioni d'informazione organizzate dai funzionari polacchi a Varsavia, le consultazioni in occasione delle riunioni internazionali e i contatti tra i rappresentanti diplomatici nei paesi terzi ;
- fornendo sistematicamente informazioni sulla cooperazione politica europea alla Polonia, che contraccambierà nel modo adeguato ;
- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico.

#### ARTICOLO 5

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato parlamentare di associazione.

#### TITOLO II

#### PRINCIPI GENERALI

#### ARTICOLO 6

1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna. La prima fase inizia all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Polonia verso l'istituzione di un'economia di mercato.

3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine dalla prima fase, il Consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare alle misure relative all'attuazione delle disposizioni che disciplinano la seconda fase. A tal fine si terrà conto dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2.
4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al titolo III.

### TITOLO III

#### LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

#### ARTICOLO 7

1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Polonia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità previste dalle disposizioni del presente accordo e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.
3. Il dazio di base di ogni prodotto cui si devono applicare le progressive riduzioni previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno precedente alla data di entrata in vigore dell'accordo stesso.

4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo tariffario concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.

5. La Comunità e la Polonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

#### CAPITOLO I

#### PRODOTTI INDUSTRIALI

#### ARTICOLO 8

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Polonia elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

2. Le disposizioni degli articoli da 9 a 13 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 15 e 16.

#### ARTICOLO 9

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità a prodotti originari della Polonia diversi da quelli elencati negli allegati II a), II b) e III sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità a prodotti originari della Polonia elencati nell'allegato II a) sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario :

- alla data di entrata in vigore del presente accordo ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base ; -

- un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi rimanenti sono aboliti.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Polonia elencati nell'allegato II b) sono progressivamente ridotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di una quota annuale del 20 % del dazio di base, in modo da giungere a una completa abolizione alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo stesso.

3. I prodotti originari della Polonia elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di contingenti tariffari annui comunitari o massimali che aumentano progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni del prodotto in questione entro la fine del quinto anno.

Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili ai quantitativi importati in eccesso ai suddetti contingenti o massimali sono progressivamente aboliti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, mediante riduzioni annuali del 15 %. I dazi residui sono aboliti entro la fine del quinto anno.



4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Polonia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

#### ARTICOLO 10

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Polonia ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV a) sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Polonia ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV b) sono progressivamente ridotti come specificato in detto allegato.

La Polonia apre contingenti a dazio nullo per i prodotti originari della Comunità, elencati in detto allegato, secondo le modalità ivi specificate.

3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Polonia ai prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati IV a) e IV b) sono progressivamente ridotti e aboliti entro la fine del settimo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, secondo il seguente calendario :

- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;

- dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 60 % del dazio di base ;

- dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 40 % del dazio di base ;
  
- dopo sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 20 % del dazio di base ;
  
- dopo sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti.

4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Polonia di prodotti originari della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato V, che sono abolite secondo il calendario ivi specificato.

#### ARTICOLO 11

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

#### ARTICOLO 12

All'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Polonia aboliscono, nei loro scambi, tutte le tasse oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

#### ARTICOLO 13

1. La Comunità e la Polonia aboliscono progressivamente, entro la fine del quinto anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e le tasse di effetto equivalente.

2. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunità e dalla Polonia all'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per quelle applicate ai prodotti elencati nell'allegato VI, che sono abolite secondo le modalità ivi specificate.

#### ARTICOLO 14

Ciascuna delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte più rapidamente di quanto previsto agli articoli 9 e 10 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso.

#### ARTICOLO 15

Il protocollo n° 1 specifica le condizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

#### ARTICOLO 16

Il protocollo n° 2 specifica le condizioni applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

## ARTICOLO 17

Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VII.

## CAPITOLO II

## AGRICOLTURA

## ARTICOLO 18

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Polonia.
2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta eccezione per i prodotti della pesca definiti ai sensi del regolamento (CEE) n° 3687/91.

## ARTICOLO 19

Il protocollo n° 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.

## ARTICOLO 20

1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Polonia applicate ai sensi del regolamento n° 3420/83 nella forma esistente alla data della firma dell'accordo stesso.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i prodotti agricoli originari della Polonia elencati negli allegati VIII a) o VIII b) beneficiano della riduzione dei prelievi entro i limiti di contingenti comunitari o della riduzione dei dazi doganali, alle condizioni specificate nei suddetti allegati.

3. La Polonia abolisce gradualmente le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità elencati nell'allegato IX secondo le condizioni ivi specificate.

4. La Comunità e la Polonia si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati X a), X b), X c) e XI, in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni specificate negli allegati stessi.

5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, dell'appartenenza degli stessi a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunità e del ruolo dell'agricoltura nell'economia della Polonia, nonché delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la Comunità e la Polonia esaminano regolarmente in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni. In questo contesto essi rivolgono particolare attenzione alla produzione agricola con tecniche naturali.

6. Vista la necessità di una maggiore armonia tra le politiche agricole della Comunità e della Polonia, nonché l'intenzione della Polonia di diventare membro della Comunità, le Parti si consultano regolarmente in sede di Consiglio di associazione sulla strategia e sulle modalità pratiche delle rispettive politiche.

## ARTICOLO 21

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 30, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle parti, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20, provochino gravi perturbazioni ai mercati della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

## CAPITOLO III

## PRODOTTI DELLA PESCA

## ARTICOLO 22

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Polonia coperti dal regolamento (CEE) n° 3687/91 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

## ARTICOLO 23

Le parti concludono appena possibile i negoziati di un accordo sui prodotti della pesca.

In seguito, ai prodotti della pesca si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 5.

## CAPITOLO IV

## DISPOSIZIONI COMUNI

## ARTICOLO 24

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n° 1, 2 e 3.

## ARTICOLO 25

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né tasse di effetto equivalente, negli scambi tra la Comunità e la Polonia, né vengono aumentati quelli già applicati.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, negli scambi tra la Comunità e la Polonia, né vengono rese più restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole della Polonia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

## ARTICOLO 26

1. Le due Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio della controparte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne eccedente l'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

## ARTICOLO 27

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla loro rispettiva politica commerciale con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si possa tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Polonia sanciti nel presente accordo.

## ARTICOLO 28

La Polonia può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 10 e dell'articolo 25, paragrafo 1, sotto forma di dazi doganali maggiorati.



Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Polonia ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

La Polonia informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Polonia fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al più tardi due anni dopo la loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Consiglio di associazione può decidere un calendario diverso.

## ARTICOLO 29

Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può adottare le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 33.

## ARTICOLO 30

Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate tali o in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare :

- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti contraenti, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Polonia, può adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33.

## ARTICOLO 31

Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 13 e 25 porti a

i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente ;

o

ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le adeguate misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

## ARTICOLO 32

Gli Stati membri e la Polonia adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Polonia rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate. Il Consiglio di associazione sarà informato delle misure adottate a tal fine.

## ARTICOLO 33

1. Nel caso in cui la Comunità o la Polonia assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 30 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte.

2. Nei casi specificati agli articoli 29, 30 e 31, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Polonia, fornisce al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

Nella scelta delle misure si deve dare la priorità a quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni :

a) per quanto riguarda l'articolo 30, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il Consiglio di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando è stata sollevata la questione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte.

- b) Per quanto riguarda l'articolo 29, il Consiglio di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice abbiano aperto l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al Consiglio di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate.
- c) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione.

Il Consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro 30 giorni da quando gli è stata sottoposta la questione, la Parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.

- d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Polonia, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 29, 30 e 31, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione.

## ARTICOLO 34

Il protocollo n° 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

## ARTICOLO 35

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

## ARTICOLO 36

Il protocollo n° 5 riporta le specifiche disposizioni da applicarsi agli scambi tra la Polonia, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

TITOLO IV

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO,  
FORNITURA DI SERVIZI

CAPITOLO I

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

ARTICOLO 37

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro :

- il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità polacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro ;
- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 41, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in quel paese, la Polonia accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

## ARTICOLO 38

1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità polacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i membri della loro famiglia legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro,

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di morte e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari ;
- le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori ;
- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. La Polonia accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonché ai membri della loro famiglia legalmente residenti su tale territorio, un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, secondo e terzo trattino.

## ARTICOLO 39

1. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le opportune disposizioni per conseguire l'obiettivo specificato nell'articolo 38.



2. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione regole dettagliate per la cooperazione amministrativa che forniscano le necessarie garanzie in materia di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

#### ARTICOLO 40

Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformità dell'articolo 39 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Polonia e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Polonia o degli Stati membri.

#### ARTICOLO 41

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori :

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori polacchi accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali ;

- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.

2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in conformità con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

3. Gli Stati membri esaminano la possibilità di concedere permessi di lavoro ai cittadini polacchi già in possesso di permessi di soggiorno nello Stato membro in questione, fatta eccezione per i cittadini polacchi ammessi come turisti o visitatori.

#### ARTICOLO 42

Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 6, o anche prima se così si dovesse decidere, il Consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica e delle necessità della Polonia e della situazione dell'occupazione nella Comunità. Il Consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

#### ARTICOLO 43

Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Polonia, la Comunità fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Polonia nei modi specificati all'articolo 87.

## CAPITOLO II

## STABILIMENTO

## ARTICOLO 44

1. Nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 6, la Polonia agevola l'insediamento di attività economiche sul suo territorio da parte di imprese e cittadini comunitari. A tal fine, essa :

i) concede, per lo stabilimento delle imprese e dei cittadini comunitari, ai sensi dell'articolo 48, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini e alle imprese polacchi secondo il seguente calendario :

- a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, per i settori compresi nell'allegato XII a) e per tutti i settori non menzionati negli allegati XII a), XII b), XII c), XII d) e XII e) :

- progressivamente, entro la fine della prima fase di cui all'articolo 6, per i settori compresi nell'allegato XII b) :

- progressivamente, entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 6, per i settori compresi negli allegati XII c) e XII d)

e

ii) a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, accorda alle attività delle società e dei cittadini comunitari stabiliti in Polonia un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle società e ai cittadini polacchi.

Qualora le leggi e i regolamenti esistenti non accordino tale trattamento alle società e ai cittadini comunitari per determinate attività economiche in Polonia all'entrata in vigore del presente accordo, la Polonia modifica tali leggi e regolamenti al fine di assicurare tale trattamento al più tardi al termine della prima fase di cui all'articolo 6.

2. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, la Polonia non adotta nuove regolamentazioni o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e le attività di società e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle società e ai cittadini polacchi.

3. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società e ai propri cittadini per lo stabilimento di società e cittadini polacchi, ai sensi dell'articolo 48, e concede alle attività delle società e dei cittadini polacchi stabiliti sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società e ai propri cittadini.

4. Ai fini del presente accordo,

a) per "stabilimento" si intende

i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare e gestire imprese, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e imprese non comprendono la ricerca o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra Parte. Le disposizioni del presente,

capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi ;

ii) per quanto riguarda le società, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie ;

b) per "succursale" di una società si intende una società di fatto controllata dalla prima società ;

c) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.

5. Nel corso dei periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punto i), il Consiglio di associazione prende periodicamente in considerazione l'opportunità di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui agli allegati XII b), XII c) e XII d) e l'inserimento di aspetti o questioni compresi nell'allegato XII e) nel campo di applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del Consiglio di associazione.

Una volta scaduti i periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punto i), il Consiglio di associazione può, in via eccezionale, su richiesta della Polonia e qualora se ne presentasse la necessità, decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati aspetti o questioni elencati negli allegati XII b), XII c) e XII d).

6. Le disposizioni relative allo stabilimento e all'attività di società e cittadini comunitari e polacchi contenute nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano agli aspetti o alle questioni elencati nell'allegato XII e).

7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo le società comunitarie stabilite in territorio polacco hanno il diritto di acquistare, affittare e vendere proprietà immobiliari nonché il diritto di locazione per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, quando essi siano direttamente necessari per lo svolgimento delle attività economiche per cui essi sono stabiliti in tale territorio.

La Polonia riconosce tali diritti alle filiali e agenzie di società comunitarie stabilite in Polonia entro il termine della prima fase di cui all'articolo 6.

La Polonia riconosce tali diritti ai cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio in qualità di lavoratori autonomi entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6.

#### ARTICOLO 45

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 44, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XII c), ciascuna parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività di società e cittadini sul proprio territorio, sempre che tali regolamentazioni non discriminino le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della Parte in questione.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XII c), il presente accordo lascia impregiudicato il diritto delle Parti di adottare misure necessarie per svolgere la loro politica monetaria o dettate da ragioni di prudenza per assicurare la tutela degli investitori, dei risparmiatori, degli assicurati o di persone nei cui confronti esista un'obbligazione fiduciaria o per

garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non discriminano le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della Parte in questione.

#### ARTICOLO 46

Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della Polonia l'avviamento e lo svolgimento di attività professionali regolamentate rispettivamente in Polonia e nella Comunità, il Consiglio di associazione valuta le iniziative da prendere per permettere il reciproco riconoscimento dei titoli professionali. Il Consiglio di associazione può adottare tutte le misure necessarie a tal fine.

#### ARTICOLO 47

Le disposizioni dell'articolo 45 non precludono l'applicazione ad opera di una delle Parti contraenti di particolari norme relative allo stabilimento e all'attività sul suo territorio di filiali e agenzie di società di un'altra Parte non registrate nel territorio della Parte in questione, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali filiali e agenzie e le filiali e agenzie delle società registrate sul suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. Tale differenza di trattamento non eccede ciò che è strettamente necessario in conseguenza di dette differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XII c), per motivi prudenziali.

## ARTICOLO 48

1. Ai fini del presente accordo, per "società comunitaria" e "società polacca" si intende una società o un'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o, rispettivamente, della Polonia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari rispettivamente nel territorio della Comunità o della Polonia. Qualora tuttavia la società o l'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Polonia abbia solo la sede legale nel territorio rispettivamente della Comunità o della Polonia, è necessario che le sue attività siano legate in modo effettivo e continuativo con l'economia, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Polonia.

2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo anche cittadini o società di navigazione degli Stati membri o della Polonia stabiliti al di fuori rispettivamente della Comunità o della Polonia e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro o della Polonia, qualora i loro battelli siano registrati rispettivamente in quello Stato membro o in Polonia in conformità delle rispettive legislazioni.

3. Ai fini del presente accordo, per "cittadino della Comunità" e "cittadino della Polonia" si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno Stato membro o della Polonia.

4. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata l'applicazione ad opera di ciascuna delle Parti delle misure eventualmente necessarie per prevenire l'aggiornamento delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi, mediante le disposizioni del presente accordo.



## ARTICOLO 49

Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato XII c). Il Consiglio di associazione può ampliare o modificare il campo di applicazione dell'allegato XII c).

## ARTICOLO 50

Nel corso della prima fase di cui all'articolo 6, per i settori compresi negli allegati XII a) e XII b), o nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 6, per i settori compresi negli allegati XII c) e XII d), la Polonia può introdurre disposizioni in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini della Comunità qualora determinati settori :

- siano in corso di ristrutturazione,
- siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Polonia,
- rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini della Polonia in un determinato settore o ramo d'attività in Polonia
- o siano nuove industrie in Polonia.

Le suddette misure :

- cessano di applicarsi al più tardi due anni dopo il termine della prima fase di cui all'articolo 6 per i settori compresi negli allegati XII a) e XII b) o al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6, per i settori compresi negli allegati XII c) e XII d),

- sono ragionevoli e necessarie per porre rimedio alla situazione,

- e si riferiscono unicamente allo stabilimento in Polonia successivo all'entrata in vigore di tali misure e non discriminano rispetto alle società o ai cittadini polacchi le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti in Polonia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Polonia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo.

Prima di introdurre le suddette misure, la Polonia consulta il Consiglio di associazione ; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dopo la notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Polonia, fatta eccezione per quando il rischio di danni irreparabili esiga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Polonia consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle introdotte.

Al termine della prima fase di cui all'articolo 6 per i settori compresi nell'allegato XII b) o al termine del periodo di transizione di cui all'articolo 6, per i settori compresi negli allegati XII c) e XII d), la Polonia può introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

#### ARTICOLO 51

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo.
2. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni volte a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori contemplati dal paragrafo 1.

#### ARTICOLO 52

1. In deroga alle disposizioni del capitolo I del presente titolo, i beneficiari di diritti di stabilimento riconosciuti rispettivamente dalla Polonia e dalla Comunità hanno facoltà di assumere, o di far assumere da una delle loro consociate, in conformità della legislazione vigente nel paese ospitante, rispettivamente nel territorio della Polonia e nella Comunità, persone che siano cittadini rispettivamente degli Stati membri della Comunità e della Polonia, purché esse siano personale chiave ai sensi del paragrafo 2 e siano impiegate esclusivamente dai suddetti beneficiari o dalle loro consociate. Il permesso di soggiorno e di lavoro di tali persone copre soltanto il periodo dell'impiego

2. Il personale chiave dei beneficiari dei diritti di stabilimento, in appresso denominati "imprese", è il seguente :

a) alti dirigenti superiori di un'impresa principalmente preposti alla gestione della stessa, sotto la generale supervisione o direzione soprattutto del consiglio di amministrazione o degli azionisti con mansioni comprendenti :

- direzione dell'impresa oppure di un dipartimento o di una sottodivisione della stessa ;
- direzione e controllo del lavoro di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive ;
- facoltà di procedere personalmente ad assunzioni e licenziamenti, oppure di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale ;

b) persone impiegate da un'impresa che possiedano un'elevata o non comune :

- competenza riguardo ad un tipo di lavoro o di attività che richieda specifiche conoscenze tecniche ;
- preparazione essenziale per l'attività dell'impresa, il materiale di ricerca, i metodi o la gestione.

Queste persone possono comprendere, ma non comprendono esclusivamente, membri di professioni riconosciute.

Ciascuna delle persone in questione deve essere impiegata presso l'impresa interessata per almeno un anno prima di essere distaccata.

## ARTICOLO 53

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

2. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle attività che nel territorio di ciascuna delle Parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

## ARTICOLO 54

Le società che sono controllate ed esclusivamente possedute in comproprietà da società o cittadini polacchi e da società o cittadini comunitari sono anche esse beneficiarie dalle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo.

## CAPITOLO III

PRESTAZIONE DI SERVIZI  
TRA LA COMUNITA' E LA POLONIA

## ARTICOLO 55

1. Le parti si impegnano in conformità alle disposizioni del presente capitolo a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o polacchi stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati, tenendo conto dello sviluppo del settore dei servizi nelle Parti.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito nell'articolo 52, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Polonia e che chiedono un ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di fornire essi stessi servizi.

3. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.

#### ARTICOLO 56

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Polonia, le disposizioni dell'articolo 55 sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.

a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti contraenti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate avranno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

- b) Le Parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.
2. In applicazione dei principi del paragrafo 1, le Parti :
- a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di linea di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non avessero altrimenti una reale opportunità di esercitare la loro attività verso e dal paese terzo interessato ;
- b) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa ;
- c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.
3. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei e dei trasporti terrestri costituiscono l'oggetto di speciali accordi in materia di trasporti che saranno negoziati tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
4. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa più restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

5. Durante il periodo transitorio, la Polonia adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.

6. Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in qual modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

#### ARTICOLO 57

Le disposizioni dell'articolo 53 si applicano alle questioni contemplate dal presente capitolo.

#### CAPITOLO IV

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 58

1. Ai fini del titolo IV del presente accordo, l'accordo non impedisce in alcun modo alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'accordo stesso. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 53.



2. Le disposizioni dei capitoli II, III e IV del titolo IV sono adeguate con decisione del Consiglio di associazione alla luce dell'esito dei negoziati sui servizi in corso nell'ambito dell'Uruguay Round e, in particolare, per garantire che in base a qualsiasi disposizione del presente accordo una Parte conceda all'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso in base alle disposizioni di un futuro accordo GATT.

3. L'esclusione delle società e dei cittadini comunitari stabiliti in Polonia conformemente alle disposizioni del titolo IV, capitolo II dagli aiuti pubblici concessi dalla Polonia nel campo dei servizi relativi alla pubblica istruzione, dei servizi sanitari e sociali e dei servizi culturali è considerata, per tutta la durata del periodo transitorio di cui al paragrafo 6, compatibile con le disposizioni del titolo IV e con le norme in materia di concorrenza di cui al titolo V.

#### TITOLO V

### PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

#### CAPITOLO I

### PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALE

#### ARTICOLO 59

Le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni sottostanti ai pagamenti riguardino movimenti di merci, servizi o persone tra le Parti, liberalizzati in conformità del presente accordo.

## ARTICOLO 60

1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo gli Stati membri e la Polonia, rispettivamente, garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine della prima fase di cui all'articolo 6 per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di filiali e agenzie di cittadini comunitari che si stabiliscono in Polonia come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e la Polonia, a decorrere dall'inizio della seconda fase di cui all'articolo 6, non introducono nuove restrizioni valutarie sul movimento dei capitali e sui pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunità e della Polonia e non rendono più restrittivi gli accordi esistenti.

3. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunità e la Polonia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

## ARTICOLO 61

1. Durante la prima fase di cui all'articolo 6 le Parti contraenti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Durante la seconda fase di cui all'articolo 6 il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di movimento dei capitali.

## ARTICOLO 62

In relazione alle disposizioni del presente capitolo e in deroga alle disposizioni dell'articolo 64, fino all'introduzione della totale convertibilità della valuta polacca ai sensi dell'articolo VIII del Fondo monetario internazionale, la Polonia può in casi eccezionali applicare restrizioni valutarie connesse alla concessione o all'assunzione di crediti a breve e medio termine, nella misura in cui tali restrizioni le siano imposte per la concessione di detti crediti e siano autorizzate in base allo status della Polonia nell'ambito del FMI.

La Polonia applica le suddette restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni vengono applicate in modo da arrecare la minima perturbazione possibile al presente accordo. La Polonia informa senza indugio il Consiglio di associazione dell'introduzione delle misure in questione nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

## CAPITOLO II

## CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

## ARTICOLO 63

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Polonia :

- a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ;
- b) lo sfruttamento abusivo da Parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Polonia, o in una sua Parte sostanziale ;
- c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Fino all'adozione delle suddette norme, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, punto iii) e delle attinenti Parti del paragrafo 2, le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

4. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera c) le Parti accettano che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Polonia venga valutato, tenendo conto del fatto che la Polonia è assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Polonia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.

b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III :

- le disposizioni del paragrafo 1, lettera c) non si applicano :

- le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n° 26/1962.

6. Se la Comunità o la Polonia ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e

- non sia adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'interesse dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,

esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti.

7. Salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

8. Il presente articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ai quali si applica il protocollo n° 2.

## ARTICOLO 64

1. Le Parti cercano di evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la Parte che le ha introdotte presenta all'altra Parte quanto prima possibile il calendario relativo alla loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri della Comunità o la Polonia abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Polonia, secondo il caso, possono, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Polonia, secondo il caso, informano senza indugio l'altra Parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

## ARTICOLO 65

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, siano rispettati i principi del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn, dell'aprile 1990, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in particolare la libertà di decisione degli imprenditori).

## ARTICOLO 66

1. La Polonia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di fornire, entro la fine del quinto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi comparabili mezzi di esercizio di tali diritti.

2. Entro la fine del quinto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Polonia presenta domanda di accesso alla convenzione di Monaco sulla concessione del brevetto europeo, del 5 ottobre 1973, e accede alle altre convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato XIII, paragrafo 1 dei quali gli Stati membri sono Parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri.

## ARTICOLO 67

1. Le Parti contraenti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base a principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito del GATT.

2. All'entrata in vigore del presente accordo, le imprese polacche ai sensi dell'articolo 48 possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunità conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese comunitarie.

Entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 6, le imprese comunitarie ai sensi dell'articolo 48 possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Polonia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese polacche.



Le imprese comunitarie stabilite in Polonia a norma del capitolo II del titolo IV possono accedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, alle procedure di aggiudicazione dei contratti e beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese polacche.

Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Polonia di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le imprese comunitarie prima del termine del periodo transitorio.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Polonia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 37 a 58.

### CAPITOLO III

#### RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

##### ARTICOLO 68

Le Parti contraenti riconoscono che il principale requisito per l'integrazione economica della Polonia nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura di questo paese a quella della Comunità. La Polonia deve pertanto adoperarsi affinché la legislazione futura sia compatibile con quella comunitaria.

## ARTICOLO 69

Il ravvicinamento delle legislazioni comprende segnatamente i seguenti settori :  
legislazione doganale, diritto delle società, legislazione bancaria, conti e imposizione delle società, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di persone, animali e piante, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, trasporti e ambiente.

## ARTICOLO 70

La Comunità fornisce alla Polonia l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che potranno comprendere, tra l'altro :

- scambi di esperti,
- informazioni,
- organizzazioni di seminari,
- attività di formazione,
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.

TITOLO VI

COOPERAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 71

1. La Comunità e la Polonia avviano una cooperazione per contribuire allo sviluppo della Polonia, consolidando i risultati ottenuti e rafforzando, per quanto possibile, i legami economici a favore di entrambe le Parti.

2. Le politiche finalizzate allo sviluppo economico e sociale della Polonia, in particolare a livello di industria, compreso il settore minerario, investimenti, agricoltura, energia, trasporti, sviluppo regionale e turismo dovranno essere improntate al principio di uno sviluppo duraturo. Si dovrà pertanto tener conto fin dall'inizio, nell'elaborazione di queste politiche, delle considerazioni ambientali.

Dette politiche, inoltre, terranno conto anche della necessità di uno sviluppo sociale duraturo.

3. Infine, si rivolgerà particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale per uno sviluppo integrato della regione.

## ARTICOLO 72

## COOPERAZIONE INDUSTRIALE

1. Si cercherà, in particolare, di promuovere :

- la cooperazione industriale tra operatori economici comunitari e polacchi, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato ;
- la Partecipazione della Comunità alle iniziative dei settori pubblico e privato polacchi volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per passare dalla pianificazione centrale all'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente ;
- la ristrutturazione dei singoli settori ;
- la creazione di nuove imprese nelle aree con un potenziale di crescita.

2. Le azioni di cooperazione industriale terranno conto delle priorità stabilite dalla Polonia e cercheranno in particolare di costituire un contesto adeguato e trasparente per le imprese, di migliorare il know-how in materia di gestione e di promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese.

## ARTICOLO 73

## PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

1. Si cercherà di creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale della Polonia.

2. La cooperazione si prefigge quanto segue :

- creazione in Polonia di un contesto giuridico favorevole agli investimenti, eventualmente mediante la proroga degli accordi tra Stati membri e Polonia per la promozione e la tutela degli investimenti ;
- applicare disposizioni appropriate per il trasferimento dei capitali ;
- migliorare la tutela degli investimenti ;
- deregolamentazione in Polonia e miglioramento dell'infrastruttura economica ;
- scambi di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma di fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali ed altre manifestazioni.

#### ARTICOLO 74

##### NORME AGROALIMENTARI ED INDUSTRIALI E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

1. La cooperazione nel settore è intesa a ridurre le differenze a livello di standardizzazione e valutazione della conformità.

2. A tale scopo, si cercherà di :

- conformarsi alle normative tecniche comunitarie e alle norme europee concernenti la qualità dei prodotti industriali e dei prodotti agricoli alimentari ;

- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure europee per la valutazione della conformità ;
  - se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori ;
  - incoraggiare la Partecipazione della Polonia ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC).
3. La Comunità fornirà alla Polonia l'assistenza tecnica necessaria.

#### ARTICOLO 75

##### COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

1. Le Parti promuoveranno la cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico. Esse rivolgono particolare attenzione alle seguenti iniziative :
- scambi d'informazioni scientifiche e tecnologiche, anche sulle rispettive politiche ed attività in materia di scienza e di tecnologia ;
  - organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche e tecnologiche (seminari e gruppi di lavoro) ;
  - attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how ;

- attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le Parti ;
- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca ;
- Partecipazione ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.

Si fornirà la necessaria assistenza tecnica.

2. Il Consiglio di associazione fisserà procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.

3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico verrà eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure adottate da ciascuna delle Parti.

#### ARTICOLO 76

##### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1. La cooperazione nel settore si prefigge il miglioramento del livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali, tenendo conto delle priorità della Polonia.

2. La cooperazione riguarderà i seguenti settori :

- riforma del sistema di istruzione e di formazione ;
- formazione sul lavoro e istruzione permanente ;
- riqualificazione professionale e adeguamento al mercato del lavoro ;

- formazione alla gestione ;
- insegnamento delle lingue comunitarie ;
- traduzione ;
- fornitura di materiale e attrezzature didattici ;
- promozione degli studi europei presso istituzioni adeguate.

3. Saranno creati contesti istituzionali e programmi di cooperazione che inizieranno con la Fondazione europea per la formazione, non appena sarà istituita, e con la Partecipazione della Polonia al programma Tempus. In tale contesto, e conformemente alle procedure comunitarie, si prenderà in considerazione anche la Partecipazione della Polonia ad altri programmi comunitari.

4. Si dovranno incentivare la collaborazione diretta tra istituti d'insegnamento e tra questi ultimi e le imprese, la mobilità e gli scambi di insegnanti, studenti e amministratori ; occorrerà inoltre prevedere periodi di formazione e di pratica professionale all'estero, contribuire al miglioramento dei programmi scolastici, elaborare materiale didattico e fornire le attrezzature necessarie agli istituti di insegnamento.

La cooperazione sarà inoltre intesa al riconoscimento reciproco dei periodi di studio e dei diplomi.

Per consentire alla Polonia di raggiungere il livello degli istituti di insegnamento e di ricerca della Comunità, a norma dell'articolo 75, la Comunità prenderà misure atte ad agevolare la cooperazione tra la Polonia e i competenti istituti europei, compresa la Partecipazione della Polonia alle attività di detti istituti e l'apertura di loro succursali in questo paese. In tale contesto, ci si



concentrerà sulla formazione degli studiosi, sul coinvolgimento degli operatori e dei funzionari nel processo di integrazione europea e sulla cooperazione con le istituzioni della Comunità.

5. In materia di traduzione, si cercherà principalmente di :

- formare i traduttori e sviluppare le basi terminologiche (glossari, Eurodicantom) ;
- promuovere l'utilizzazione delle norme e della terminologia comunitarie ;
- sviluppare le infrastrutture necessarie per le traduzioni tra il polacco e le lingue comunitarie.

#### ARTICOLO 77

#### AGRICOLTURA E SETTORE AGROINDUSTRIALE

1. Lo scopo della cooperazione in questo settore sarà quello di rendere più efficienti l'agricoltura e il settore agroindustriale, cercando in particolare di :

- sviluppare le aziende agricole private e i relativi canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, ecc. ;
- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni) ;
- migliorare la pianificazione territoriale rurale, compresa la pianificazione edilizia e urbana ;

- migliorare la produttività e la qualità mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antinquinamento connessi ai mezzi di produzione ;
  - sviluppare e modernizzare gli stabilimenti di trasformazione e le loro tecniche di marketing ;
  - promuovere la complementarità nel settore agricolo ;
  - promuovere la cooperazione industriale a livello di agricoltura e gli scambi di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunità e della Polonia ;
  - intensificare la cooperazione fitozoosanitaria, compresi la legislazione e i controlli veterinari e la legislazione fitosanitaria, ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e l'organizzazione di controlli.
2. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria a tal fine.

#### ARTICOLO 78

#### ENERGIA

1. La cooperazione avverrà secondo i principi dell'economia di mercato e in un contesto di progressiva integrazione dei mercati polacco e comunitario.
2. Essa si concentrerà nei seguenti settori :
  - modernizzazione delle infrastrutture ;
  - miglioramento e diversificazione dell'approvvigionamento ;

- formulazione e pianificazione della politica energetica ;
- gestione e formazione nel settore energetico ;
- sviluppo delle risorse energetiche ;
- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia ;
- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia ;
- energia nucleare ;
- elettricità e gas, compresa, eventualmente, la possibilità di allacciamenti con le reti europee ;
- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore ;
- trasferimento di tecnologia e di know-how ;
- maggiore apertura del mercato energetico ; transito più agevole del gas e dell'elettricità

ARTICOLO 79

COOPERAZIONE NEL SETTORE NUCLEARE

1. La cooperazione nel settore nucleare si concentrerà nei seguenti settori :
  - migliorare la normativa in materia nucleare in Polonia ;

- sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti ;
- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali ;
- problemi relativi al ciclo del combustibile, salvaguardia e protezione fisica dei materiali nucleari ;
- gestione delle scorie radioattive ;
- disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari ;
- decontaminazione.

2. La cooperazione comprenderà altresì scambi d'informazione e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo conformemente all'articolo 75.

#### ARTICOLO 80

##### AMBIENTE

1. Le Parti intensificheranno e rafforzeranno la cooperazione per la lotta contro il degrado ambientale, che hanno incluso tra le priorità.
2. La cooperazione sarà imperniata su quanto segue :
  - monitoraggio efficace dei livelli d'inquinamento ;
  - lotta contro l'inquinamento regionale e transfrontaliero dell'aria e dell'acqua ;

- produzione e consumo razionali di energia, sicurezza degli stabilimenti industriali ;
- classificazione e manipolazione sicura dei prodotti chimici ;
- qualità dell'acqua, in particolare dei corsi transfrontalieri ;
- riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti ; applicazione della Convenzione di Basilea ;
- impatto ambientale dell'agricoltura ; erosione del suolo ; protezione delle foreste, della flora e della fauna ;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana ;
- uso degli strumenti economici e fiscali ;
- mutamenti climatici globali.

3. A tale scopo, le Parti collaboreranno nei modi seguenti :

- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite ;
- programmi di formazione ;
- ravvicinamento delle legislazioni (norme comunitarie) ;
- cooperazione a livello regionale (anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente, quando sarà istituita dalla Comunità) e internazionale ;

- elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche.

## ARTICOLO 81

## TRASPORTI

1. Le Parti si svilupperanno e intensificheranno la cooperazione per consentire alla Polonia di :

- ristrutturare e modernizzare la rete di trasporti ;
- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo ;
- definire norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità.

2. In particolare, la cooperazione comprenderà :

- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica ;
- assistenza tecnica e consulenze, nonché scambi d'informazioni (conferenze e seminari).

3. I settori prioritari saranno i seguenti :

- trasporto stradale, compresa la graduale agevolazione del transito ;
- gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorità nazionali ;

- modernizzazione, sulle strade principali di interesse comune e sui collegamenti transeuropei, di infrastrutture stradali, fluviali, ferroviarie, portuali e aeroportuali ;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana ;
- miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare a livello di trasporto strada-ferrovia, trasporto plurimodale e trasbordo ;
- definizione di politiche di trasporto compatibili con quelle applicabili nella Comunità.

## ARTICOLO 82

## TELECOMUNICAZIONI

1. Le Parti intensificheranno e potenzieranno la cooperazione nel settore, e a tale scopo avvieranno le seguenti iniziative :

- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni ;
- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe ;
- formazione e consulenze ;
- trasferimenti di tecnologia ;

- designazione in entrambe di organismi adeguati per attuare progetti comuni ;
- promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee ;
- sviluppo di nuove comunicazioni, servizi e infrastrutture, soprattutto con applicazioni commerciali.

2. Queste attività si concentreranno nei seguenti settori prioritari :

- modernizzazione della rete di telecomunicazioni polacca e integrazione nelle reti europea e mondiale ;
- cooperazione con gli organismi di standardizzazione europei ;
- integrazione nei sistemi transeuropei ; aspetti giuridici e regolamentari delle telecomunicazioni ;
- gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico : strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse ;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana.

#### ARTICOLO 83

##### BANCHE, ASSICURAZIONI E ALTRI SERVIZI FINANZIARI

1. Le Parti collaboreranno allo scopo di adottare una serie comune di norme concernenti, tra l'altro, i sistemi contabili e i sistemi di controllo e sistemi normativi nei settori bancari, assicurativi e finanziari.



2. Entrambe le Parti definiranno metodi precisi per agevolare il processo di riforma, in particolare :

- contribuendo alla compilazione di glossari e alla traduzione delle legislazioni comunitaria e polacca ;
- tenendo colloqui e riunioni d'informazione sulla legislazione in vigore o allo stato di progetto in Polonia e nella Comunità ;
- impartendo la necessaria formazione.

#### ARTICOLO 84

##### POLITICA MONETARIA

Su richiesta delle autorità polacche, la Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria per sostenere l'introduzione della piena convertibilità dello zloty e il graduale ravvicinamento delle politiche del governo polacco a quelle del Sistema monetario europeo. Si procederà altresì a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

#### ARTICOLO 85

##### RICICLAGGIO DEL DENARO

1. Le Parti convengono della necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprenderà un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, in particolare la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

#### ARTICOLO 86

#### SVILUPPO REGIONALE

1. Le Parti intensificheranno la cooperazione a livello di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

2. A tal fine, si prevedono le seguenti misure :

- informazioni delle autorità nazionali, regionali o locali sulle politiche di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza alla Polonia per l'elaborazione di tali politiche ;
- azione comune delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico ;
- definizione di azioni coordinate per sviluppare le zone transfrontaliere tra la Comunità e la Polonia ;
- programmi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza ;
- scambi di funzionari ;
- assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone più povere ;

- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

#### ARTICOLO 87

##### COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE

1. Le Parti collaboreranno per migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità, in particolare mediante :

- assistenza tecnica ;
- scambi di esperti ;
- cooperazione tra imprese ;
- informazione e formazione.

2. In materia di occupazione, le Parti cercheranno principalmente di :

- organizzare il mercato del lavoro ;
- migliorare i servizi di collocamento e di consulenza professionale ;
- pianificare e realizzare programmi di ristrutturazione a livello regionale ;
- promuovere l'occupazione locale.

La cooperazione in questo settore sarà realizzata mediante azioni quali l'esecuzione di studi, i servizi di esperti nonché informazioni e formazione.

3. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, le Parti cercheranno di adeguare il sistema polacco alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

#### ARTICOLO 88

##### TURISMO

Le Parti promuoveranno e intensificheranno la cooperazione, in particolare :

- agevolando il turismo ;
- intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc. ;
- trasferendo il know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari ;
- esaminando le possibilità di realizzare operazioni comuni quali i progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra città, ecc.

#### ARTICOLO 89

##### PICCOLE E MEDIE IMPRESE

1. Le Parti cercheranno di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese e la cooperazione tra PMI comunitarie e polacche.

2. A tale scopo, esse promuoveranno gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori :

- instaurazione delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera :
- creazione dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilità, marketing, controllo di qualità, ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi :
- instaurazione di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., il Business cooperation Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le conferenze, ecc.).

#### ARTICOLO 90

##### INFORMAZIONE E MEZZI AUDIOVISIVI

1. Le Parti prenderanno le misure necessarie per promuovere gli scambi effettivi di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti specializzati polacchi informazioni più specifiche e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità.

2. Le Parti collaboreranno per promuovere l'industria audiovisiva in Europa. In particolare, il settore audiovisivo polacco potrebbe partecipare alle azioni avviate dalla Comunità nell'ambito del programma MEDIA 1991-1995, secondo procedure che concorderanno gli organismi incaricati della gestione e conformemente alla decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1990, che ha dato inizio al programma.

Le Parti coordineranno e, se del caso, armonizzeranno le loro politiche che disciplinano le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere, le norme tecniche nel settore audiovisivo e la promozione della tecnologia audiovisiva europea.

#### ARTICOLO 91

##### DOGANE

1. La cooperazione cercherà di garantire l'osservanza di tutte le disposizioni la cui adozione è prevista nel settore degli scambi e di ravvicinare il sistema doganale polacco a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.

2. In particolare, la cooperazione comprenderà :

- gli scambi di informazioni ;
- l'organizzazione di seminari e tirocini ;
- il potenziamento delle infrastrutture transfrontaliere tra le Parti ;
- l'introduzione di un documento amministrativo unico e di una connessione tra i regimi di transito della Comunità e della Polonia ;

- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci.

Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare all'articolo 94, l'assistenza reciproca tra autorità amministrative delle Parti contraenti per quanto riguarda le questioni doganali sarà disciplinata dalle disposizioni del protocollo n° 6.

#### ARTICOLO 92

##### COOPERAZIONE STATISTICA

1. La cooperazione in questo settore servirà a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per pianificare e sorvegliare il progresso della riforma strutturale e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Polonia.

2. A tal fine, si cercherà in particolare di :

- creare un sistema statistico affidabile e autonomo ;
- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari) ;
- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la ristrutturazione economica ;

- fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari ;
  - garantire il carattere riservato dei dati.
3. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

## ARTICOLO 93

## ECONOMIA

1. La Comunità e la Polonia agevoleranno le riforme e l'integrazione economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.
2. A tal fine, la Comunità e la Polonia :
- si scambieranno informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo ;
  - analizzeranno congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione ;
  - mediante il programma d'azione per la cooperazione economica, esse promuoveranno una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunità e della Polonia, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere ad una vasta diffusione dei risultati alla ricerca in materia.



## ARTICOLO 94

## DROGHE

1. La cooperazione è in particolare finalizzata a migliorare l'efficacia delle politiche e misure destinate a contrastare la diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e per ridurre l'abuso di tali prodotti.

2. Le Parti contraenti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e lo stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1.

3. La cooperazione tra le Parti contraenti comprende assistenza tecnica e amministrativa, in particolare nei seguenti settori : elaborazione e attuazione delle normative nazionali ; creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari ; formazione di personale e ricerca ; prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

TITOLO VII

COOPERAZIONE CULTURALE

ARTICOLO 95

1. Le Parti si adoperano per promuovere la cooperazione culturale.

All'occorrenza, potranno essere estesi alla Polonia gli attuali programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o più Stati membri e si svilupperanno ulteriori attività di reciproco interesse.

2. Tale cooperazione può comprendere, in particolare :

- le traduzioni letterarie ;

- la conservazione e il restauro di monumenti e località del patrimonio storico e culturale ;

- la formazione degli addetti agli affari culturali ;

- manifestazioni culturali di carattere europeo.

## TITOLO VIII

## COOPERAZIONE FINANZIARIA

## ARTICOLO 96

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 97, 98, 100 e 101, la Polonia beneficia di assistenza finanziaria temporanea da Parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti per accelerare la trasformazione economica del paese e aiutarlo a far fronte alle conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale.

## ARTICOLO 97

Tale assistenza finanziaria è coperta da :

- gli interventi del programma PHARE previsti dal regolamento (CEE) n° 3906/89, come modificato, fino alla fine del 1992 ; dopodiché la Comunità predisporrà sovvenzioni sia nel quadro del programma PHARE, su base pluriennale, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previa consultazioni con la Polonia e tenuto conto del disposto degli articoli 100 e 101 ;
- il prestito o i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti fino alla data di scadenza della disponibilità. La Polonia beneficia per gli anni successivi di prestiti della Banca europea per gli investimenti conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca : a seguito di consultazioni con la Polonia, la Comunità fissa l'importo massimo e il periodo di disponibilità dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore della Polonia.

## ARTICOLO 98

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti nel programma indicativo da concordare tra le due Parti. Le Parti informano il Consiglio di associazione.

## ARTICOLO 99

1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili, su richiesta del Governo polacco e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea :

- a sostegno di misure finalizzate a stabilizzare e mantenere la convertibilità dello zloty ;
- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e degli sforzi di ristrutturazione economica, incluso il sostegno a favore della bilancia dei pagamenti.

2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da Parte del Governo polacco in seno al G-24 di programmi approvati dal FMI, finalizzati alla convertibilità e alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonché alla loro approvazione da Parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da Parte della Polonia e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.

3. Il Consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Polonia per quanto riguarda tale assistenza.

## ARTICOLO 100

L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità emerse, del livello di sviluppo della Polonia e tenendo conto delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento dell'economia polacca, della capacità di rimborsare i prestiti e di portare avanti la ristrutturazione del sistema economico fino all'introduzione di un'economia di mercato.

## ARTICOLO 101

Ai fini di un impiego ottimale delle risorse disponibili, le due Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunità, altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

## TITOLO IX

## DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

## ARTICOLO 102

E' istituito un Consiglio di associazione incaricato della sorveglianza dell'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

## ARTICOLO 103

1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del Governo polacco.
2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformità delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del Governo polacco, in conformità delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

## ARTICOLO 104

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono adottate mediante accordo tra le due Parti.

## ARTICOLO 105

1. Ciascuna delle Parti può deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle Parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia conformemente al paragrafo 2, ciascuna delle Parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra ; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle Parti in causa della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione del lodo arbitrale.

#### ARTICOLO 106

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunità europee e di membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo polacco, normalmente alti funzionari.

Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione e il funzionamento del Comitato.

2. Il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione i suoi poteri. In questo caso, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 104.

#### ARTICOLO 107

Il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assiste nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

#### ARTICOLO 108

E' istituito un Comitato parlamentare di associazione. Tale comitato riunisce e consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento polacco e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal Comitato stesso.

#### ARTICOLO 109

1. Il Comitato parlamentare di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento polacco.

2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento polacco, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.



## ARTICOLO 110

Il Comitato parlamentare di associazione può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione ; quest'ultimo fornisce al Comitato le informazioni richieste.

Il Comitato parlamentare di associazione è tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione.

Il Comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

## ARTICOLO 111

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi della Comunità e della Polonia per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

## ARTICOLO 112

Il presente accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura :

- a) ritenuta necessaria a precludere l'accesso a informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza ;

- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare ;
- c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

## ARTICOLO 113

1. Nei settori coperti dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta :

- le misure applicate dalla Polonia nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese ;
- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Polonia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra i cittadini polacchi o le loro aziende o imprese.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

## ARTICOLO 114

Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari della Polonia non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Il trattamento concesso alla Polonia nel quadro del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

## ARTICOLO 115

1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo stesso.

2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

## ARTICOLO 116

Fin quando privati cittadini e operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtù dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Polonia, dall'altro.

## ARTICOLO 117

I protocolli da n° 1 al n° 7 e gli allegati da I a XIII formano Parte integrante del presente accordo.

## ARTICOLO 118

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la data di tale notifica.

## ARTICOLO 119

Il presente accordo si applica, da una Parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità economica europea, la Comunità europea per l'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Polonia.

## ARTICOLO 120

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e polacca, ciascun testo facente ugualmente fede.

## ARTICOLO 121

Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Polonia sul commercio e la cooperazione economica e commerciale firmato a Bruxelles il 19 settembre 1989 e l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Polonia firmato a Bruxelles il 16 ottobre 1991.

## ARTICOLO 122

Nel caso in cui, in attesa che siano completate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di talune Parti dello stesso, in particolare quelle riguardanti la circolazione delle merci, siano messe in vigore nel 1992 mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Polonia, le Parti contraenti concordano che, in tali circostanze, ai fini

dell'applicazione del titolo III, articoli 63, 65 e 66 del presente accordo e dei protocolli da n° 1 a n° 7, per "data di entrata in vigore dell'accordo", si intende :

- la data di entrata in vigore dell'accordo interinale, per quanto riguarda gli obblighi da attuare a decorrere da tale data e
  
- il 1° gennaio 1992, per quanto riguarda gli obblighi da attuare successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento alla data di entrata in vigore.

ALLEGATO I

## Elenco dei prodotti di cui agli articoli 8 e 18 dell'accordo

Codice NC	Designazione delle merci
ex 3502	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:
ex 3502 10	— Ovoalbumina:
	--- altra:
3502 10 91	---- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 10 99	---- altra
ex 3502 90	— altri:
	-- Albumine, diverse dall'ovoalbumina:
	---- Lattoalbumina:
3502 90 51	----- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)
3502 90 59	----- altra
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato, stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa ( <i>Cannabis sativa</i> L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

ALLEGATO IIa

Elenco dei prodotti di base per i quali i dazi doganali saranno ridotti del 50 % all'entrata in vigore dell'accordo e soppressi il 1° gennaio 1993

## Codice NC 1991

2501 00 31		7202 49 90
2501 00 51		7202 50 00
2501 00 91		7202 70 00
2501 00 99		7202 80 00
2503 90 00		7202 91 00
2511 20 00		7202 92 00
2513 19 00		7202 93 00
2513 29 00		7202 99 30
2516 12 10		7202 99 80
2516 22 10		7602 00 19
2516 90 10		7903
2518 20 00		
2518 30 00		8101 10 00
2526 20 00		8101 91 10
2530 40 00		8101 91 90
		8102 10 00
2804 61 00		8102 91 10
2804 69 00		8102 91 90
2805 11 00		8103 10 10
2805 19 00		8103 10 90
2805 21 00		8104 11 00
2805 22 00		8104 19 00
2805 30 10		8107 10 00
2805 30 90		8108 10 10
2805 40 10		8108 10 90
2818 20 00		8109 10 10
2818 30 00		8109 10 90
ex 2844 30 11	Cermet greggi, scorie e residui	8110 00 11
2844 30 19		8110 00 19
ex 2844 30 51	Cermet greggi, scorie e residui	8111 00 11
		8111 00 19
3201 20 00		8112 20 31
3201 30 00		8112 20 39
3201 90 10		8112 30 10
ex 3201 90 90	Altri estratti di origine vegetale	8112 40 11
		8112 40 19
4104 10 91		8112 91 10
4105 11 91		8112 91 31
4105 11 99		8112 91 39
4105 12 10		8112 91 90
4105 12 90		8113 00 10
4105 19 10		
4105 19 90		
4106 11 90		
4106 12 00		
4106 19 00		
4107 10 10		
4107 29 10		
4107 90 10		
4403 10 10		
7202 19 00		
7202 30 00		
7202 41 10		
7202 41 90		
7202 49 10		
7202 49 50		



ALLEGATO IIb

**Elenco dei prodotti di base per i quali i dazi doganali saranno ridotti di 20 % l'anno a partire dall'entrata in vigore dell'accordo e soppressi il 31 dicembre 1995**

**Codice NC 1991**

7202 21 10  
7202 21 90  
7202 29 00  
7601  
7801  
7901

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO III

Codice NC 1991	Contingente tariffario di base (*) (*)	Massimale tariffario di base (*) (*)
	(in 1000 di ecu)	(in 1000 di ecu)
(1)	(2)	(3)
2523		7 464
2813 10 00		431
2814		7 166
2815 11 00 2815 12 00		938
2817 00 00		636
2818 10 00		2 863
2819		882
2823 00 00		2 521
2833 25 00		578
2836 20 00 2836 30 00		3 780
2839 19 00		458
2903 21 00		2 205
2903 22 00		188
2903 61 00		417
2905 11 00		8 820
2905 14 90		772
2905 16 10		538
2905 31 00		3 969
2907 15 00		661
2918 11 00*10 (*) -----		331

(\*) Alle importazioni eccedenti questi contingenti la Comunità applica i dazi doganali risultanti dall'accordo.

(\*) Per le importazioni eccedenti questi massimali la Comunità può ripristinare i dazi doganali risultanti dall'accordo.

(\*) Questi importi sono maggiorati annualmente del 20% a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

(\*) Vedi, nell'allegato, la designazione del prodotto in causa.

(1)	(2)	(3)
2918 14 00		368
2918 22 00		188
2921 41 00		2 225
2921 43 90		242
2924 29 30		383
2926 10 00		2 994
2933 61 00		938
2933 71 00		3 048
2933 90 10		201
2935 00 00		4 725
3102 10 10	399	
3102 10 91 3102 10 99 3102 21 00 3102 29 10 3102 29 90 3102 50 90 3102 60 00 3102 70 00 3102 90 00		276
3102 30 10 3102 30 90		1 071
3102 40 10 3102 40 90		2 420
3102 80 00		1 352
3103 10 00		2 730
3105		4 830
3501		5 653
3602		290
3802 10 00		882
3901 10 90		6 249

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
3901 20 00		13 125
3903		4 520
3915 20 00		
3920 30 00 3920 99 50		
3904 10 00 3904 21 00 3904 22 00		5 250
3912 20 19 3912 20 90		525
3916 90 90*10 (*)-----		1 155
3917 29 19*10 (*)-----		
3920 71 11 3920 71 19 3920 71 90		
4011 40 00 4011 50 10 4011 50 90		4 079
4013 20 00 4013 90 10		
4011 10 00 4011 20 00 4011 30 90 4011 91 00 4011 99 00		6 300
4012 10 90 4012 20 90 4012 90 10 4012 90 90		
4013 10 10 4013 10 90 4013 90 90		
4104 10 95 4104 10 99 4104 31 11 4104 31 19 4104 31 30 4104 31 90 4104 39 10 4104 39 90		8 269
4105 20 00		2 646
4106 20 00		2 756

(1)	(2)	(3)
4202 12 11 4202 12 19 4202 22 10 4202 32 10 4202 92 11 4202 92 15 4202 92 19		4 200
4202 11 10 4202 11 90 4202 12 91 4202 12 99 4202 19 91 4202 19 99 4202 21 00 4202 22 90 4202 29 00 4202 31 00 4202 32 90 4202 39 00 4202 91 10 4202 91 50 4202 91 90 4202 92 91 4202 92 95 4202 92 99 4202 99 10 4202 99 90		6 300
4203 10 00 4203 21 00 4203 29 91 4203 29 99 4203 30 00 4203 40 00		6 615
4203 29 10	3 308	
4302 30 10 4303		2 415
4411	4 000	
6401	546	
6402		
6403	2 875	
6404 6405 90 10	1 103	
6405 10 90 6405 20 91 6405 20 99 6405 90 90		3 570
6908		3 833
6911	578	

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
6913		5 513	7211 30 90 7211 49 99		
7004		1 420	7215 10 00 7215 40 00		
7005		882	7218 90 30 7218 90 91 7218 90 99		
7010 90 21 7010 90 31 7010 90 41 7010 90 43 7010 90 45 7010 90 47 7010 90 51 7010 90 53 7010 90 55 7010 90 57 7010 90 61 7010 90 67 7010 90 71 7010 90 77 7010 90 81 7010 90 87 7010 90 99		4 874	7219 90 91 7219 90 99  7220 20 31 7220 20 39 7220 20 51 7220 20 59 7220 20 91 7220 20 99 7220 90 19 7220 90 90  7222 20 11 7222 20 19 7222 20 91 7222 20 99 7222 30 51 7222 30 59 7222 30 91 7222 30 99 7222 40 91 7222 40 93 7222 40 99		
7012 00		595	7223 00		
7013	3 150		7224 90 19 7224 90 91 7224 90 99		
7014 00 00		551	7225 20 90 7225 90 90		
7207 19 39 7207 20 79		453	7226 10 91 7226 10 99 7226 20 39 7226 20 59 7226 20 79 7226 20 90 7226 92 91 7226 92 99 7226 99 19 7226 99 39 7226 99 90		
7216 60 11 7216 60 19 7216 60 90 7216 90 50 7216 90 60 7216 90 91 7216 90 93 7216 90 95 7216 90 97 7216 90 98			7228 10 50 7228 10 90 7228 20 50 7228 20 80 7228 40 00 7228 50 10 7228 50 90 7228 60 90 7228 70 91 7228 70 99		
7217 11 10 7217 11 91 7217 11 99 7217 12 10 7217 12 90 7217 13 11 7217 13 19 7217 13 91 7217 13 99 7217 19 10 7217 19 90 7217 21 00 7217 22 00 7217 23 00 7217 29 00		1 913			
7207 20 39 7207 20 90*10 (*)		3 859	7229		

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	
7304 10 10	8 269		7407 22 10*90 (*) -----			
7304 10 30			7407 22 90*90 (*) -----			
7304 10 90			7407 29 00*90 (*) -----			
7304 20 91						
7304 20 99				7408 11 00		
7304 31 91				7408 19 10		
7304 31 99				7408 19 90		
7304 39 10				7408 21 00		
7304 39 51				7408 22 10		
7304 39 59				7408 22 90		
7304 39 91				7408 29 10		
7304 39 93				7408 29 90		
7304 39 99						
7304 41 90						
7304 49 10				7407 21 90*10 (*) -----		3 308
7304 49 91				7407 22 10*10 (*) -----		
7304 49 99				7407 22 90*10 (*) -----		
7304 51 11				7407 29 00*10 (*) -----		
7304 51 19						
7304 51 91				7411		
7304 51 99						
7304 59 10						
7304 59 31				7409		2 823
7304 59 39						
7304 59 91						
7304 59 93				8201 10 00		148
7304 59 99						
7304 90 90						
				8482 10 10		2 205
7305 11 00						
7305 12 00						
7305 19 00				8516 50 00		2 819
7305 20 10						
7305 20 90						
7305 31 00				8528 10 40		4 410
7305 39 00				8528 10 50		
7305 90 00				8528 10 71		
				8528 10 73		
7306 10 11				8528 10 75		
7306 10 19				8528 10 78		
7306 10 90						
7306 20 00						
7306 30 21				8527 11 10		4 410
7306 30 29				8527 11 90		
7306 30 51				8527 21 10		
7306 30 59				8527 21 90		
7306 30 71				8527 29 00		
7306 30 78				8527 31 10		
7306 30 90			8527 31 91			
7306 40 91			8527 31 99			
7306 40 99			8527 32 90			
7306 50 91			8527 39 10			
7306 50 99			8527 39 91			
7306 60 31			8527 39 99			
7306 60 39			8527 90 91			
7306 60 90			8527 90 99			
7306 90 00						
			8528 10 61			
7310 29 90*10 (*) -----		389	8528 10 69			
			8528 10 80			
7317		1 465	8528 10 91			
			8528 10 98			
7407 10 00		11 707	8528 20 20			
7407 21 10			8528 20 71			
7407 21 90*90 (*) -----			8528 20 73			
			8528 20 79			
			8528 20 91			
			8528 20 99			

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8529 10 20 8529 10 31 8529 10 39 8529 10 40 8529 10 50 8529 10 70 8529 10 90 8529 90 70 8529 90 99 (a)		
8539 10 90 8539 21 30 8539 21 91 8539 21 99 8539 22 10 8539 22 90 8539 29 31 8539 29 39 8539 29 91 8539 29 99		1 874
8540 11 10 8540 11 30 8540 11 50 8540 11 80		2 646
8540 91 00 8540 99 00  8541 10 10 8541 10 91 8541 10 99 8541 21 10 8541 21 90 8541 29 10 8541 29 90 8541 30 10 8541 30 90 8541 40 10 8541 50 10 8541 50 90 8541 90 00  8542		5 513
8545 11 00 8545 20 00 8545 19 90 8545 90 90		4 297
8545 19 10		318
8701 20	3 638	
8702 10 11 8702 10 19	1 103	

(a) A partire dal 1° agosto 1991, questa posizione è sostituita da 8529 90 70 e 8529 90 98.

(1)	(2)	(3)
8703 21 10 8703 22 11 8703 22 19 8703 23 11 8703 23 19 8703 31 10 8703 32 11 8703 32 19 8703 33 11*10 (*) ----- 8703 33 19*10 (*) ----- 8703 90 90*11 (*) -----		125 000
8704 21 91 8704 31 91		4 410
8704 22 91 8704 22 99 8704 23 91 8704 23 99	8 820	
9003		4 410
9105		5 182
9401 20 00 9401 30 10 9401 30 90 9401 40 00 9401 50 00 9401 61 00 9401 69 00 9401 71 00 9401 79 00 9401 80 00 9401 90 90		14 681
9403 10 10 9403 10 51 9403 10 59 9403 10 91 9403 10 93 9403 10 99 9403 20 91 9403 20 99 9403 30 11 9403 30 19 9403 30 91 9403 30 99 9403 40 00 9403 50 00 9403 60 10 9403 60 30 9403 60 90 9403 70 90 9403 90 10 9403 90 30 9403 90 90		69 126
9405 91 19		1 050

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
9603 29 10		2 100
9603 29 30		
9603 29 90		
9603 30 10		
9603 30 90		
9603 40 10		
9603 90 91		

(1)	(2)	(3)
9503	11 025	
9405 30 00		4 200
9505		

Allegato all'ALLEGATO III

## Designazione di talune sottovoci

2918 11 00*10	Acido lattico
3916 90 90*10	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di cellulosa rigenerata
3917 29 19*10	Tubi e loro accessori (giunti, gomiti, raccordi) di cellulosa rigenerata
7207 20 90*10	Acciaio contenente in peso 0,6 % o più di carbonio
7310 29 90*10	Recipienti della capacità nominale di 20 l, aventi uno spessore di parete uguale o superiore a 0,5 mm e una capacità inferiore a 50 l
7407 21 90*10	Profilati cavi a base di rame-zinco (ottone)
7407 22 10*10	Profilati cavi a base di rame-nichel (cupronichel)
7407 22 90*10	Profilati cavi a base di rame-nichel-zinco (argentone)
7407 21 90*90	Profilati a base di rame-zinco (ottone) diversi da quelli cavi
7407 22 10*90	Profilati a base di rame-nichel (cupronichel) diversi da quelli cavi
7407 22 90*90	Profilati cavi a base di rame-nichel-zinco (argentone) diversi da quelli cavi
7407 29 00*10	Profilati a base di rame, zinco, ottone diversi da quelli cavi
7407 29 00*90	Altri profilati diversi da quelli cavi
8703 33 11*10	Campers, nuovi, di cilindrata superiore a 2 500 cc ma inferiore o uguale a 3 000 cc
8703 33 19*10	Altri veicoli nuovi azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) di cilindrata superiore a 2 500 cc ma inferiore o uguale a 3 000 cc
8703 90 90*11	Veicoli diversi da quelli azionati da motore elettrico, nuovi, di cilindrata inferiore o uguale a 3 000 cc



ALLEGATO IVa

## Prodotti industriali (NC 25-97)

2501 00 10	2523 10 00	2704 00 19	2903 40 10	3003 39 00
2501 00 31	2523 21 00	2704 00 30	2903 40 20	3003 40 00
2502 00 00	2523 29 00	2704 00 90	2903 40 30	3003 90 10
2503 10 00	2523 30 00	2705 00 00	2903 40 40	3003 90 90
2503 90 00	2523 90 10	2706 00 00	2903 40 50	3004 10 10
2504 10 00	2523 90 30	2708 10 00	2903 40 61	3004 10 90
2504 90 00	2523 90 90	2708 20 00	2903 40 69	3004 20 10
2505 10 00	2524 00 10	2709 00 10	2903 40 70	3004 20 90
2505 90 00	2524 00 30	2709 00 90	2903 40 80	3004 31 10
2506 10 00	2524 00 90	2711 11 00	2903 40 91	3004 31 90
2506 21 00	2525 10 00	2711 12 19	2903 40 92	3004 32 10
2506 29 00	2525 20 00	2711 12 91	2903 40 98	3004 32 90
2507 00 10	2525 30 00	2711 12 93	2907 11 00	3004 39 10
2507 00 90	2526 10 00	2711 12 99	2907 12 00	3004 39 90
2508 10 00	2526 20 00	2711 13 10	2907 14 00	3004 40 10
2508 20 00	2527 00 00	2711 13 30	2907 19 10	3004 40 90
2508 30 00	2528 10 00	2711 13 90	2907 19 90	3004 50 10
2508 40 00	2528 90 00	2711 14 00	2936 10 00	3004 50 90
2508 50 00	2529 10 00	2711 19 00	2936 21 00	3004 90 11
2508 60 00	2529 21 00	2711 21 00	2936 22 00	3004 90 19
2508 70 00	2529 22 00	2711 29 00	2936 23 00	3004 90 91
2509 00 00	2529 30 00	2714 10 00	2936 24 00	3004 90 99
2510 10 00	2530 10 00	2714 90 00	2936 25 00	3006 10 10
2510 20 00	2530 20 00	2716 00 00	2936 26 00	3006 10 90
2511 10 00	2530 30 00		2936 27 00	3006 20 00
2511 20 00	2530 40 00	2801 20 00	2936 28 00	3006 30 00
2512 00 00	2530 90 00	2801 30 10	2936 29 10	3006 40 00
2513 11 00		2802 00 00	2936 29 30	3006 50 00
2513 19 00	2601 11 00	2803 00 10	2936 29 90	3006 60 11
2513 21 00	2601 12 00	2803 00 30	2936 90 11	3006 60 19
2513 29 00	2601 20 00	2803 00 90	2936 90 19	3006 60 90
2514 00 00	2602 00 00	2804 10 00	2936 90 90	
2515 11 00	2603 00 00	2804 21 00	2941 10 00	
2515 12 00	2604 00 00	2804 29 00	2941 20 10	3807 00 10
2515 20 00	2605 00 00	2804 40 00	2941 20 90	3807 00 90
2516 11 00	2606 00 00	2804 50 90	2941 30 00	
2516 12 10	2607 00 00	2804 80 00	2941 40 00	4001 10 00
2516 12 90	2608 00 00	2804 90 00	2941 50 00	4001 21 00
2516 21 00	2609 00 00	2805 11 00	2941 90 00	4001 22 00
2516 22 10	2610 00 00	2805 19 00		4001 29 10
2516 22 90	2611 00 00	2805 30 90	3001 10 10	4001 29 90
2516 90 10	2612 10 10	2805 40 10	3001 10 90	4001 30 00
2516 90 91	2612 10 90	2805 40 90	3001 20 10	
2516 90 99	2612 20 10	2844 10 00	3001 20 90	4401 10 00
2517 10 10	2612 20 90	2844 20 11	3001 90 10	4401 21 00
2517 10 90	2613 10 00	2844 20 19	3001 90 91	4401 22 00
2517 20 00	2613 90 00	2844 20 91	3001 90 99	4401 30 10
2517 30 00	2614 00 10	2844 20 99	3002 10 10	4401 30 90
2517 41 00	2614 00 90	2844 30 19	3002 10 91	4402 00 00
2517 49 00	2615 10 00	2844 30 59	3002 10 95	4403 10 10
2518 10 00	2615 90 10	2844 30 90	3002 10 99	4403 10 91
2518 20 00	2615 90 90	2844 40 00	3002 20 00	4403 10 99
2518 30 00	2616 10 00	2844 50 00	3002 31 00	4403 20 00
2519 10 00	2616 90 00		3002 39 00	4403 31 00
2519 90 10	2617 10 00	2901 10 90	3002 90 10	4403 32 00
2519 90 30	2617 90 00	2901 21 00	3002 90 30	4403 33 00
2519 90 90		2901 22 00	3002 90 50	4403 34 10
2520 10 00	2702 10 00	2901 23 00	3002 90 90	4403 34 30
2520 20 10	2702 20 00	2901 24 00	3003 10 00	4403 34 50
2520 20 90	2703 00 00	2901 29 10	3003 20 00	4403 34 70
2521 00 00	2704 00 11	2901 29 90	3003 31 00	4403 34 90

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4403 35 10	5102 10 50	7106 92 10	8112 20 31	8412 31 90
4403 35 90	5102 10 90	7106 92 91	8112 20 39	8412 39 10
4403 91 00	5102 20 00	7106 92 99	8112 30 10	8412 39 90
4403 92 00	5103 10 10	7107 00 00	8112 40 11	8412 80 10
4403 99 10	5103 10 90		8112 40 19	8412 80 91
4403 99 90	5103 20 10	7201 10 11	8112 91 10	8412 80 99
4407 10 79	5103 20 91	7201 10 19	8112 91 31	8416 10 10
	5103 20 99	7201 10 30	8112 91 39	8416 10 90
4501 10 00	5103 30 00	7201 10 90	8112 91 90	8416 20 00
4501 90 00	5104 00 00	7201 20 00	8112 99 90	8416 30 00
4502 00 00	5105 10 00	7201 30 10		8416 90 00
4503 10 00	5105 21 00	7201 30 90	8401 10 00	8417 10 00
4504 10 00	5105 29 00	7201 40 00	8401 20 00	8417 20 10
4504 90 10	5105 30 10		8401 30 00	8417 20 90
4504 90 90	5105 30 90	7401 10 00	8401 40 10	8417 80 10
	5105 40 00	7401 20 00	8401 40 90	8417 80 90
4701 00 10		7402 00 00	8402 11 00	8417 90 00
4701 00 90	5201 00 10	7410 21 00	8402 12 00	8418 30 10
4702 00 00	5201 00 90		8402 19 10	8418 30 91
4703 11 00	5202 10 00	7501 10 00	8402 19 90	8418 30 99
4703 19 00	5202 91 00	7501 20 00	8402 20 00	8418 40 10
4703 21 00	5202 99 00	7502 10 00	8403 10 10	8418 40 91
4703 29 00	5203 00 00	7502 20 00	8403 10 90	8418 40 99
4704 11 00			8403 90 10	8418 50 11
4704 19 00	5302 10 00	7801 10 00	8403 90 90	8418 50 19
4704 21 00	5302 90 00	7801 91 00	8404 10 00	8418 50 91
4704 29 00	5303 10 00	7801 99 10	8404 20 00	8418 50 99
4705 00 00	5303 90 00	7801 99 91	8405 10 00	8418 61 10
4706 10 00	5304 10 00	7801 99 99	8406 11 00	8418 61 90
4706 91 00	5304 90 00	7802 00 10	8406 19 11	8418 69 10
4706 92 10	5305 11 00	7802 00 90	8406 19 13	8418 69 91
4706 92 90	5305 19 00		8406 19 15	8418 69 99
4707 10 00	5305 21 00	7901 11 00	8406 19 19	8419 11 00
4707 20 00	5305 29 00	7901 12 10	8406 19 90	8419 19 00
4707 30 10	5305 91 00	7901 12 30	8407 33 10	8419 20 00
4707 30 90	5305 99 00	7901 12 90	8407 34 10	8419 31 00
4707 90 10		7901 20 00	8408 20 10	8419 32 00
4707 90 90	6802 21 00	7902 00 00	8410 11 00	8419 39 00
	6811 10 00	7903 10 00	8410 12 00	8419 40 00
4802 10 00	6811 20 11	7903 90 00	8410 13 00	8419 50 10
4802 20 00	6811 20 19		8411 11 10	8419 50 90
4802 30 00	6811 20 90	8001 10 00	8411 11 90	8419 60 00
4802 40 10	6811 30 00	8001 20 00	8411 12 11	8419 81 10
4802 40 90	6811 90 00	8002 00 00	8411 12 13	8419 81 91
4802 51 10	6812 10 00		8411 12 19	8419 81 99
4802 51 90	6812 90 10	8102 91 10	8411 12 90	8419 89 10
4802 52 00	6813 10 10	8102 91 90	8411 21 10	8419 89 30
4802 53 11	6813 90 10	8103 10 10	8411 21 90	8419 89 80
4802 53 19		8103 10 90	8411 22 11	8420 10 00
4802 53 90	7101 10 00	8103 90 10	8411 22 19	8420 91 10
4802 60 10	7101 21 00	8104 20 00	8411 22 90	8420 91 30
4802 60 90	7101 22 00	8105 10 10	8411 81 10	8420 91 90
	7102 10 00	8105 10 90	8411 81 90	8420 99 00
4901 10 00	7102 21 00	8105 90 00	8411 82 10	8421 11 00
4901 91 00	7102 29 00	8106 00 10	8411 82 91	8421 19 10
4901 99 00	7102 31 00	8106 00 90	8411 82 93	8421 19 91
4902 90 00	7102 39 00	8107 10 00	8411 82 99	8421 19 99
	7103 10 00	8108 10 10	8412 10 10	8421 21 10
5001 00 00	7103 91 00	8108 10 90	8412 10 90	8421 21 90
5002 00 00	7103 99 00	8108 90 10	8412 21 10	8421 22 00
	7104 10 00	8109 10 10	8412 21 91	8421 29 10
5101 11 00	7104 20 00	8109 10 90	8412 21 99	8421 29 90
5101 19 00	7104 90 00	8111 00 11	8412 29 10	8421 39 10
5101 21 00	7105 10 00	8111 00 19	8412 29 50	8421 39 30
5101 29 00	7105 90 00	8112 11 00	8412 29 91	8421 39 51
5101 30 00	7106 10 00	8112 19 00	8412 29 99	8421 39 55
5102 10 10	7106 91 10	8112 20 10	8412 31 10	8421 39 71
5102 10 30	7106 91 90			

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

8421 39 75	8433 20 51	8443 21 00	8458 11 10	8462 41 10
8421 39 99	8433 20 59	8443 29 00	8458 11 91	8462 41 90
8422 19 00	8433 20 90	8443 30 00	8458 11 99	8462 49 10
8422 20 00	8433 30 10	8443 40 00	8458 19 10	8462 49 90
8422 30 00	8433 30 90	8443 50 11	8458 19 91	8462 91 10
8422 40 00	8433 40 10	8443 50 19	8458 19 99	8462 91 50
8423 20 00	8433 40 90	8443 50 90	8458 91 10	8462 91 91
8423 81 10	8433 51 00	8443 60 00	8458 91 90	8462 91 99
8423 81 30	8433 52 00	8444 00 10	8458 99 10	8462 99 10
8423 81 50	8433 53 10	8444 00 90	8458 99 90	8462 99 50
8423 81 90	8433 53 30	8445 11 00	8459 10 00	8462 99 91
8423 89 10	8433 53 90	8445 12 00	8459 21 10	8462 99 99
8423 89 90	8433 59 10	8445 13 00	8459 21 91	8463 10 10
8424 20 90	8433 59 90	8445 19 00	8459 21 99	8463 10 90
8424 30 10	8433 60 10	8445 20 00	8459 29 10	8463 20 00
8424 30 90	8433 60 90	8445 30 10	8459 29 91	8463 30 00
8424 81 10	8434 10 00	8445 30 90	8459 29 99	8463 90 10
8424 81 31	8434 20 00	8445 40 00	8459 31 00	8463 90 90
8424 81 39	8435 10 10	8445 90 00	8459 39 00	8464 10 00
8424 81 91	8435 10 90	8446 10 00	8459 40 10	8464 20 19
8424 81 99	8436 10 10	8446 21 00	8459 40 90	8464 20 11
8425 49 10	8436 10 90	8446 29 00	8459 51 00	8464 20 90
8425 49 90	8436 21 00	8446 30 00	8459 59 00	8464 90 00
8426 99 10	8436 29 00	8447 11 00	8459 61 10	8470 50 00
8426 99 90	8436 80 00	8447 12 00	8459 61 91	8471 10 10
8428 20 10	8437 10 00	8447 20 10	8459 61 99	8471 10 90
8428 20 30	8437 80 00	8447 20 91	8459 69 10	8471 20 10
8428 20 91	8438 10 10	8447 20 93	8459 69 91	8471 20 40
8428 20 99	8438 10 90	8447 20 99	8459 69 99	8471 20 50
8428 33 10	8438 20 00	8447 90 00	8459 70 00	8471 20 60
8428 33 90	8438 30 00	8448 11 00	8460 11 00	8471 20 90
8428 39 10	8438 40 00	8448 19 00	8460 19 00	8471 91 10
8428 39 91	8438 50 00	8449 00 00	8460 21 10	8471 91 40
8428 39 99	8438 60 00	8450 20 00	8460 21 90	8471 91 50
8428 90 10	8438 80 10	8450 90 00	8460 29 10	8471 91 60
8428 90 30	8438 80 91	8451 10 00	8460 29 90	8471 91 90
8428 90 50	8438 80 99	8451 29 00	8460 31 00	8471 92 10
8428 90 71	8439 10 00	8451 30 10	8460 39 00	8471 92 90
8428 90 79	8439 20 00	8451 30 90	8460 40 00	8471 93 10
8428 90 91	8439 30 00	8451 40 00	8460 90 10	8471 93 40
8428 90 99	8440 10 10	8451 50 00	8460 90 90	8471 93 50
8429 51 10	8440 10 20	8451 80 10	8461 10 00	8471 93 60
8429 51 90	8440 10 30	8451 80 90	8461 20 00	8471 93 90
8429 59 00	8440 10 40	8452 29 00	8461 30 00	8471 99 10
8432 10 10	8440 10 90	8453 10 00	8461 40 11	8471 99 30
8432 10 90	8441 10 10	8453 20 00	8461 40 19	8471 99 90
8432 21 00	8441 10 20	8453 80 00	8461 40 31	8473 30 00
8432 29 10	8441 10 30	8454 10 00	8461 40 39	8474 20 00
8432 29 30	8441 10 90	8454 20 11	8461 40 71	8474 80 00
8432 29 50	8441 20 00	8454 20 19	8461 40 79	8475 10 00
8432 29 90	8441 30 00	8454 20 90	8461 40 90	8475 20 00
8432 30 11	8441 40 00	8454 30 10	8461 50 11	8477 90 10
8432 30 19	8441 80 00	8454 30 90	8461 50 19	8477 90 90
8432 30 90	8442 10 00	8455 10 00	8461 50 90	8478 10 00
8432 40 10	8442 20 10	8455 21 00	8461 90 00	8479 20 10
8432 40 90	8442 20 90	8455 22 00	8462 10 10	8479 20 90
8432 80 00	8442 30 00	8455 30 10	8462 10 90	8479 30 10
8433 11 10	8442 40 00	8455 30 31	8462 21 10	8479 30 90
8433 11 51	8442 50 10	8455 30 39	8462 21 90	8479 40 00
8433 11 59	8442 50 30	8455 30 90	8462 29 10	8479 89 10
8433 11 90	8442 50 91	8456 10 00	8462 29 91	8479 89 30
8433 19 10	8442 50 99	8456 20 00	8462 29 99	8479 89 50
8433 19 51	8443 11 00	8456 30 00	8462 31 10	8479 89 60
8433 19 59	8443 12 00	8456 90 00	8462 31 90	8479 89 80
8433 19 70	8443 19 11	8457 10 00	8462 39 10	8480 10 00
8433 19 90	8443 19 19	8457 20 00	8462 39 91	8480 20 10
8433 20 10	8443 19 90	8457 30 00	8462 39 99	

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

8480 20 90	8515 29 90	8536 90 11	8541 40 91	8544 59 93
8480 30 10	8515 31 00	8536 90 19	8541 40 93	8544 59 99
8480 30 90	8515 39 11	8536 90 80	8541 40 99	8544 60 11
8480 41 00	8515 39 13	8537 10 10	8541 50 10	8544 60 13
8480 49 00	8515 39 19	8537 10 91	8541 50 90	8544 60 19
8480 50 00	8515 39 90	8537 10 99	8541 60 00	8544 60 91
8480 60 00	8515 80 10	8537 20 91	8541 90 00	8544 60 93
8480 71 00	8515 80 90	8537 20 99	8542 11 10	8544 60 99
8480 79 10	8516 50 00	8538 10 00	8542 11 30	8544 70 00
8480 79 90	8517 20 00	8538 90 10	8542 11 41	8545 11 00
	8517 30 00	8538 90 90	8542 11 43	8545 19 10
8501 10 10	8517 40 00	8539 10 10	8542 11 45	8545 19 90
8501 10 91	8517 81 10	8539 10 90	8542 11 51	8545 20 00
8501 10 93	8517 81 90	8539 21 10	8542 11 52	8545 90 10
8501 10 99	8517 82 00	8539 21 30	8542 11 53	8545 90 90
8501 20 10	8525 10 10	8539 21 91	8542 11 55	8546 10 00
8501 20 90	8525 10 90	8539 21 99	8542 11 61	8546 20 10
8501 31 10	8525 20 10	8539 22 10	8542 11 63	8546 20 91
8501 31 90	8525 20 90	8539 22 90	8542 11 65	8546 20 99
8501 32 10	8525 30 10	8539 29 10	8542 11 66	8546 90 10
8501 32 91	8525 30 91	8539 29 31	8542 11 72	8546 90 90
8501 32 99	8525 30 99	8539 29 39	8542 11 76	8547 10 10
8501 33 10	8530 10 00	8539 29 91	8542 11 81	8547 10 90
8501 33 91	8532 10 00	8539 29 99	8542 11 83	8547 20 00
8501 33 99	8532 21 00	8539 31 10	8542 11 85	8547 90 00
8501 34 10	8532 22 00	8539 31 90	8542 11 87	8548 00 00
8501 34 50	8532 23 00	8539 39 10	8542 11 92	8604 00 00
8501 34 91	8532 24 10	8539 39 30	8542 11 93	8607 11 00
8501 34 99	8532 24 90	8539 39 51	8542 11 94	8607 12 00
8501 40 10	8532 25 00	8539 39 59	8542 11 99	8607 19 01
8501 40 90	8532 29 00	8539 39 90	8542 19 10	8607 19 11
8501 51 10	8532 30 10	8539 40 10	8542 19 20	8607 19 18
8501 51 90	8532 30 90	8539 40 30	8542 19 30	8607 19 91
8501 52 10	8532 90 00	8539 40 90	8542 19 50	8607 19 99
8501 52 91	8533 10 00	8539 90 10	8542 19 70	8607 21 10
8501 52 93	8533 21 00	8539 90 90	8542 19 90	8607 21 90
8501 52 99	8533 29 00	8540 11 10	8542 20 10	8607 29 10
8501 53 10	8533 31 00	8540 11 30	8542 20 50	8607 29 90
8501 53 50	8533 39 00	8540 11 50	8542 20 90	8607 30 01
8501 53 91	8533 40 10	8540 11 80	8542 80 00	8607 30 10
8501 53 99	8533 40 90	8540 12 10	8542 90 00	8607 30 80
8501 61 10	8533 90 00	8540 12 30	8543 10 00	8607 91 11
8501 61 91	8534 00 11	8540 12 90	8543 20 00	8607 91 19
8501 61 99	8534 00 19	8540 20 10	8543 30 00	8607 91 91
8501 62 10	8534 00 90	8540 20 30	8543 80 10	8607 91 99
8501 62 90	8535 10 00	8540 20 90	8543 80 20	8607 99 11
8501 63 10	8535 21 00	8540 30 10	8543 80 80	8607 99 19
8501 63 90	8535 29 00	8540 30 90	8543 90 10	8607 99 30
8501 64 00	8535 30 10	8540 41 00	8543 90 90	8607 99 51
8502 11 90	8535 30 90	8540 42 00	8544 11 10	8607 99 59
8502 12 90	8535 40 00	8540 49 00	8544 11 90	8607 99 90
8502 13 91	8535 90 00	8540 81 00	8544 19 10	8608 00 10
8502 40 10	8536 10 10	8540 89 11	8544 19 90	8608 00 30
8502 40 90	8536 10 50	8540 89 19	8544 20 10	8608 00 91
8510 10 00	8536 10 90	8540 89 90	8544 20 91	8608 00 99
8510 20 00	8536 20 10	8540 91 00	8544 20 99	
8510 90 00	8536 20 90	8540 99 00	8544 30 10	8705 20 00
8514 10 10	8536 30 10	8541 10 10	8544 30 90	8705 30 00
8514 10 91	8536 30 90	8541 10 91	8544 41 10	8705 90 10
8514 10 99	8536 41 10	8541 10 99	8544 41 90	8705 90 30
8514 20 10	8536 41 90	8541 21 10	8544 49 11	8705 90 90
8514 20 90	8536 49 00	8541 21 90	8544 49 19	8707 10 10
8514 30 10	8536 50 00	8541 29 10	8544 49 91	8707 90 10
8514 30 90	8536 61 10	8541 29 90	8544 49 99	8708 10 10
8514 40 00	8536 61 90	8541 30 10	8544 51 00	8708 21 10
8515 21 00	8536 69 00	8541 30 90	8544 59 10	8708 29 10
8515 29 10	8536 90 01	8541 40 10	8544 59 91	8708 31 10

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

8708 39 10	8802 40 10	9018 50 90	9021 21 10	9024 10 10
8708 40 10	8803 10 10	9018 90 10	9021 21 90	9024 10 91
8708 50 10	8803 20 10	9018 90 20	9021 29 10	9024 10 93
8708 60 10	8803 30 10	9018 90 30	9021 29 90	9024 10 99
8708 70 10	8803 90 91	9018 90 41	9021 30 10	9024 80 10
8708 80 10		9018 90 49	9021 30 90	9024 80 91
8708 91 10	9018 11 00	9018 90 50	9021 40 00	9024 80 99
8708 92 10	9018 19 00	9018 90 60	9021 50 00	9027 20 10
8708 93 10	9018 20 00	9018 90 90	9021 90 10	
8708 94 10	9018 31 10	9019 10 10	9021 90 90	
8708 99 10	9018 31 90	9019 10 90	9022 11 00	9701 10 00
8708 99 30	9018 32 10	9019 20 00	9022 19 00	9701 90 00
8708 99 50	9018 32 90	9020 00 10	9022 21 00	9702 00 00
8708 99 92	9018 39 00	9020 00 90	9022 29 00	9703 00 00
8708 99 98	9018 41 00	9021 11 00	9022 30 00	9704 00 00
8713 10 00	9018 49 00	9021 19 10	9022 90 10	9705 00 00
8713 90 00	9018 50 10	9021 19 90	9022 90 90	9706 00 00
8714 20 00				

## ALLEGATO IVb

1. I dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari della Comunità elencati in appresso sono ridotti secondo il seguente calendario:

dal 1° gennaio 1994, saranno ridotti a sei settimi del dazio di base,  
 dal 1° gennaio 1996, saranno ridotti a cinque settimi del dazio di base,  
 dal 1° gennaio 1998, saranno ridotti a quattro settimi del dazio di base,  
 dal 1° gennaio 1999, saranno ridotti a tre settimi del dazio di base,  
 dal 1° gennaio 2000, saranno ridotti a due settimi del dazio di base,  
 dal 1° gennaio 2001, saranno ridotti a un settimo del dazio di base,  
 dal 1° gennaio 2002, saranno ridotti a 0:

8703 21 10	8704 22 10
8703 21 90	8704 22 91
8703 22 19	8704 22 99
8703 22 90	8704 23 10
8703 23 19	8704 23 91
8703 23 90	8704 23 99
8703 24 10	8704 31 10
8703 24 90	8704 31 31
8703 31 10	8704 31 39
8703 31 90	8704 31 91
8703 32 19	8704 31 99
8703 32 90	8704 32 10
8703 33 19	8704 32 91
8703 33 90	8704 32 99
8703 90 90	8704 90 00
8704 10 11	
8704 10 19	8706 00 11
8704 10 90	8706 00 19
8704 21 10	8706 00 91
8704 21 31	8706 00 99
8704 21 39	
8704 21 91	8707 10 90
8704 21 99	8707 90 90

2. I seguenti prodotti originari della Comunità sono ammessi al beneficio della sospensione dei dazi doganali all'importazione nei limiti di un contingente tariffario preferenziale annuo di 25 000 autoveicoli, aperto contemporaneamente all'entrata in vigore dell'accordo e aumentato del 5 % della base annuale a decorrere dal 1° gennaio 1993:

8703 21 10  
 8703 22 19  
 8703 23 19  
 8703 24 10  
 8703 31 10  
 8703 32 19  
 8703 33 19  
 8703 90 90

3. I seguenti prodotti originari della Comunità sono ammessi al beneficio della sospensione dei dazi doganali all'importazione nei limiti di un contingente tariffario preferenziale annuo di 5 000 autoveicoli, aperto contemporaneamente all'entrata in vigore dell'accordo e aumentato del 10 % della base annuale a decorrere dal 1° gennaio 1993:

ex 8703 21 10 (\*)  
 ex 8703 22 19 (\*)  
 ex 8703 23 19 (\*)  
 ex 8703 24 10 (\*)  
 ex 8703 31 10 (\*)  
 ex 8703 32 19 (\*)  
 ex 8703 33 19 (\*)  
 ex 8703 90 90 (\*)

(\*) Equipaggiati di impianto catalitico.

---

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

4. I seguenti prodotti originari della Comunità sono ammessi al beneficio della sospensione dei dazi doganali all'importazione nei limiti di un contingente tariffario preferenziale annuo di 100 unità, aperto contemporaneamente all'entrata in vigore dell'accordo e aumentato del 10 % della base annuale a decorrere dal 1° gennaio 1993:

8704 21 31  
8704 21 91  
8704 22 91  
8704 23 91  
8704 31 31  
8704 31 91  
8704 32 91

5. Il programma di liberalizzazione previsto dal presente allegato forma oggetto di periodica revisione da parte del Consiglio di associazione in conformità dell'articolo 4 dell'accordo.
-

ALLEGATO V

1. Entro il decimo anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Polonia sopprime il divieto di importare autoveicoli, telai e carrozzerie che abbiano dieci o più anni (calcolati a decorrere dall'anno successivo alla loro produzione) o di quelli di cui non è possibile determinare la data di produzione.

**Codice NC della tariffa doganale della Polonia**

8703 21 90  
8703 22 90  
8703 23 90  
8703 24 90  
8703 31 90  
8703 32 90  
8703 33 90  
ex 8706 00 11 (riguarda i telai di autoveicoli classificati nella voce 8704)  
ex 8706 00 19 (riguarda i telai di autoveicoli classificati nella voce 8703)  
8706 00 91 (riguarda i telai di autoveicoli classificati nella voce 8704)  
ex 8706 00 99  
8707 10 90

2. Entro il decimo anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Polonia sopprime il divieto di importare veicoli per il trasporto di merci, telai e carrozzerie che abbiano 6 o più anni (calcolati a decorrere dall'anno successivo alla loro produzione) o di quelli di cui non è possibile determinare la data di produzione.

**Codice NC della tariffa doganale della Polonia**

8704 10 11  
8704 10 19  
8704 10 90  
8704 21 10  
8704 21 39  
8704 21 99  
8704 22 10  
8704 22 99  
8704 23 10  
8704 23 99  
8704 31 10  
8704 31 39  
8704 31 99  
8704 32 10  
8704 32 99  
8704 90 00  
ex 8706 00 11 (riguarda solo i telai di autoveicoli classificati nella voce 8704)  
ex 8707 90 90 (riguarda solo i telai — inclusi i taxi — di autoveicoli classificati nella voce 8704)

3. Entro dieci anni dall'entrata in vigore dell'accordo, la Polonia sopprime il divieto di importare motori a due tempi per autoveicoli e autoveicoli equipaggiati di tali motori.

**Codice NC**

ex 8407 33 10  
ex 8407 33 90  
ex 8407 34 10  
ex 8407 34 30  
ex 8703 21 10  
ex 8703 21 90  
ex 8703 22 11  
ex 8703 22 19  
ex 8703 22 90  
ex 8703 23 11  
ex 8703 23 19  
ex 8703 23 90  
ex 8703 24 10  
ex 8703 24 90  
ex 8706 00 11  
ex 8706 00 19  
ex 8706 00 91  
ex 8706 00 99



---

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

4. Entro il quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Polonia abolisce le licenze d'importazione riguardanti:

- oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi,
- oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base,
- gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi.

Codice NC della tariffa doganale della Polonia

2709 00 10  
2709 00 90  
2710 00 31  
2710 00 33  
2710 00 35  
2710 00 37  
2710 00 39  
2710 00 51  
2710 00 55  
2710 00 59  
2700 10 69  
2711 11 00  
2711 12 11  
2711 12 19  
2711 12 91  
2711 12 93  
2711 12 99  
2711 13 10  
2711 13 30  
2711 13 90  
2711 14 00  
2711 19 00  
2711 21 00  
2711 29 00

---

ALLEGATO VI

Entro il quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Polonia abolisce le licenze d'esportazione riguardanti i seguenti prodotti:

**Codice NC della tariffa doganale della Polonia**

2701  
2704 00  
2710

---

ALLEGATO VII

## Merci di cui all'articolo 11

Codice NC	Designazione delle merci
2905 43	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Bozzime preparate ed appretti a base di sostanze amidacee
3823 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO VIIIa

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2 (\*)

I prodotti elencati nel presente allegato fruiscono di una riduzione del 50 % del prelievo.

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantità (in tonnellate)				
0207 10 51 0207 10 55 0207 23 11 0207 10 59 0207 23 19	Anatre	950	1 000	1 100	1 200	1 300
ex 0207 39 55 ex 0207 43 15	Pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati					
ex 0207 39 73 ex 0207 43 53	Petti e pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati					
ex 0207 39 77 ex 0207 43 63	Cosce e pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati					
0105 99 20 0207 10 71 0207 10 79 0207 23 51 0207 23 59	Oche	12 600	13 800	14 900	16 100	17 200
0207 39 53 0207 43 11						
0207 39 61 0207 43 23						
ex 0207 39 65 ex 0207 43 31	Ali intere, con o senza punta, di oche, fresche, refrigerate o congelate					
ex 0207 39 67 ex 0207 43 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche, fresche, refrigerate o congelate					
0207 39 71 0207 43 51						
0207 39 75 0207 43 61						
ex 0207 39 81 ex 0207 43 71	Paltò di oca, freschi; refrigerati o congelati					
ex 0207 39 85 ex 0207 43 90	Frattaglie, diverse dai fegati, fresche, refrigerate o congelate					

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantità (in tonnellate)				
0210 11 11 0210 11 19 0210 11 31 0210 11 39 0210 11 90 0210 12 11 0210 12 19 0210 12 90 0210 19 10 0210 19 20 0210 19 30 0210 19 40 0210 19 51 0210 19 59 0210 19 60 0210 19 70 0210 19 81 0210 19 89 0210 19 90	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
1108 13 00	Fecola di patate	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500
1601 00 91 1601 00 99	Salsicce essiccate o da spalmare Altre salsicce	1 650	1 800	1 950	2 100	2 250
1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Conserve di carni della specie domestica suina	7 000	7 700	8 300	9 000	9 600

(<sup>1</sup>) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO VIIIb

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2 (1)

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
0101 19 10	Cavalli vivi, da macello (*)	esenzione
0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Carni della specie suina diversa da quella domestica, fresche, refrigerate o congelate	esenzione
0206 80 91 0206 90 91	Fraguglie commestibili della specie equina, asinina o mulesca	5
0207 31 00 0207 50 10	Fegati grassi di oca o di anatra	esenzione (*)
0208 10 10	Altre carni e fraguglie commestibili di conigli domestici	7
0208 10 90 0208 20 00	Diverse da quelle di conigli domestici Cosce di rane	esenzione
0208 90 10	Di piccioni domestici	5
0208 90 30	Di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri	esenzione
0409 00 00	Miele naturale	25
0602 40 90	Rosai, anche innestati	6
0603 90 00	Fiori recisi	7
ex 0604 10 90 0604 91 10 0604 91 90	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: freschi	7
0604 99 10	Semplicemente essiccati	2
0604 99 90	Altri	14
0706 90 30	Rafani (Cochlearia armoracia)	7
0707 00 19	Cetrioli, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre)	16
ex 0709 20 00	Altri ortaggi, freschi o refrigerati: Asparagi, dal 1° ottobre al 31 gennaio	12
0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	esenzione
0710 80 59	Pimentù del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni dolci	5

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
0711 40 00	Cetrioli e cetriolini	12
0711 90 10	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni dolci	5
0712 20 00	Cipolle	8
ex 0712 90 90	Rafani ( <i>Cochlearia armoracia</i> )	esenzione
ex 0809 20 10	Amarene ( <i>Prunus cerasus</i> ), fresche, dal 1° maggio al 15 luglio	11 (*)
ex 0809 20 90	Amarene ( <i>Prunus cerasus</i> ), fresche, dal 16 luglio al 30 aprile	11
0809 40 90	Prugnoie	7
0810 20 10	Lamponi (*)	9
0810 20 90	Altre bacche (*)	5
0810 30 10	Ribes nero, fresco (*)	9
0810 30 30	Ribes rosso, fresco (*)	9
0810 30 90	Altre bacche (*)	5
0810 40 30	Frutti delle specie <i>Vaccinium myrtillus</i> (*)	esenzione
0810 40 50	Frutti del <i>Vaccinium macrocarpon</i> e del <i>Vaccinium corymbosum</i> (*)	3
0810 40 90	Altre bacche (*)	5
0811 10 90	Fragole (*)	13
ex 0811 20 19	Lamponi, con tenore, in peso, di zucchero non superiore a 13 % (*)	18
0811 20 31	Lamponi (*)	14
0811 20 39	Ribes nero (*)	10
0811 20 51	Ribes rosso (*)	10
0904 20 90	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , tritati o polverizzati	4
1602 20 10	Fegati di oca o di anatra	11
ex 1602 90 31	Selvaggina	8
ex 1602 90 31	Conigli	14
2001 90 20	Frutti del genere <i>Capsicum</i> , diversi dai peperoni dolci e dai pimenti	5
2005 90 10	Frutti del genere <i>Capsicum</i>	5

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
ex 2007 99 39	con tenore, in peso, di zucchero non superiore a 30 %: Frutta comprese nelle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi) 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30 e 0810 90 80	8
ex 2008 99 99	Frutta comprese nelle voci 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30 e 0810 90 80	6
2009 70 30	Succhi di mele, con densità non superiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> alla temperatura di 20 °C: di valore superiore a 8 ecu per 100 kg peso netto, addizionati di zuccheri	12
2009 70 93	di valore non superiore a 8 ecu per 100 kg peso netto, con tenore, in peso, di zucchero non superiore a 30 %	
2009 70 99	non addizionati di zuccheri	

(<sup>1</sup>) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(<sup>2</sup>) La classificazione in questo codice NC è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni della Comunità in materia.

(<sup>3</sup>) Non si applica il prelievo agricolo.

(<sup>4</sup>) Dazio minimo applicabile: riscossione minima di 2,2 ecu/100 kg peso netto.

(<sup>5</sup>) Fatti salvi gli accordi sul prezzo minimo d'importazione, allegati al presente documento.



Allegato agli allegati VIIIb e Xc**Accordo sul prezzo minimo d'importazione di talune frutta molli destinate alla trasformazione**

1. I prezzi minimi d'importazione per i seguenti prodotti sono stabiliti per ogni campagna di commercializzazione:

0810 20 10	Lamponi
0810 20 90	Altre bacche
0810 30 10	Ribes nero
0810 30 30	Ribes rosso
0810 30 90	Altre bacche
0810 40 30	Mirtilli neri
0810 40 50	Frutta delle specie <i>Vaccinium macrocarpon</i> e <i>Vaccinium corymbosum</i>
0810 40 90	Altre bacche
0811 10 11	Fragole
0811 10 19	Fragole
0811 10 90	Fragole
ex 0811 20 19	Lamponi
0811 20 31	Lamponi
0811 20 39	Ribes nero
0811 20 51	Ribes rosso

I prezzi minimi d'importazione sono stabiliti dalla Comunità di concerto con la Polonia, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi dei quantitativi importati e dell'andamento del mercato comunitario.

2. I prezzi minimi d'importazione sono applicati in conformità dei seguenti criteri:

- nei singoli trimestri di ciascuna campagna di commercializzazione il valore medio unitario di ciascun prodotto elencato nel paragrafo 1, importato nella Comunità, non deve essere inferiore al prezzo minimo d'importazione di tale prodotto;
- in ciascun periodo di due settimane il valore medio unitario dei singoli prodotti elencati nel paragrafo 1, importati nella Comunità, non può essere inferiore al 90 % del prezzo minimo d'importazione di tali prodotti, purché il quantitativo importato durante lo stesso periodo non sia inferiore al 4 % delle importazioni normali annue.

3. Qualora uno di questi criteri risulti non soddisfatto, la Comunità può adottare disposizioni affinché il prezzo minimo d'importazione sia rispettato per ciascuna spedizione dei prodotti considerati, importati dalla Polonia.

**ALLEGATO IX**

Entro il quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Polonia abolisce:

a) il divieto di importazione di alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol (voce 2207 10) e di vodka non aromatizzata (voce 2208 90);

b) i contingenti d'importazione per:

SA 2207 20  
2208 10  
2208 20  
2208 30  
2208 40  
2208 50  
ex 2208 90 (liquori e aperitivi).

c) le licenze d'importazione per:

SA 2203 00  
2204 10  
2204 21  
2204 29  
2204 30  
2205 10  
2205 90  
2206 00.

---

ALLEGATO Xa

## Disposizioni relative all'importazione nella Comunità di bovini vivi

1. Qualora il numero di animali stabilito nell'ambito del bilancio estimativo di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 risultasse inferiore a un quantitativo di riferimento, verrà aperto alle importazioni dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla RFCS un contingente tariffario globale pari alla differenza tra il quantitativo di riferimento e il numero di animali stabilito nel bilancio estimativo. Il quantitativo di riferimento sarà pari a:

- 217 800 nel 1992,
- 237 600 nel 1993,
- 257 400 nel 1994,
- 277 200 nel 1995,
- 297 000 nel 1996.

L'aliquota ridotta applicabile agli animali compresi in tale contingente è fissata al 25 % dell'importo totale del prelievo.

Le presenti disposizioni si applicano ai bovini vivi da ingrasso o da macello di peso vivo non inferiore a 160 kg e non superiore a 300 kg.

2. Qualora le previsioni indichino che le importazioni nella Comunità possono superare i 425 000 capi nell'arco di un anno, la Comunità può adottare misure di salvaguardia in conformità con il regolamento (CEE) n. 805/68, fatto salvo qualsiasi altro diritto sancito dal presente accordo.

In questo contesto, le importazioni di bovini vivi non coperte dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 saranno limitate ai vitelli di peso vivo non superiore a 80 kg. Tali importazioni saranno gestite in modo tale da garantire la regolarità delle forniture nell'anno in questione.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO Xb

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 4 (\*)

I quantitativi importati nell'ambito dei codici NC elencati nel presente allegato, ad eccezione dei codici 0104 e 0204 formano oggetto di una riduzione di prelievo del 20 % il primo anno, del 40 % il secondo anno e del 60 % per gli anni successivi.

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantità (in tonnellate)				
0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate (*)	4 000	4 400	4 800	5 200	5 600
0104 10 90 0104 20 10 0104 20 90 0204	Animali vivi della specie ovina o caprina (*) (*)  Carni di animali della specie ovina o caprina (*)	6 600	7 200	7 800	8 400	9 000
0103 92 19	Animali vivi della specie suina domestica	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400
0203 11 10 0203 21 10 0203 12 0203 22 0203 19 55 0203 29 55 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 59 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 59	Carni di animali della specie suina domestica,  (*) (*)	7 000	7 700	8 400	9 100	9 800
0105 91 00 0207 10 11 0207 10 15 0207 10 19 0207 21 10 0207 21 90	Polli	2 500	2 750	3 000	3 250	3 500
0207 39 11 0207 39 13 0207 39 15 0207 39 17 0207 39 21 0207 39 23 0207 39 27 0207 41 10 0207 41 11 0207 41 21 0207 41 31 0207 41 41 0207 41 51 0207 41 71 0207 41 90	Pezzi di polli	3 500	3 850	4 200	4 550	4 900

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantità (in tonnellate)				
0105 99 30 0207 10 31 0207 10 39 0207 22 10 0207 22 90 0207 39 31 0207 39 33 0207 39 35 0207 39 37 0207 39 41 0207 39 43 0207 39 45 0207 39 47 0207 39 51 0207 42 10 0207 42 11 0207 42 21 0207 42 31 0207 42 41 0207 42 51 0207 42 59 0207 42 71	Tacchini e tacchine	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400
0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	Latte scremato in polvere Latte intero in polvere Latte intero in polvere	3 000	3 250	3 550	3 800	4 100
0405 00 10	Burro	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400
0406	Formaggi	2 000	2 200	2 400	2 600	2 800
ex 0407 00	Uova di voluili, in guscio	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500
ex 0408 91 10 0408 99 10	Uova essiccate (*) Altre uova sgusciate	160	180	190	200	220
1008 10 00	Grano saraceno	3 200	3 500	3 800	4 100	4 350

(\*) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(\*) Sono d'applicazione le condizioni definite dall'accordo del 1981 tra la CEE e la Polonia per i prodotti delle specie ovina e caprina, integrato dall'accordo del 1990, salvo per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1 e i quantitativi previsti dal paragrafo 2 dell'accordo del 1981, che vengono sostituiti dai prodotti e quantitativi stabiliti in questo allegato.

(\*) Esclusi i filetti, considerati a parte.

(\*) Possibilità di convertire un certo quantitativo.

(\*) Qualora la Polonia, per un determinato anno, fruisca dell'assistenza finanziaria comunitaria, nell'ambito di operazioni triangolari, per l'esportazione di tale prodotto nell'URSS o in altri paesi, eccezion fatta per la Cecoslovacchia e l'Ungheria, che ricevono aiuti del G-24, i contingenti relativi al prodotto in questione sono ridotti in misura pari alle esportazioni che nell'anno considerato hanno goduto di sovvenzioni. Il contingente non può però essere inferiore a 3 650 t.

(\*) Qualora la Polonia, per un determinato anno, fruisca dell'assistenza finanziaria comunitaria, nell'ambito di operazioni triangolari, per l'esportazione di tale prodotto nell'URSS o in altri paesi, eccezion fatta per la Cecoslovacchia e l'Ungheria, che ricevono aiuti del G-24, i contingenti relativi al prodotto in questione sono ridotti in misura pari alle esportazioni che nell'anno considerato hanno goduto di sovvenzioni. Il contingente non può però essere inferiore a 6 000 t.

(\*) In equivalente uova essiccate: 1 kg di uova liquide = 0,26 kg di uova essiccate.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO XC

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 4 (1)

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5		
		Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	
0701 10 00	Patate da semina	290	5,6	320	4,2	340	2,8	370	2,8	400	2,8	
0701 90 90		2 900	14,4	3 200	10,8	3 400	7,2	3 700	7,2	4 000	7,2	
0703 10 11		210	9,6	230	7,2	250	4,8	270	4,8	290	4,8	
0703 10 19		107 000	9,6	116 500	7,2	126 000	4,8	136 000	4,8	145 500	4,8	
0703 10 90		1 100	9,6	1 200	7,2	1 300	4,8	1 400	4,8	1 500	4,8	
0703 20 00		450	9,6	490	7,2	530	4,8	570	4,8	610	4,8	
0703 90 00	140	10,4	150	7,8	170	5,2	180	5,2	190	5,2		
0704 10 10	Cavoli		13,6		10,2		6,8		6,8		6,8	
0704 10 90		Cavolfiori/cavoli broccoli		9,6		7,2		4,8		4,8	4,8	
0704 20 00		Cavolfiori di Bruxelles	550	12	600	9	650	6	700	6	750	6
0704 90 10		Cavoli bianchi e rossi		12		9		6		6		6
0704 90 90	altri		12		9		6		6		6	
0705 11 10	Lattughe a cappuccio		10,4		7,8		5,2		5,2		5,2	
0705 11 90		Lattughe a cappuccio	100	10,4	110	7,8	120	5,2	130	5,2	140	5,2
0705 19 00		altre lattughe a cappuccio		10,4		7,8		5,2		5,2		5,2
0705 21 00		Cicorie Witloof		10,4		7,8		5,2		5,2		5,2
ex 0706 10 00	Carote, fresche o refrigerate	550	13,6	600	10,2	650	6,8	700	6,8	750	6,8	
0706 90 11												
0706 90 19	Sedani-rapa, freschi o refrigerati	550	10,4	600	7,8	650	5,2	700	5,2	750	5,2	
0706 90 90	Radici vegetali, altre	180	13,6	200	10,2	210	6,8	230	6,8	250	6,8	
0707 00 11		Cetrioli	1 100	12,8	1 200	9,6	1 300	6,4	1 400	6,4	1 500	6,4
0708 10 10	Piselli freschi		8		6		4		4		4	
0708 20 10		Fagioli freschi	300	10,4	330	7,8	360	5,2	390	5,2	420	5,2
0708 20 90		Fagioli freschi		13,6		10,2		6,8		6,8		6,8
0708 90 00		altri legumi da granella		13,6		10,2		6,8		6,8		6,8

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5	
		Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)
0708 20 90	Fagioli (*)	350	13,6	380	10,2	410	6,8	450	6,8	480	6,8
0709 51 50	Funghi porcini	270	5,6	290	4,2	320	2,8	340	2,8	370	2,8
0709 60 30	Peperoni dolci	120	7,2	130	5,4	140	3,6	150	3,6	160	3,6
0710 21 00	Piselli congelati	1 600	14,4	1 750	10,8	1 900	7,2	2 050	7,2	2 200	7,2
0710 22 00	Fagioli congelati	9 500	14,4	10 500	10,8	11 500	7,2	12 500	7,2	13 000	7,2
0710 29 00	altri, congelati	1 300	14,4	1 400	10,8	1 500	7,2	1 650	7,2	1 750	7,2
0710 30 00	Spinaci, congelati	3 300	14,4	4 000	10,8	4 500	7,2	5 000	7,2	5 500	7,2
0710 80 90	Altri ortaggi o legumi, congelati	26 500	14,4	29 000	10,8	31 500	7,2	34 500	7,2	36 500	7,2
0710 90 00	Miscela di ortaggi o legumi, congelate	1 350	14,4	1 500	10,8	1 600	7,2	1 750	7,2	1 850	7,2
0712 10 00	Patate a fette, essiccate	130	12,8	140	9,6	150	6,4	170	6,4	180	6,4
0712 90 50	Carote, essiccate	1 400	12,8	1 500	9,6	1 650	6,4	1 800	6,4	1 900	6,4
0713 10 11	Piselli secchi, da semina		2		2		2		2		2
0713 10 19	Piselli secchi, altri		2		2		2		2		2
0713 20 10	Ceci, da semina		2		2		2		2		2
0713 31 10	Fagioli, da semina		2		2		2		2		2
0713 32 10	Fagioli Adzuki, da semina		2		2		2		2		2
0713 33 10	Fagioli comuni, da semina		2		2		2		2		2
0713 39 10	Altri fagioli comuni, da semina		2		2		2		2		2
0808 10 91	Miele, diverse dalle mele da sidro (*)		11,2		8,4		5,6		5,6		5,6
0808 10 93	(*)	1 100	6,4	1 200	4,8	1 300	3,2	1 400	3,2	1 500	2,4
0808 10 99	(*)		4,8		3,6		2,4		2,4		2,4
0809 40 11	Prugne (*)		12		9		6		6		6
0809 40 19		550	6,4	600	4,8	650	3,2	700	3,2	750	3,2
0811 10 11	Fragole (*) (*)		20,8		15,6		10,4		10,4		10,4
0811 10 19	Fragole (*)	850	20,8	950	15,6	1 000	10,4	1 100	10,4	1 150	10,4
0811 20 59	Monte di rovo o di gelbo		12		9		6		6		6
0811 20 90	altre		14,4		10,8		7,2		7,2		7,2
0811 90 50	Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)	10 500	12	11 500	9	12 500	6	14 000	6	14 500	6
0811 90 70	Frutti del genere Vaccinium		3,2		2,4		1,6		1,6		1,6
0811 90 90	altri		14,4		10,8		7,2		7,2		7,2

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5	
		Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)	Quantità (t)	Aliquota (%)
0813 20 00	Prugne secche		9,6		7,2		4,8		4,8		4,8
0813 50 19	Miscugli contenenti prugne		9,6		7,2		4,8		4,8		4,8
0813 50 91	Miscugli non contenenti prugne		8		6		4		4		4
0813 50 99	altre		9,6		7,2		4,8		4,8		4,8
0813 30 00	Mela, secche		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0813 40 30	Pere, secche		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0813 50 11	Miscugli non contenenti prugne		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0813 50 30	Miscugli di frutta a guscio, secche		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0813 10 00	Albicocche secche		5,6		4,2		2,8		2,8		2,8
0813 40 10	Pesche secche		5,6		4,2		2,8		2,8		2,8
0813 40 80	altre		4,8		3,6		2,4		2,4		2,4
ex 2001 10 00	Cetrioli in conserve	1 400	17,6	1 500	13,2	1 650	8,8	1 800	8,8	1 900	8,8
0711 90 30	Fungghi (*)										
2003 10 10	Fungghi in conserve (*)	28 840	10,8	29 680	9,6	31 080	8,4	32 480	8,4	33 880	8,4
2005 40 00	Piselli	270	19,2	300	14,4	320	9,6	340	9,6	370	9,6
2005 59 00	Fagioli in grani	1 100	19,2	1 200	14,4	1 300	9,6	1 418	9,6	1 500	9,6
ex 2007 99 31	Confetture di ciliege (*)										
2007 99 33	Confetture di fragole (*)										
2007 99 35	Confetture di lamponi (*)										
2008 80 50	Fragole (*)	280	16	300	12	330	8	360	8	380	8
2008 80 70	Fragole (*)	2 700	19,2	2 900	14,4	3 200	9,6	3 400	9,6	3 700	9,6
2008 80 99	Fragole	150	18,4	160	13,8	180	9,2	190	9,2	200	9,2
2009 70 19	Succhi di mele, altri	6 000	33,6	6 500	25,2	7 000	16,8	7 600	16,8	8 200	16,8

(\*) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Quotora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(†) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 2 ecu/100 kg peso netto.

(‡) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 2,4 ecu/100 kg peso netto.

(§) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 2,3 ecu/100 kg peso netto.

(¶) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 1,4 ecu/100 kg peso netto.

(||) Dazio minimo applicabile: con riscossione minima di 3 ecu/100 kg peso netto.

(#) A queste voci si applica il regime d'importazione stabilito dal regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio.

(\*) Dazio addizionale sullo zucchero (AD S/2) applicabile oltre al dazio di base.

(†) Dazio addizionale sullo zucchero (2 AD S/2) applicabile oltre al dazio di base.

(‡) Si applica l'accordo sul prezzo minimo d'importazione di cui nell'allegato all'allegato VIIIb.



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO XI

## Prodotti agricoli (NC 1-24)

All'entrata in vigore del presente accordo i dazi doganali sulle importazioni applicabili in Polonia ai prodotti originari della Comunità elencati nel presente allegato saranno ridotti di 10 punti percentuali.

0101 11 00	0406 90 81	0805 20 10	1202 20 00	2009 40 99
0102 10 00	0406 90 83	0805 20 30	1209 21 00	2009 60 11
0102 90 31	0406 90 85	0805 20 50	1209 91 10	2009 60 19
0103 10 00	0406 90 89	0805 20 70	1209 91 90	2009 60 51
0104 10 10	0406 90 91	0805 20 90	1211 90 30	2009 60 59
0104 20 10	0406 90 93	0805 30 10	1211 90 50	2009 60 71
	0406 90 97	0805 30 90	1212 10 99	2009 60 79
0403 10 02	0406 90 99	0805 40 00		2009 60 90
0403 10 04		0806 10 11	1509 10 90	2009 80 34
0403 10 06	0602 20 10	0806 10 15	1509 90 00	2009 80 39
0403 10 12	0602 99 10	0806 10 19	1515 11 00	2009 80 80
0403 10 14		0806 10 91	1801 00 00	2009 80 83
0403 10 16	0701 10 00	0806 10 99		2009 80 85
0403 10 22	0709 10 00	0806 20 11	1902 20 10	2009 80 93
0403 10 24	0709 60 10	0806 20 12	1902 20 30	2009 80 95
0403 10 26		0806 20 18		2009 80 99
0403 10 32	0801 10 10	0806 20 91	2005 70 00	2009 90 41
0403 10 34	0801 10 90	0806 20 92	2005 90 30	2009 90 49
0403 10 36	0801 20 00	0806 20 98	2005 90 50	2009 90 51
0403 90 11	0801 30 00	0807 10 10	2008 11 99	2009 90 59
0403 90 13	0802 11 10	0807 10 90	2008 70 61	2009 90 71
0403 90 19	0802 11 90	0807 20 00	2008 70 69	2009 90 73
0403 90 31	0802 12 90	0809 10 00	2008 70 71	2009 90 79
0403 90 33	0802 21 00	0809 30 00	2008 70 79	2009 90 91
0403 90 39	0802 22 00	0810 90 10	2008 70 91	2009 90 93
0403 90 51	0802 40 00	0813 40 10	2008 70 99	2009 90 99
0403 90 53	0802 90 10	0813 40 30	2009 11 11	
0403 90 59	0802 90 30	0813 40 50	2009 11 19	2204 10 11
0403 90 61	0802 90 90	0813 40 60	2009 11 91	2204 10 19
0403 90 63	0803 00 10	0813 40 80	2009 19 11	2204 10 90
0403 90 69	0803 00 90		2009 19 19	2204 21 10
0406 30 39	0804 10 00		2009 19 91	2204 21 21
0406 40 00	0804 20 10		2009 19 99	2204 21 23
0406 90 13	0804 20 90	1001 10 10	2009 20 11	2204 21 25
0406 90 15	0804 30 00	1001 10 90	2009 20 19	2204 21 29
0406 90 17	0804 40 10	1006 30 21	2009 20 91	2204 21 31
0406 90 19	0804 40 90	1006 30 23	2009 20 99	2204 21 33
0406 90 23	0804 50 00	1006 30 25	2009 30 11	2204 21 35
0406 90 27	0805 10 11	1006 30 27	2009 30 19	2204 21 39
0406 90 31	0805 10 15	1006 30 42	2009 30 31	2204 21 41
0406 90 33	0805 10 19	1006 30 44	2009 30 39	2204 21 49
0406 90 35	0805 10 21	1006 30 46	2009 30 51	2204 21 51
0406 90 37	0805 10 25	1006 30 48	2009 30 55	2204 21 59
0406 90 39	0805 10 29	1006 30 61	2009 30 59	2204 21 90
0406 90 50	0805 10 31	1006 30 63	2009 30 91	2204 21 99
0406 90 61	0805 10 35	1006 30 65	2009 30 95	
0406 90 63	0805 10 39	1006 30 67	2009 30 99	2204 30 91
0406 90 69	0805 10 41	1006 30 92	2009 40 11	2204 30 99
0406 90 71	0805 10 45	1006 30 94	2009 40 19	
0406 90 73	0805 10 49	1006 30 96	2009 40 30	
0406 90 75	0805 10 70	1006 30 98	2009 40 91	2301 10 00
0406 90 77	0805 10 90		2009 40 93	2304 00 00
0406 90 79				

Allegato XIIaRelativo all'articolo 44

1. Industria manifatturiera, ivi compresi i settori dei combustibili e dell'energia elettrica, l'industria metallurgica, il settore dell'ingegneria elettrica, il settore delle attrezzature di trasporto, l'industria chimica, l'industria dei materiali da costruzione, l'industria della carta e del legno, l'industria tessile, il settore delle pelli e dell'abbigliamento e il settore agroalimentare; sono invece esclusi le miniere, la lavorazione di pietre e metalli preziosi, la produzione di esplosivi, munizioni e armi, l'industria farmaceutica, la produzione di sostanze velenose, la produzione di alcool distillato, le linee elettriche ad alta tensione e i sistemi di condotte.

2. Costruzioni.

Allegato XIIbRelativo all'articolo 44

1. Miniere, lavorazione di pietre e metalli preziosi, produzione di esplosivi, munizioni e armi, industria farmaceutica, produzione di sostanze velenose, produzione di alcool distillato.

2. Servizi esclusi:

- i servizi finanziari di cui all'allegato XIIc;
- le attività di compravendita e i servizi di agenzia nei settori dei beni immobiliari e delle risorse naturali;
- i servizi legali, fatta eccezione per la consulenza legale in campo aziendale e in materia di diritto internazionale.

Allegato XIIc

Relativo agli articoli 44, 45 e 49

**SERVIZI FINANZIARI****Servizi finanziari - Definizioni:**

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

- A. tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione);  
(i) assicurazione sulla vita  
(ii) assicurazione generale
  2. riassicurazione e retrocessione;
  3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
  4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti;
- B. servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):
1. assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;
  2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
  3. leasing finanziario;
  4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
  5. fidejussioni e scoperti;
  6. compravendita, in conto proprio o per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:  
(a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.);  
(b) valuta straniera;  
(c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni;  
(d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.;  
(e) titoli trasferibili;  
(f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;
  7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;
  8. intermediazione di credito;

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

9. gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;
10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;
11. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti 1-10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazioni e strategie aziendali;
12. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari.

Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

- (a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
- (b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
- (c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

Allegato XIId

Relativo all'articolo 44

1. acquisto di proprietà statali nell'ambito del processo di privatizzazione;
2. proprietà, utilizzo, vendita e locazione di proprietà immobiliari;
3. attività di compravendita e di agenzia nei settori della proprietà immobiliare e delle risorse naturali;
4. servizi legali esclusi nell'Allegato XIIf;
5. linee elettriche ad alta tensione;
6. sistemi di condotte.

Allegato XIIe

Relativo all'articolo 44

- acquisto e vendita di risorse naturali;
- acquisto e vendita di terreni agricoli e forestali.

Allegato XIII

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 66 si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:
  - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche nell'atto di Parigi del 24 luglio 1971;
  - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione firmata a Roma il 26 ottobre 1961;
  - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale firmato a Budapest nel 1977 e modificato nel 1980;
  - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989);
2. Il Consiglio di associazione può decidere che il paragrafo 2 dell'articolo 66 si applichi ad altre convenzioni multilaterali.
3. Le parti contraenti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
  - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale nell'atto di Stoccolma del 1967 (Unione di Parigi);
  - accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi nell'atto di Stoccolma del 1967 (Unione di Madrid);
  - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti firmato a Washington nel 1970 (Unione del PCT).
4. Entro il termine della prima fase, la Polonia adeguerà la sua legislazione nazionale alle disposizioni sostanziali dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra 1977, emendato nel 1979).
5. Ai fini del paragrafo 3 del presente allegato e delle disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale, le parti contraenti sono la Polonia, la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, ciascuno per le proprie competenze nelle questioni attinenti alla proprietà industriale, intellettuale e commerciale coperte dalle suddette convenzioni o dall'articolo 75, paragrafo 1.
6. Le disposizioni del presente allegato e le disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale lasciano impregiudicata la competenza della Comunità economica europea e dei suoi Stati membri in materia di proprietà industriale, intellettuale e commerciale.



## PROTOCOLLO N. 1

sui prodotti tessili e sui capi d'abbigliamento dell'accordo europeo («accordo»)

*Articolo 1*

Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati «prodotti tessili») elencati all'allegato I dell'accordo tra la Comunità e la Polonia sul commercio dei prodotti tessili siglato il 19 giugno 1986 e applicato dal 1° gennaio 1987, modificato dal protocollo siglato a Bruxelles il 15 ottobre 1991, per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, e alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità e della tariffa doganale polacca per quanto riguarda gli aspetti tariffari.

*Articolo 2*

1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata, originari della Polonia ai sensi del protocollo 4 dell'accordo, vengono ridotti, fino ad eliminarli dopo sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo, secondo il seguente calendario:

- all'entrata in vigore dell'accordo, a cinque settimi del dazio di base;
- all'inizio del terzo anno, a quattro settimi del dazio di base;
- all'inizio del quarto anno, a tre settimi del dazio di base;
- all'inizio del quinto anno, a due settimi del dazio di base;
- all'inizio del sesto anno, a un settimo del dazio di base;
- all'inizio del settimo anno, sono aboliti i dazi residui.

2. I dazi doganali all'importazione applicabili in Polonia ai prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della tariffa doganale polacca, originari della Comunità ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo, vengono progressivamente aboliti conformemente all'articolo 10 dell'accordo.

3. Le aliquote dei dazi applicati alle reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili delle categorie elencate nell'allegato al regolamento (CEE) n. 636/82 del Consiglio previa trasformazione, fabbricazione o lavorazione in Polonia, vengono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo.

4. Le disposizioni degli articoli 11 e 12 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le parti.

*Articolo 3*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo e in attesa della conclusione dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, fino alla fine del 1992, gli aspetti quantitativi e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Polonia sono disciplinati dall'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Polonia e la Comunità economica europea, siglato il 19 giugno 1986 e applicato dal 1° gennaio 1987, modificato dal protocollo siglato a Bruxelles il 15 ottobre 1991.

Le parti convengono che, per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Polonia, l'articolo 25 paragrafo 2 e l'articolo 30 dell'accordo non si applicano durante il periodo di applicazione del suddetto accordo tessile tra la Polonia e la Comunità economica europea, modificato dal protocollo siglato a Bruxelles il 15 ottobre 1991.

2. La Polonia e la Comunità si impegnano a negoziare un nuovo protocollo sugli aspetti quantitativi e sulle altre questioni connesse ai loro scambi di prodotti tessili non appena i negoziati multilaterali dell'Uruguay Round avranno stabilito il futuro regime del commercio internazionale dei prodotti tessili. Nel nuovo protocollo sono determinate le modalità e il calendario di abolizione degli ostacoli non tariffari. Questo periodo è pari a metà del periodo che verrà deciso nei negoziati dell'Uruguay Round, e non inferiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il nuovo protocollo entrerà in vigore allo scadere dell'accordo sui prodotti tessili di cui al paragrafo 1.

3. In funzione dello sviluppo del commercio dei tessili tra le parti, del grado di accesso delle esportazioni tessili originarie della Comunità in Polonia e dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, nel nuovo protocollo si deve prevedere un notevole miglioramento del regime applicabile alle importazioni nella Comunità per quanto riguarda i livelli delle importazioni, i tassi di incremento, la flessibilità per i limiti quantitativi e l'abolizione di determinati limiti quantitativi, esaminandoli caso per caso. In deroga all'articolo

25. paragrafo 2 e all'articolo 30 dell'accordo, il nuovo protocollo prevederà anche un meccanismo di salvaguardia specifico per i tessuti.

4. Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti tessili in Polonia alla data di entrata in vigore dell'accordo

sono abolite durante il periodo previsto al paragrafo 2 per la soppressione delle restrizioni quantitative alle importazioni tessili nella Comunità. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, la Polonia non impone nuove restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente, salvo quanto disposto nell'ambito del meccanismo specifico di salvaguardia.

---

## PROTOCOLLO N. 2

sui prodotti CECA dell'accordo europeo («accordo»)

*Articolo 1*

Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nell'allegato I del protocollo stesso.

## CAPITOLO I

## Prodotti di acciaio CECA

*Articolo 2*

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Polonia vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- 1) all'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base;
- 2) si effettuano ulteriori riduzioni al 60, al 40, al 20, al 10 e allo 0 % del dazio di base all'inizio del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

*Articolo 3*

I dazi doganali applicabili in Polonia alle importazioni di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità vengono progressivamente aboliti conformemente all'articolo 10 paragrafo 3 dell'accordo, fatta eccezione per quelli applicabili ai prodotti di cui all'allegato II, che vengono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

*Articolo 4*

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Polonia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Polonia di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

## CAPITOLO II

## Prodotti di carbone CECA

*Articolo 5*

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di carbone CECA originari della Polonia

vengono progressivamente aboliti, al più tardi un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelli relativi ai prodotti e alle regioni di cui all'allegato III, che vengono aboliti entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

*Articolo 6*

I dazi doganali applicabili alle importazioni in Polonia di prodotti di carbone CECA originari della Comunità vengono progressivamente aboliti a norma dell'articolo 10 dell'accordo.

*Articolo 7*

1. Le restrizioni quantitative applicabili nella Comunità ai prodotti di carbone CECA originari della Polonia vengono abolite al più tardi un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle relative ai prodotti e alle regioni di cui all'allegato III, che vengono abolite entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, alle importazioni in Polonia dei prodotti di carbone originari della Comunità non si applicano né restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente.

## CAPITOLO III

## Disposizioni comuni

*Articolo 8*

1. Quanto segue è incompatibile con il corretto funzionamento dell'accordo, poiché può compromettere gli scambi tra la Comunità e la Polonia:

- i) tutti gli accordi di cooperazione o concentrazione tra imprese, le decisioni delle associazioni di imprese e le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o hanno l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza;
- ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sull'intero territorio, o in una parte considerevole, della Comunità o della Polonia;
- iii) qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatta eccezione per le deroghe concesse a norma del trattato CECA.

2. Tutte le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato che istituisce la CECA, del-

l'articolo 85 del trattato CEE e delle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di associazione adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Le parti riconoscono che, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1 iii), la Polonia può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio CECA, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

— il programma di ristrutturazione sia connesso ad una razionalizzazione globale e alla riduzione della capacità in Polonia,

— gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione e

— l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti.

Tenendo conto della situazione economica della Polonia, il consiglio di associazione decide se sia opportuno prolungare il periodo di cinque anni.

5. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato mediante uno scambio continuo di informazioni complete con l'altra parte relative all'importo, all'intensità e alla finalità dell'aiuto, e comunicando un piano di ristrutturazione dettagliato.

6. Se la Comunità o la Polonia ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il paragrafo 1, modificato dal paragrafo 4, e che

— le disposizioni di applicazione di cui al paragrafo 3 non siano sufficienti per risolvere la questione o,

— in mancanza di tali disposizioni, che tali pratiche causano o minacciano di causare pregiudizio agli interessi dell'altra parte o grave pregiudizio alla sua industria nazionale,

la parte lesa può prendere le misure appropriate a condizione che, entro 30 giorni, non si trovi nessuna soluzione attraverso le consultazioni, che devono essere tenute entro 30 giorni.

Nel caso di pratiche incompatibili con il paragrafo 1 iii), dette misure appropriate possono comprendere soltanto quelle adottate conformemente alle procedure e alle condizioni stabilite dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nonché da tutti gli altri strumenti negoziati nel suo ambito e applicabili tra le parti.

#### Articolo 9

Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti CECA tra le parti.

#### Articolo 10

Le parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal consiglio di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discuterà dell'esecuzione del presente protocollo.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO I

## Elenco dei prodotti CECA del carbone e dell'acciaio

2601 11 00	7207 20 57	7209 14 10	7212 21 11	7219 14 10
2601 12 00	7207 20 71	7209 14 90	7212 29 11	7219 14 90
2602 00 00	7208 11 00	7209 21 00	7212 30 11	7219 21 11
2619 00 10	7208 12 10	7209 22 10	7212 40 10	7219 21 19
2701 11 10	7208 12 91	7209 22 90	7212 40 91	7219 21 90
2701 11 90	7208 12 95	7209 23 10	7212 50 31	7219 22 10
2701 12 10	7208 12 98	7209 23 90	7212 50 51	7219 22 90
2701 12 90	7208 13 10	7209 24 10	7212 60 11	7219 23 10
2701 19 00	7208 13 91	7209 24 91	7212 60 91	7219 23 90
2701 20 00	7208 13 95	7209 24 99	7213 10 00	7219 24 10
2702 10 00	7208 13 98	7209 31 00	7213 20 00	7219 24 90
2702 20 00	7208 14 10	7209 32 10	7213 31 00	7219 31 10
2704 00 19	7208 14 91	7209 32 90	7213 31 00	7219 31 90
2704 00 30	7208 14 99	7209 33 10	7213 39 00	7219 32 10
7201 10 11	7208 14 99	7209 33 90	7213 41 00	7219 32 90
7201 10 19	7208 21 10	7209 34 10	7213 49 00	7219 33 10
7201 10 30	7208 21 90	7209 34 90	7213 50 10	7219 33 90
7201 10 90	7208 21 90	7209 41 00	7213 50 90	7219 34 10
7201 20 00	7208 22 10	7209 42 10	7214 20 00	7219 34 90
7201 30 10	7208 22 91	7209 42 90	7214 30 00	7219 35 10
7201 30 90	7208 22 95	7209 43 10	7214 30 00	7219 35 90
7201 40 00	7208 22 98	7209 43 90	7214 40 10	7219 90 11
7202 11 20	7208 23 10	7209 44 10	7214 40 91	7219 90 19
7202 11 80	7208 23 91	7209 44 90	7214 40 99	7220 11 00
7202 99 11	7208 23 95	7209 90 10	7214 50 10	7220 12 00
7203 10 00	7208 23 98	7210 11 10	7214 50 91	7220 20 10
7203 90 00	7208 24 10	7210 12 11	7214 50 99	7220 90 11
7204 10 00	7208 24 91	7210 12 19	7214 60 00	7220 90 31
7204 21 00	7208 24 99	7210 20 10	7215 90 10	7221 00 10
7204 29 00	7208 31 00	7210 31 10	7216 10 00	7221 00 90
7204 30 00	7208 32 10	7210 39 10	7216 21 00	7222 10 11
7204 41 10	7208 32 30	7210 41 10	7216 22 00	7222 10 19
7204 41 91	7208 32 51	7210 49 10	7216 31 11	7222 10 51
7204 41 99	7208 32 59	7210 50 10	7216 31 19	7222 10 59
7204 49 10	7208 32 91	7210 60 11	7216 31 91	7222 10 99
7204 49 30	7208 32 99	7210 60 19	7216 31 99	7222 30 10
7204 49 91	7208 33 10	7210 70 31	7216 32 11	7222 40 11
7204 49 99	7208 33 91	7210 70 39	7216 32 19	7222 40 19
7204 50 10	7208 33 99	7210 90 31	7216 32 91	7222 40 30
7204 50 90	7208 34 10	7210 90 33	7216 33 10	7224 10 00
7206 10 00	7208 34 90	7210 90 35	7216 33 90	7224 90 01
7206 90 00	7208 35 10	7210 90 39	7216 40 10	7224 90 09
7207 11 11	7208 41 00	7210 90 90	7216 40 90	7224 90 15
7207 11 19	7208 42 10	7211 11 00	7216 50 10	7224 90 30
7207 12 11	7208 42 30	7211 12 10	7216 50 90	7225 10 10
7207 12 19	7208 42 51	7211 12 90	7216 90 10	7225 10 91
7207 19 11	7208 42 59	7211 19 10	7218 10 00	7225 10 99
7207 19 15	7208 42 91	7211 19 91	7218 90 11	7225 20 10
7207 19 31	7208 42 99	7211 19 99	7218 90 13	7225 20 30
7207 20 11	7208 43 10	7211 21 00	7218 90 15	7225 30 00
7207 20 15	7208 43 91	7211 22 10	7218 90 19	7225 40 10
7207 20 17	7208 43 99	7211 22 90	7218 90 50	7225 40 30
7207 20 31	7208 44 10	7211 29 10	7219 11 10	7225 40 50
7207 20 33	7208 44 90	7211 29 91	7219 11 90	7225 40 70
7207 20 51	7208 45 10	7211 29 99	7219 12 10	7225 40 90
7207 20 55	7208 45 90	7211 30 10	7219 12 90	7225 50 10
	7208 90 10	7211 41 10	7219 13 10	7225 50 90
		7211 41 91	7219 13 90	7225 90 10
		7211 49 10		
		7211 90 11		
		7212 10 10		
		7212 10 91		

---

**XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI**

---

7226 10 10	7226 92 10	7227 90 30	7228 30 10	7301 10 00
7226 10 30	7226 99 11	7227 90 80	7228 30 30	
7226 20 10	7226 99 31		7228 30 80	7302 10 31
7226 20 31		7228 10 10	7228 60 10	7302 10 39
7226 20 51		7228 10 30	7228 70 10	7302 10 90
7226 20 71	7227 10 00	7228 20 11	7228 70 31	7302 20 00
7226 91 10	7227 20 00	7228 20 19	7228 80 10	7302 40 10
7226 91 90	7227 90 10	7228 20 30	7228 80 90	7302 90 10

---

*ALLEGATO II*

7201 10 11  
7201 10 19  
7201 10 30  
7201 10 90  
7201 20 00  
7201 30 10  
7201 30 90  
7201 40 00

—

*ALLEGATO III*

Prodotti e regioni indicati come eccezioni nell'articolo 7 del protocollo CECA

*Prodotti*

2601 11 00

2601 12 00

2602 00 00

2619 00 10

2701 11 00

2701 11 90

2701 12 10

2701 12 90

2701 19 00

2701 20 00

2702 10 00

2702 20 00

2704 00 19

2704 00 30

*Regioni*

Tutte le regioni:

— della Repubblica federale di Germania,

— del Regno di Spagna.

---



**PROTOCOLLO N. 3**

dell'accordo interinale concernente gli scambi tra la Polonia e la Comunità di prodotti agricoli trasformati non contemplati dall'allegato II del trattato CEE

*Articolo 1*

1. La Comunità accorda le concessioni tariffarie figuranti nell'allegato I per i prodotti agricoli trasformati originari della Polonia. Tuttavia, per le merci figuranti nell'allegato II, le riduzioni degli elementi mobili sono accordate nei limiti delle quantità ivi stabilite dalla Comunità.

A partire dal 1995 la Polonia accorderà per i prodotti agricoli trasformati originari della Comunità di cui all'allegato III le concessioni tariffarie stabilite in conformità del presente protocollo.

2. Il Consiglio di associazione può :

— ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo,

— aumentare le quantità di prodotti agricoli trasformati che beneficiano delle concessioni tariffarie stabilite dal presente protocollo.

3. Il Consiglio di associazione può sostituire le concessioni di cui al paragrafo 1 con un regime di importi compensativi, senza limitazioni quantitative, definito tenendo conto delle disparità di prezzo constatate sui mercati della Comunità e della Polonia per i prodotti agricoli che entrano nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco delle merci soggette a detti importi, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

*Articolo 2*

/i sensi degli articoli seguenti s'intende per:

-- «merci», i prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo,

-- «elemento agricolo dell'imposizione», la parte dell'imposizione corrispondente alle quantità di prodotti agricoli incorporati e dedotta dall'imposizione applicabile a questi prodotti quando vengano importati tal quali,

-- «elemento non agricolo dell'imposizione», la parte dell'imposizione ottenuta deducendo dall'imposizione totale l'elemento agricolo dell'imposizione,

— «prodotti di base», i prodotti agricoli che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci ai sensi del regolamento (CEE) n. 3033/80,

— «importi di base», l'importo calcolato per un prodotto di base conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3033/80 e che serve a determinare l'elemento mobile applicabile ad una merce particolare, conformemente a questo stesso regolamento.

*Articolo 3*

1. A partire dall'entrata in vigore dell'accordo la Comunità sopprime gradualmente l'elemento non agricolo dell'imposizione, secondo le scadenze figuranti nell'allegato I.

2. Per le merci per le quali l'allegato I prevede un elemento mobile (MOB), quest'ultimo è uguale a quello applicabile nei confronti dei paesi terzi.

3. Per le merci per le quali l'allegato I prevede un elemento mobile ridotto (MOBR), quest'ultimo è calcolato riducendo del 20 %, nel 1992, del 40 % nel 1993 e del 60 % a partire dal 1994 gli importi di base per i prodotti di base per i quali è accordata una riduzione del prelievo e riducendo rispettivamente del 10 %, 20 % e 30 % l'importo di base per gli altri prodotti di base. Questa riduzione dell'elemento mobile è accordata unicamente nei limiti dei contingenti tariffari stabiliti nell'allegato II; per le quantità eccedenti tali contingenti tariffari viene ripristinato l'elemento mobile applicabile nei confronti di qualsiasi paese terzo.

4. Gli elementi mobili sono sostituiti da elementi mobili ridotti per le merci aggiunte all'allegato III secondo la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

*Articolo 4*

1. La Polonia determina, anteriormente al 1° luglio 1994, l'elemento agricolo dell'imposizione delle merci di cui all'allegato III sulla base dei dazi applicabili nel 1994 all'importazione dei prodotti agricoli di base originari della Comunità che si considerano entrati nella fabbricazione di tali merci. Essa comunica queste informazioni alla commissione mista.

2. I dazi che la Polonia applicherà alle merci di cui all'allegato III dall'entrata in vigore dell'accordo fino al 31 dicembre 1994 sono quelli in vigore il 29 febbraio 1992; tuttavia, se in seguito alle riforme della politica agraria polacca l'incidenza dell'elemento agricolo dell'imposizione definita all'articolo 2 dovesse aumentare, la Polonia provvede a darne comunicazione al Consiglio di associazione che può accettare l'aumento del dazio in causa fino alla concorrenza di tale incidenza.

3. La Polonia riduce gradualmente l'imposizione applicabile alle merci di cui all'allegato III secondo le sca-

denze stabilite dal Consiglio di associazione. La soppressione dell'elemento non agricolo dell'imposizione sarà attuata entro il 1° gennaio 1999. La riduzione dell'elemento agricolo dell'imposizione sarà stabilita dal Consiglio di associazione sulla base delle concessioni applicabili ai prodotti di base.

*Articolo 5*

Le riduzioni degli elementi mobili, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, si applicano unicamente a partire dal 1° maggio 1992.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie dalla Polonia

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquote di dazio				
		di base	all'entrata in vigore	dopo un anno	finale	applicabile dopo anni (*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:					
0403 10	— Iogurt:					
da 0403 10 51 a 99	— aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	13+MOB	6,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
0403 90	— altri:					
da 0403 90 71 a 99	— aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	13+MOB	6,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:					
1517 10	— Margarina, esclusa la margarina liquida:					
1517 10 10	— avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	13+MOB	6,5+MOB	0+MOB	0+MOB	1
1517 90	— altri:					
1517 90 10	— avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore o uguale a 15 %	13+MOB	6,5+MOB	0+MOB	0+MOB	1
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):					
1704 10	— Gomme da masticare (Chewing-gum), anche rivestite di zucchero:					
1704 10 11 19	— aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	2+MOB MAX 23	0+MOBR MAX 23	0+MOBR MAX 23	0+MOBR MAX 23	0
1704 10 91 99	— aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	2+MOB MAX 18	0+MOBR MAX 18	0+MOBR MAX 18	0+MOBR MAX 18	0

(\*) Numero di anni dopo di che verrà applicata l'aliquota di dazio definitiva.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1704 90 10	-- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	9	9	9	9	
1704 90 30	-- Preparazione detta «cioccolato bianco»	4+MOB MAX 27+ AD S/Z	2+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
da 1704 90 51 a 99	-- altri	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	3+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
tranne 1704 90 55		6+MOB MAX 27+ AD S/Z	3+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	0+MOBR MAX 27+ AD S/Z	1
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	11	8,8	6,6	0	4
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	8	6,4	4,8	0	4
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	9	7,2	5,4	0	4
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:					
1806 10 10	-- non contenente o contenente, in peso meno di 65 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio:					
	---- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio inferiore o uguale a 5%:					
	----- dolcificato esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3	0	0	0	0
	----- altri	10	8	6	0	4
	---- altri:					
	----- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
	----- altri	10+MOB	5+MOB	0+MOB	0+MOB	1
1806 10 30	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %:					
	---- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
	---- altri	10+MOB	5+MOB	0+MOB	0+MOB	1

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1806 10 90	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %:					
	--- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
	--- altri	10+MOB	5+MOB	0+MOB	0+MOB	1
1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polvere, granuli e forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:					
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	
	-- altre:					
1806 20 50	--- aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
1806 20 70	--- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	19+MOB	12,7+MOB	6,3+MOB	0+MOB	2
1806 20 90	--- altre	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:					
1806 31	-- ripiene	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
1806 32	-- non ripiene	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
1806 90	- altre:					
da 1806 90 11 a 39	-- Cioccolato e prodotti di cioccolato	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1806 90 50	-- Prodotti a base di zucchero e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	9+MOB MAX 27+ AD S/Z	4,5+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao:					
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	12+MOB MAX 27+ AD S/Z	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
	--- altre	12+MOB MAX 27+ AD S/Z	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao	12+MOB MAX 27+ AD S/Z	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
1806 90 90	-- altre	12+MOB MAX 27+ AD S/Z	6+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	0+MOB MAX 27+ AD S/Z	1
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso non nominate né comprese altrove:					
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
1901 20	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
1901 90	- altri:					
	-- Estratti di malto:					
1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	8+MOB	4+MOB	0+MOB	0+MOB	1
1901 90 19	--- altri	8+MOB	4+MOB	0+MOB	0+MOB	1
1901 90 90	-- altri:					
	--- Preparazioni a base di farina di legumi da granella in forma di dischi essiccati al sole o pasta nota con nome di «papad»	0	0	0	0	
	--- altre	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:					

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	— Paste alimentari, non cotte né farcite né altrimenti preparate:					
1902 11	--- contenenti uova	12+MOB	6+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1902 19	--- altre	12+MOB	6+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1902 20	— Paste alimentari farcite, anche cotte o altrimenti preparate:					
1902 20 91 a 99	--- altre	13+MOB	7,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1902 30	— altre paste alimentari	10+MOB	5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1902 40	— Cuscus:					
1902 40 10	--- non preparato	12+MOB	6+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1902 40 90	--- altro	10+MOB	5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarsi di setacciature o forme simili:					
	— Succedanei di tapioca e di sago preparati a partire da patate o da altre fecole	10+MOB	5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
	— altri	2+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani precotti o altrimenti preparati:					
1904 10	— Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
1904 90	— altri:					
	--- Riso	3+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
	--- altri	2+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili;					
1905 10	— Pane croccante detto «Knäckebrot»	0+MOB MAX 24+ AD D/Z	0+MOB MAX 24+ AD S/Z	0+MOB MAX 24+ AD S/Z	0+MOB MAX 24+ AD S/Z	0
1905 20	— Pane con spezie (panpepato)	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
ex 1905 30	— Biscotti con aggiunta di dolcificanti, calde e cialdini:					
da 1905 30 11 a 59 e 99		13+MOB MAX 35+ AD S/Z	6,5+MOB MAX 35+ AD S/Z	0+MOB MAX 35+ AD S/Z	0+MOB MAX 35+ AD S/Z	1
	--- altri:					
	--- Cialde e cialdini:					

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1905 30 91	----- salate, anche ripiene	13+MOB MAX 30+ AD F/M	6,5+MOB MAX 30+ AD F/M	0+MOB MAX 30+ AD F/M	0+MOB MAX 30+ AD F/M	1
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	4+MOB	2+MOB	0+MOB	0+MOB	1
1905 90	- altri:					
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)	0+MOB MAX 20+ AD F/M	0+MOB MAX 20+ AD F/M	0+MOB MAX 20+ AD F/M	0+MOB MAX 20+ AD F/M	0
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
	-- altri:					
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 % in peso sulla materia secca	4+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
1905 90 40	--- Cialde e cialdini aventi un tenore di umidità superiore a 10 %	13+MOB MAX 30+ AD F/M	6,5+MOB MAX 30+ AD F/M	0+MOB MAX 30+ AD F/M	0+MOB MAX 30+ AD F/M	1
1905 90 45 e 55	--- Biscotti; prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	13+MOB MAX 30+ AD F/M	6,5+MOB MAX 30+ AD F/M	0+MOB MAX 30+ AD F/M	0+MOB MAX 30+ AD F/M	1
	--- altri:					
1905 90 60	----- con aggiunta di dolcificanti	13+MOB MAX 35+ AD S/Z	6,5+MOB MAX 35+ AD S/Z	0+MOB MAX 35+ AD S/Z	0+MOB MAX 35+ AD S/Z	1
1905 90 90	----- altri	13+MOB MAX 30+ AD F/M	6,5+MOB MAX 30+ AD F/M	0+MOB MAX 30+ AD F/M	0+MOB MAX 30+ AD F/M	1
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:					
2001 90	- altri:					
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	13+MOB	6,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati:					
2004 10	- Patate:					
	--- altre:					
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	11+MOB	5,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati:					
2005 20	— Patate:					
2005 20 10	— sotto forma di farina, semolino o fiocchi	11+MOB	5,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcoole, non nominate né comprese altrove:					
	— Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:					
2008 11	— Arachidi:					
2008 11 10	— Burro di arachidi	20	14,1	8,2	8,2	1
	— altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:					
2008 91 00	— Cuori di palma	7	7	7	7	—
2008 99	— altri:					
	— senza aggiunta di alcoole:					
	— senza aggiunta di zuccheri:					
2008 99 91	— Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	13+MOB	6,5+MOBR	0+MOBR	0+MOB	1
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
2101 10	— Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:					
	— Preparazioni:					
2101 10 99	— altri	13+MOB	6,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
2101 20	— Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:					
2101 20 10	— non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido fecola:					

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	--- Preparazioni a base di tè o di mate	0	0	0	0	0
	--- altri	6	4,4	4,4	4,4	0
2101 20 90	-- altri	13+MOB	6,5+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	1
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:					
2101 30 11	--- Cicoria torrefatta	18	12,9	7,7	7,7	1
2101 30 19	--- altri	2+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:					
2101 30 91	--- di cicoria torrefatta	22	15,3	8,6	8,6	1
2101 30 99	--- altri	2+MOB	0+MOBR	0+MOBR	0+MOBR	0
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:					
2102 10	- Lieviti vivi:					
2102 10 10	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	8	7,4	7,4	7,4	0
2102 10 90	-- altri	10	8,8	8,8	8,8	0
2102 20	- Lieviti morti; altri microorganismi monocellulari morti:					
	-- Lieviti morti:					
2102 20 11	--- in tavolette, cubi o presentazione simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	6	3	3	3	0
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	3	3	3	3	0
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:					
2103 10	- Salsa di soia:					
	-- a base di olio vegetale	12	8,2	4,4	4,4	1
	-- altra	5	4,4	4,4	4,4	0

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2103 20	- Salsa «ketchup» ed altre salse al pomodoro:					
	-- Salse a base di purea di pomodoro	6	6	6	6	0
	-- altre	16	11,5	7	7	1
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata:					
2103 30 90	-- Senapa preparata	7	6,5	6,5	6,5	0
2103 90	- altri:					
2103 90 90	-- altri:					
	--- contenenti pomodoro:					
	---- a base di olio vegetale	7	5,9	5,9	5,9	0
	---- altri	12	9	5,9	5,9	1
	---- altri:					
	---- a base di olio vegetale	12	9	5,9	5,9	1
	---- altri	5	5	5	5	0
2105	Gelati, anche contenenti cacao	12+ MOB MAX 27+ AD S/Z	6+ MOB MAX 27+ AD S/Z	0+ MOB MAX 27+ AD S/Z	0+ MOB MAX 27+ AD S/Z	1
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:					
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate					
2106 10 10	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	20	14,1	8,2	8,2	1
2106 10 90	-- altri	13+ MOB	6,5+ MOB	0+ MOB	0+ MOB	1
2106 90	- altre:					
2106 90 10	-- Preparazioni dette «fondute»	13+ MOB MAX 35 Ecu/ 100 kg/ netti	6,5+ MOBR MAX 30 Ecu/ 100 kg/ netti	0+ MOBR MAX 25 Ecu/ 100 kg/ netti	0+ MOBR MAX 25 Ecu/ 100 kg/ netti	1
2106 90 91	-- altre:					
	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola					

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ex 2106 90 91	----- Prodotti idrolizzati di proteine; autolisati di lievito	20	14,8	9,6	4,4	2
ex 2106 90 91	----- altri	20	14,8	9,6	4,4	2
2106 90 99	----- altri	13+MOB	6,5+MOB	0+MOB	0+MOB	1
2203	Birra di malto	14	10	7	7	1
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche prepara- ti con piante o con sostanze aromati- che:					
2205 10	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l:					
2205 10 10	--- con titolo alcolometrico effettivo in- feriore o uguale a 18 % vol	17 Ecu/hl	13,6 Ecu/hl	10,2 Ecu/hl	0	4
	--- con titolo alcolometrico effettivo su- periore a 18 % vol	1,4 Ecu/% vol/hl+ 10 Ecu/hl	1,1 Ecu/% vol/hl+ 8 Ecu/hl	0,8 Ecu/% vol/hl+ 6 Ecu/hl	0	4

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO II

Contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie della Polonia per le quali è concessa una riduzione dell'elemento mobile, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità 1 000 kg -				
		1992 (1990 x 1,1)	1993 (1990 x 1,2)	1994 (1990 x 1,3)	1995 (1990 x 1,4)	1996 ed oltre (1990 x 1,5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0403	Laticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di aromizzanti, di frutta o cacao:					
0403 10	- Iogurt:					
da 0403 10 51 a 99	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	11	12	13	14	15
0403 90	- altri:					
da 0403 90 71 a 99	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao					
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516;					
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:					
1517 10 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	11	12	13	14	15
1517 90	- altre:					
1517 90 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore o uguale a 15 %					
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco);	3 030	3 300	3 570	3 850	4 120
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	1 530	1 670	1 810	1 950	2 090
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:					
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	11	12	13	14	15

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1901 20	— Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	180	190	210	230	240
1901 90	— altri	1 170	1 280	1 390	1 490	1 600
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	260	280	310	330	350
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciatura o forme simili	29	32	34	37	39
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	95	105	110	120	130
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	1 120	1 220	1 330	1 430	1 530
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:					
2001 90	— altri:					
2001 90 40	--- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %					
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati:					
2004 10	— Patate:					
	--- Altre:					
2004 10 91	---- sotto forma di farina, semolino o fiocchi					
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati:					
2005 20	— Patate:	18	19	21	22	24
2005 20 10	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi					
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:  — Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:					

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008 11	-- Arachidi:					
2008 11 10	--- Burro di arachidi					
	- altri, compresi i miscugli diversi da quelli di cui alla voce 2008 19:					
2008 91 00	-- Cuori di palma					
2008 99	-- altri:					
	---- senza aggiunta di alcole:					
	----- senza aggiunta di zuccheri:					
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %					
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di caffè, tè o mate: cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
2101 10	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:					
	-- Preparazioni:					
2101 10 99	--- altri					
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate	11	12	13	14	15
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	220	240	260	280	300
2105	Gelati, anche contenenti cacao	46	50	55	59	63
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:					
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate	130	140	160	170	180
ex 2106 90	- altri	400	430	470	500	540
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009					
da 2202 91 a 99	- altre	11	12	13	14	15

## ALLEGATO III

0403 10 51	1902 30 90
0403 10 53	1902 40 10
0403 10 59	1902 40 90
0403 10 91	1903 00 00
0403 10 93	
0403 10 99	
0403 90 71	2001 90 30
0403 90 73	2001 90 40
0403 90 79	2004 90 10
0403 90 91	2008 11 10
0403 90 93	2008 91 00
0403 90 99	2008 99 85
	2008 99 91
0710 40 00	
0711 90 30	2101 10 11
	2101 10 19
1302 31 00	2101 10 91
	2101 10 99
1704 10 11	2101 20 10
1704 10 19	2101 20 90
1704 10 91	2101 30 11
1704 10 99	2101 30 19
1704 90 30	2101 30 91
1704 90 55	2101 30 99
	2102 10 10
1803 10 00	2102 10 31
1803 20 00	2102 10 39
1804 00 00	2102 10 90
1805 00 00	2102 20 11
	2102 20 19
	2102 20 90
1902 11 10	2102 30 00
1902 11 90	2103 10 00
1902 19 11	2106 90 10
1902 19 19	
1902 19 90	
1902 20 91	2203 00 10
1902 20 99	2203 00 90
1902 30 10	2205 10 10



## PROTOCOLLO N. 4

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

## TITOLO I

## DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

## Articolo 1

## Criteri di origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, sono considerati:

## 1) prodotti originari della Comunità:

- a) i prodotti che sono totalmente ottenuti nella Comunità;
- b) i prodotti che sono ottenuti nella Comunità e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Polonia;

## 2) prodotti originari della Polonia:

- a) i prodotti che sono totalmente ottenuti in Polonia;
- b) i prodotti che sono ottenuti in Polonia e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Comunità.

## Articolo 2

## Cumulo e attribuzione dell'origine

1. Nella misura in cui gli scambi tra la Comunità, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, in appresso denominata «RFCS», da un lato, e tra la Polonia e i suddetti due paesi, dall'altro, nonché tra ciascuno di questi paesi fra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si considerano parimenti:

A. prodotti originari della Comunità: i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1° che, dopo essere stati esportati dalla Comunità, non abbiano subito lavorazioni o trasformazioni in Ungheria o nella RFCS, ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari dell'uno o dell'altro dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) o paragrafo 2, lettera b) del presente protocollo che figurano negli accordi di cui sopra;

B. prodotti originari della Polonia: i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che, dopo essere stati esportati dalla Polonia, non abbiano subito lavorazioni o trasformazioni in Ungheria o nella RFCS ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari dell'uno o dell'altro dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2, lettera b) del presente protocollo, che figurano negli accordi di cui sopra.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b) e alle disposizioni del precedente paragrafo 1, e purché siano comunque soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, i prodotti ottenuti rimangono originari rispettivamente della Comunità o della Polonia solo se il valore dei prodotti messi in opera, originari della Comunità o della Polonia, rappresenta la percentuale più elevata del valore dei prodotti ottenuti. Negli altri casi, questi ultimi prodotti sono considerati come prodotti originari del paese in cui il valore aggiunto realizzato rappresenta la percentuale più elevata del loro valore.

Per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati originari di un altro dei paesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

## Articolo 3

## Prodotti totalmente ottenuti

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 lettera a), sono considerati «totalmente ottenuti» nella Comunità o in Polonia:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

2. L'espressione «loro navi» di cui al paragrafo 1, lettera f) si applica soltanto nei confronti delle navi:

- che sono immatricolate o registrate in Polonia o in uno Stato membro della Comunità,
- che battono bandiera della Polonia o di uno Stato membro della Comunità,
- che appartengono almeno per metà a cittadini della Polonia o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o in Polonia, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Polonia o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, alla Polonia, a loro enti pubblici o cittadini,
- il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini della Polonia o di Stati membri della Comunità,

— e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini della Polonia o di Stati membri della Comunità.

3. Le espressioni «la Polonia» e «la Comunità» comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Polonia.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi-officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Polonia, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

#### Articolo 4

##### Prodotti sufficientemente lavorati

1. Ai fini dell'articolo 1, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Nel presente protocollo, per «capitoli» e «voci» s'intendono i capitoli e le voci doganali (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il «sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci» (qui di seguito denominato «sistema armonizzato» o SA).

Per «classificato» s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce doganale.

2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 della lista di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

- a) Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Polonia, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Polonia.
- b) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «valore» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o — qualora esso non sia noto né verificabile — il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il presente paragrafo si applica *mutatis mutandis* quando è necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

c) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché includa il valore di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione, dedotte le imposte interne rimborsate o rimborsabili quando il prodotto ottenuto è esportato.

d) Per «valore in dogana» s'intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Polonia;

f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

#### Articolo 5

##### Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Polonia, non ha rilevanza il fatto che l'energia elettrica, il combustibile, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto oppure tutti i materiali e prodotti utilizzati durante la fabbricazione che non entrano e non erano destinati a entrare nella composizione finale del prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

#### Articolo 6

##### Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e fanno parte della sua normale attrezzatura e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.

#### Articolo 7

##### Assortimenti

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato sono considerati originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

#### Articolo 8

##### Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati dal territorio della Comunità in quello della Polonia ovvero, quando si applica l'articolo 2, dell'Ungheria o della RFCS, e viceversa, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Polonia o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e della Polonia, ovvero, quando si applica l'articolo 2, dell'Ungheria o della RFCS, all'oc-

correnza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi abbiano subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantire la buona conservazione.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:

a) un documento di trasporto unico rilasciato nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

— una descrizione esatta delle merci,

— la data di scarico e ricarico delle merci o, eventualmente, del loro imbarco e sbarco, con l'indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati,

— la certificazione delle condizioni in cui si è effettuata la sosta delle merci nel paese di transito;

c) o, in assenza dei documenti suddetti, qualsiasi documento probatorio.

#### Articolo 9

##### Clausola territoriale

Le condizioni stabilite nel presente titolo, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno ripetute senza interruzione nel territorio della Comunità o della Polonia fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 2.

Gli eventuali prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Polonia verso un altro paese e reimportati sono considerati, fatte salve le pertinenti disposizioni dell'articolo 2, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

— che le merci di ritorno sono le stesse che erano state esportate, e

— che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione.

#### TITOLO II

##### PROVA DELL'ORIGINE

#### Articolo 10

##### Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III.

#### Articolo 11

##### Normale procedura di rilascio dei certificati

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, sul modulo il cui modello figura all'allegato III del presente protocollo, che deve essere compilato conformemente allo stesso.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le domande di certificati EUR.1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta con la domanda di certificato EUR.1 ogni utile documento giustificativo, atto a fornire la prova che le merci da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato EUR.1.

L'esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le giustificazioni supplementari che le medesime ritengano necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario delle merci ammissibili al regime preferenziale, nonché da accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e del processo di fabbricazione delle merci da parte delle suddette autorità.

L'esportatore è tenuto a conservare per almeno due anni i documenti giustificativi di cui al presente paragrafo.

3. Il certificato EUR.1 può esser rilasciato solo se è idoneo a costituire titolo giustificativo per l'applicazione dell'accordo.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità economica europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Polonia se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Polonia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni di cumulo dell'articolo 1 o dell'articolo 2, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o della Polonia sono abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Polonia.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Poiché il certificato EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e di contingentamento preferenziale previsto dall'accordo, spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per la verifica dell'origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato EUR.1

7. Al fine di accertare se siano soddisfatte le condizioni per il rilascio dei certificati EUR.1 le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi e di procedere a tutti i controlli che esse ritengano utili.

8. Spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione accertare che il modulo di cui al paragrafo 1 sia compilato correttamente. Esse verificano in particolare che la rubrica riservata alla descrizione delle merci sia stata riempita in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta. A tale scopo, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza spaziature. Se la rubrica non viene completamente riempita, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

9. La data di rilascio del certificato deve essere indicata nella casella riservata alle autorità doganali.

10. Il certificato EUR.1 viene rilasciato al momento dell'esportazione delle merci a cui si riferisce dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione. Esso viene tenuto a disposizione dell'esportazione dal momento in cui l'esportazione viene realmente effettuata o assicurata.

#### Articolo 12

##### Certificati EUR.1 di lunga durata

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 10, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono rilasciare un certificato EUR.1 quando soltanto una parte delle merci alle quali esso si riferisce sono esportate; si tratta, in questo caso, di un certificato che copre tutta una serie di esportazioni della stessa merce dallo stesso esportatore allo stesso importatore, avente una validità massima di un anno a decorrere dalla data del rilascio, in appresso denominato «certificato LT».

2. I certificati LT sono rilasciati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, a discrezione delle autorità doganali dello Stato di esportazione e in base alla loro valutazione dell'esigenza di ricorrere a tale procedura, soltanto qualora si ritenga che il carattere originario delle merci rimanga costante durante il periodo di validità del certificato LT. Se una o più merci non sono più coperte dal certificato LT, l'esportatore deve informarne immediatamente le autorità doganali che hanno rilasciato il certificato.

3. Ove si ricorra alla procedura del certificato LT, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

4. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve essere vidimata, conformemente alla procedura abituale, dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

5. Nella casella n. 7 del certificato EUR.1 deve figurare una delle seguenti frasi:

«CERTIFICADO LT VALIDO HASTA EL ...»  
 «LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL ...»  
 «LT-CERTIFICAT GÜLTIG BIS ...»  
 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΛΤ ΙΕΧΥΟΝ ΜΕΧΡΙ ...»  
 «LT-CERTIFICATE VALID UNTIL ...»  
 «CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU ...»  
 «CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL ...»  
 «LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT-EN MET ...»  
 «LT-CERTIFICADO VALIDO ATE ...»  
 «LT-SWIADECTWO WAZNE DO ...»  
 «LT-BIZONYITVANY ÉRVÉNYES ...-IG»  
 «LT-OSVÉDCÉNI PLATNÉ DO ...»

(con la data in cifre arabe).

6. Non è prescritta l'indicazione nelle caselle n. 8 e n. 9 del certificato LT di marche e numeri, numero e natura dei colli, peso lordo (kg) o altre misure (l, m<sup>3</sup>, ecc.). La casella n. 8 deve tuttavia contenere una descrizione e designazione delle merci abbastanza precisa da permettere l'identificazione.

7. In deroga all'articolo 17, il certificato LT deve essere presentato all'ufficio doganale di importazione al più tardi al momento della prima importazione delle merci a cui il certificato si riferisce. Se l'importatore effettua le operazioni di sdoganamento presso più uffici doganali dello Stato di importazione, le autorità doganali possono chiedergli di fornire una copia del certificato LT a ciascuno di tali uffici.

8. Quando alle autorità doganali è stato presentato un certificato LT, la prova del carattere originario delle merci importate è fornita, per tutta la durata di validità del suddetto certificato, da fatture rispondenti ai seguenti requisiti:

- a) se in una fattura figurano prodotti originari della Comunità o di uno dei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo e prodotti non originari, l'esportatore è tenuto ad effettuare una chiara distinzione tra queste due categorie;
- b) l'esportatore è tenuto ad indicare su ogni fattura il numero del certificato LT a cui le merci si riferiscono, nonché la data limite di validità del suddetto certificato ed a menzionare il paese o i paesi di cui le merci sono originarie.

L'apposizione sulla fattura, da parte dell'esportatore, del numero del certificato LT nonché dell'indicazione del paese di origine equivale alla dichiarazione che le merci rispondono ai requisiti previsti dal presente protocollo per l'ottenimento dell'origine preferenziale negli scambi tra la Comunità e la Polonia.

Le autorità doganali del paese di esportazione possono esigere che le diciture suddette da apporre sulla fattura siano convalidate dalla firma a mano seguita dall'indicazione per esteso del nome e cognome della persona che firma;

- c) la descrizione e la designazione delle merci sulle fatture devono essere sufficientemente particolareggiate da far apparire chiaramente che le merci figurano anche sul certificato LT a cui le fatture si riferiscono;
- d) le fatture possono essere compilate soltanto per merci esportate durante il periodo di validità del certificato LT a cui si riferiscono. Esse possono essere tuttavia presentate all'ufficio doganale del luogo di importazione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di emissione da parte dell'esportatore.

9. Nell'ambito della procedura del certificato LT, le fatture conformi ai requisiti di cui al presente articolo possono essere compilate e/o trasmesse mediante sistemi di telecomunicazione o elaboratori elettronici. Tali fatture sono accettate dalle dogane del paese di importazione quale prova del carattere originario delle merci importate, secondo le modalità fissate dalle autorità doganali di tale paese.

10. Qualora le autorità doganali dello Stato di esportazione constataino che un certificato e/o una fattura redatti in conformità del presente articolo non sono validi per le merci fornite, esse ne informano immediatamente le autorità doganali dello Stato di importazione.

11. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Polonia concernenti le formalità doganali e l'uso dei documenti doganali.

### Articolo 13

#### Rilascio a posteriori del certificato EUR.1

1. In via eccezionale, il certificato EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci a cui si riferisce, quando non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, nella domanda presentata l'esportatore deve:

- indicare luogo e data di spedizione delle merci a cui si riferisce il certificato EUR.1,
- attestare che non è stato rilasciato nessun certificato EUR.1 al momento dell'esportazione delle merci di cui trattasi e precisarne i motivi.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΝ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITADO A POSTERIORI», «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIĘ», «KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL», «VYSTAVENO DODATĚCNĚ».

4. Le menzioni di cui al paragrafo 3 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

#### Articolo 14

##### Rilascio di duplicati del certificato EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione che sono in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle menzioni seguenti:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «DUPLIKÁT», «MÁSOLAT».

3. Le menzioni di cui al paragrafo 2 vengono apposte nella rubrica «Osservazioni» del certificato EUR.1.

4. Il duplicato su cui deve essere riprodotta la data del certificato EUR.1 originale ha efficacia a decorrere da tale data.

#### Articolo 15

##### Procedura semplificata di rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 11, 13, e 14 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato esportatore, al momento dell'esportazione, né la merce, né la domanda di un certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 11 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità doganali, che la casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve:

a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;

b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 «Osservazioni» del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

«PROCEDIMIENTO SEMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ΑΠΛΟΥΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VEEENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «UPROSZCZONA PROCEDURA», «EGYSZERUSÍTETT ELJÁRÁS», «ZJEDNODUSENÉ RÍZENÍ».

5. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1, viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 «Richiesta di controllo», del certificato EUR.1, il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:

a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;

b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno due anni;

c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 27 del presente protocollo.

9. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2, all'esportatore che non offra tutte le garanzie che esse ritengano utili. Le autorità doganali possono rifiutare l'autorizzazione in ogni momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto ad informare le autorità doganali, secondo le modalità da esse determinate, delle spedizioni che intende effettuare, per consentire loro di procedere ad un eventuale controllo prima della spedizione della merce.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i controlli dell'esportatore autorizzato ritenuti necessari. L'esportatore deve accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Polonia relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

#### Articolo 16

##### Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale o da altre autorità competenti cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Quando prodotti originari della Comunità o della Polonia, importati in una zona franca sotto scorta di un certificato EUR.1, subiscono una lavorazione o una trasformazione, le autorità doganali competenti devono rilasciare, su domanda dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione cui si è proceduto sono conformi alle disposizioni del presente protocollo.

3. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

4. Il certificato sostitutivo, è rilasciato in base a domanda scritta da parte del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

#### Articolo 17

##### Validità dei certificati

1. Il certificato EUR.1 deve essere presentato entro quattro mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato d'esportazione all'ufficio doganale dello Stato importatore nel quale sono introdotte le merci.

2. I certificati EUR.1 presentati alle autorità doganali dello Stato importatore una volta scaduto il termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. In altri casi di presentazione in ritardo, le autorità doganali dello Stato importatore possono accettare i certificati EUR.1 se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

#### Articolo 18

##### Esposizioni

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Polonia per un'esposizione in un paese diverso dalla Polonia o da uno Stato membro della Comunità e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Polonia o nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino le condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o della Polonia e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova:

- a) che un esportatore ha spedito tali merci dalla Comunità o dalla Polonia nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;
- b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Polonia o nella Comunità;
- c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Polonia o nella Comunità nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;
- d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato EUR.1 con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo



dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare della natura delle merci e delle condizioni in cui esse sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale — diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere — durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

#### Articolo 19

##### Presentazione dei certificati

Il certificato EUR.1 deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalla legge di tale Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

#### Articolo 20

##### Importazione con spedizioni scaglionate

Fermo restando l'articolo 4, paragrafo 3 del presente protocollo, quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo, smontato o non smontato, rientrante nei capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come costituente un solo articolo e può essere presentato un certificato EUR.1 per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

#### Articolo 21

##### Conservazione dei certificati

I certificati EUR.1 vengono conservati dalle autorità doganali dello Stato importatore secondo le norme vigenti in tale Stato.

#### Articolo 22

##### Formulario EUR.2

1. Fatto salvo l'articolo 10, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5 110 ecu viene dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.

2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.

3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.

4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.

5. Le disposizioni degli articoli 17, 19 e 21 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2.

#### Articolo 23

##### Discordanze

La constatazione di lievi discordanze tra le menzioni esistenti nel certificato EUR.1 o nel formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi corrispondono alle merci presentate.

#### Articolo 24

##### Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono considerati prodotti originari, senza che sia necessario presentare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare un formulario EUR.2, i prodotti oggetto di piccole spedizioni a privati o contenuti nei bagagli dei passeggeri, a condizione che non si tratti di importazioni a carattere commerciale, o che si sia dichiarato che essi soddisfano ai requisiti per l'applicazione dell'accordo e che non vi sia alcun dubbio sulla veridicità di detta dichiarazione.

2. Sono considerate prive di valore commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, purché sia evidente, per la loro natura e quantità, che non sono destinate ad usi commerciali.

Inoltre, il valore totale di questi prodotti non deve superare 365 ecu per i piccoli pacchetti e 1 025 ecu per il contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

#### Articolo 25

##### Importi espressi in ecu

1. Gli importi nella moneta nazionale dello Stato esportatore equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dallo Stato esportatore e notificati alle altre parti dell'accordo. Se gli importi sono superiori agli importi corrispondenti fissati dallo Stato d'importazione, quest'ultimo li accetta se la merce è fatturata nella moneta dello Stato d'esportazione o di un altro dei paesi elencati nell'articolo 2 del presente protocollo.

Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese considerato.

2. Fino al 30 aprile 1993 incluso, l'ecu da utilizzare nella moneta nazionale di un determinato paese è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ecu in vigore al 3 ottobre 1990. Per ogni periodo successivo di due anni, esso è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ecu in vigore il primo giorno feriale del mese di ottobre dell'anno precedente il periodo di due anni.

### TITOLO III

#### COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

#### Articolo 26

##### Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi

Le autorità doganali degli Stati membri e quelle della Polonia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

#### Articolo 27

##### Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative alla reale origine della merce in questione.

2. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati EUR.1, le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le copie dei certificati EUR.1 e i documenti di esportazione ad essi relativi.

3. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente protocollo, la Polonia e gli Stati membri della Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati EUR.1, compresi quelli rilasciati in base all'articolo 11, paragrafo 5, e dei formulari EUR.2, nonché dell'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti.

4. Quando un certificato EUR.1 è stato rilasciato alle condizioni previste all'articolo 11, paragrafo 5, e si riferisce a merci riesportate tali quali, le autorità doganali dello Stato di destinazione devono poter ottenere, nell'ambito della cooperazione amministrativa, le copie conformi del certificato e dei certificati EUR.1 rilasciati anteriormente e riguardanti dette merci.

5. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato di importazione rinviano il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2, o una fotocopia dei suddetti documenti, alle autorità doganali dello Stato di esportazione, indicando, all'occorrenza, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse allegano ai certificati EUR.1 e ai formulari EUR.2 ogni documento commerciale, o copia dello stesso, nonché ogni informazione che hanno potuto ottenere e che faccia ritenere che le menzioni riportate sui suddetti certificati o formulari sono inesatte.

6. Se decidono di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dell'accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore lo svincolo delle merci, con riserva delle misure conservative giudicate necessarie.

7. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di stabilire se il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2 contestati si applicano alle merci in causa e se tali merci possono realmente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo, oppure qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del do-

cumento in questione o l'effettiva origine delle merci, le autorità richiedenti le escludono dal regime preferenziale previsto dall'accordo, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

8. Le controversie che le autorità doganali dello Stato di importazione e dello Stato di esportazione non riescano a comporre e che diano adito a controversie circa l'interpretazione del presente protocollo vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale.

9. Tutte le controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione vengono risolte in base alla legislazione di detto Stato.

10. Qualora dalla procedura di controllo o da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, la Comunità o la Polonia, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra parte, procedono o fanno procedere al più presto ad indagini adeguate per identificare e prevenire tali inadempienze e, a questo fine, possono invitare l'altra parte a partecipare alle indagini.

11. Qualora dalla procedura di controllo e da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, le merci sono accettate come prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento delle procedure cui è stato fatto ricorso della cooperazione amministrativa prevista dal presente protocollo, compresa in particolare, la procedura di controllo.

Analogamente, alle merci è rifiutato il trattamento di prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento della procedura di controllo.

#### Articolo 28

##### Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di fare ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

#### Articolo 29

##### Zone franche

Gli Stati membri e la Polonia adottano ogni misura necessaria ad evitare che le merci che sono state scambiate sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

#### TITOLO IV

##### CEUTA E MELILLA

#### Articolo 30

##### Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione «Comunità» utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione «prodotti originari della Comunità» non rientrano i prodotti originari di Ceuta e di Melilla.

2. Il presente protocollo si applica, *mutatis mutandis*, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 31.

#### Articolo 31

##### Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 1 ed i riferimenti a detto articolo si applicano *mutatis mutandis* al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 8, sono considerati:

1) prodotti originari di Ceuta e a Melilla:

a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e a Melilla,

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e a Melilla e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari della Polonia o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

- 2) prodotti originari della Polonia:
- a) i prodotti totalmente ottenuti in Polonia;
  - b) i prodotti ottenuti in Polonia e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione:
    - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo, oppure
    - ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta, di Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
3. Ceuta e Melilla sono considerate un solo territorio.
4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le menzioni «Polonia» e «Ceuta» o «Melilla» nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di «prodotti originari di Ceuta o di Melilla», il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.
5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire l'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI FINALI

## Articolo 32

## Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione procede ogni due anni, o quando la Polonia o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'attuazione delle disposizioni del presente protocollo, ai fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti che si rivelassero necessari.

Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi.

## Articolo 33

## Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il comitato è composto, da un lato, di esperti degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee responsabili per i problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali designati dalla Polonia.

## Articolo 34

## Prodotti petroliferi

I prodotti elencati nell'allegato VI sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa si applicano, mutatis mutandis, ai suddetti prodotti.

## Articolo 35

## Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

## Articolo 36

## Esecuzione del protocollo

La Comunità e la Polonia prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

## Articolo 37

## Intese con l'Ungheria e la RFCS

Le parti contraenti prendono le misure necessarie al fine di concludere intese con l'Ungheria e la RFCS onde consentire l'applicazione del presente protocollo. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le misure prese a questo scopo.

## Articolo 38

## Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Polonia oppure, nella misura in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 2, in Ungheria o nella RFCS, a condizioni che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

## ALLEGATO I

## Note

*Premessa*

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

*Nota 1*

- 1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 1.3. Quando nella lista compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun capoverso (tratino) riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3.

*Nota 2*

- 2.1. Per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio o le operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5.
- 2.2. Per «materiale» s'intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte», ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.
- 2.3. Per «prodotto» s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.
- 2.4. Per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti.

*Nota 3*

- 3.1. Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica nell'elenco la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.
- 3.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.
- 3.3. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati «materiali di qualsiasi voce» è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce ...» significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
- 3.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

*Ad esempio:*

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia» della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso impianto industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

- 3.5. Anche se la regola del cambiamento di voce, o la regola che figura nell'elenco, è stata osservata, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, considerata nel complesso, è insufficiente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.
- 3.6. Ai fini dell'applicazione delle norme di origine, l'unità di qualificazione sarà il prodotto specifico considerato l'unità di base nel determinare la classificazione in base alla nomenclatura del sistema armonizzato; nel caso degli assortimenti di prodotti, classificati a norma della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unità di qualificazione verrà determinata in funzione di ciascun articolo dell'assortimento: questa disposizione si applica altresì agli assortimenti delle voci nn. 6308, 8206 e 9605.

*Di conseguenza:*

- quando un prodotto composto di una serie o di un assortimento di articoli è classificato in un'unica voce a norma del sistema armonizzato, l'insieme costituisce l'unità di qualificazione;
- quando una spedizione comprende un certo numero di prodotti identici classificati nella stessa voce del sistema armonizzato, ogni prodotto deve essere considerato singolarmente nell'applicare le norme di origine;
- quando, a norma della regola generale 5 del sistema armonizzato, l'imballaggio fa parte del prodotto ai fini della classificazione, esso viene incluso anche per la determinazione dell'origine.

## Nota 4

- 4.1. La regola nell'elenco rappresenta l'entità minima di lavorazione o trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario; d'altro canto, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 4.2. Quando una regola nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

*Ad esempio:*

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, allora le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

*Ad esempio:*

La regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto «zigzag» deve essere un prodotto originario; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 4.3. Quando nell'elenco una regola specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

*Ad esempio:*

La regola per la voce 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

*Ad esempio:*

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale gruppo di prodotti il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se i non tessuti non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Vedi anche la nota 7.3 concernente i tessuti.

- 4.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate, in relazione ai materiali cui si riferiscono.

**Nota 5**

- 5.1. Nell'elenco con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 5.2. Il termine «fibre naturali» comprende crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 5.3. Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta o filati.
- 5.4. Nell'elenco per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

**Nota 6**

- 6.1. Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che compaiono nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni espresse alla colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato che globalmente rappresenti il 10 % o meno del valore totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4).
- 6.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali,
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e carti;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramie ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco.

*Ad esempio:*

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone e da fibre sintetiche in fiocco è un filato misto. Perciò, materiali tessili non originari che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10 % del valore del filato.

*Ad esempio:*

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filato di lana della voce 5107 e da filato di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura o una combinazione di entrambi) possono essere utilizzati fino a un massimo del 10 % del valore del tessuto.

*Ad esempio:*

Una superficie tessile «tutfed» della voce 5802 ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

*Ad esempio:*

Se la stessa superficie tessile «tutfed» fosse stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto sintetico della voce 5407 la superficie tessile «tutfed» sarebbe un prodotto misto.

*Ad esempio:*

Un tappeto con ciuffi di filato artificiale e ciuffi di filato di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Perciò può essere utilizzato qualsiasi materiale non originario che è utilizzato ad uno stadio di lavorazione superiore a quello ammesso dalla regola, a condizione che il suo valore globale non ecceda il 10 % del valore del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di lavorazione a condizione che il limite di valore sia rispettato.

- 6.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliuretano, anche rivestiti», questa tolleranza viene portata al 20 % o meno del peso totale per tale filato.
- 6.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, della larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30 % o meno del peso totale per tale nastro.



## Nota 7

- 7.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 7.2. Tutte le guarnizioni, accessori o altri materiali non tessili utilizzati che contengono tessili non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3 (anche se non rientrano nella nota 4.3).
- 7.3. Conformemente alla nota 4.3, qualsiasi guarnizione, accessorio o altro materiale (che non contenga materiali tessili) non tessile non originario può tuttavia essere utilizzato liberamente qualora esso non possa essere ottenuto a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

*Ad esempio:*

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.

- 7.4. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO II

## ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI DI CUI DEVONO ESSERE OGGETTO I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE UN CARATTERE ORIGINARIO AL PRODOTTO FINITO

Voce doganale SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate della voce 0201
0206	Fratteglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulisca, fresche, refrigerate o congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205
0210	Carni e fratteglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di fratteglie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e fratteglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i legumi di volatili della voce 0207
da 0302 a 0305	Pesci, esclusi i pesci vivi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari
0402 da 0404 a 0406	Latte e latticini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402
0403	Laticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari, — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le uova di volatili della voce 0407
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole
ex 0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
da 0710 a 0713	Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari
ex 0710	Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
ex 0711	Granturco dolce, temporaneamente conservato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
0811	Fruita, anche cotta in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: — con aggiunta di zuccheri  — altre	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0812	Fruita temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0813	Fruita secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gomme-resine e balsami, naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 1302	Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati
1501	<p>Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:</p> <p>— grassi di ossa o grassi di cascami</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207</p>
1502	<p>Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:</p> <p>— grassi di ossa o grassi di cascami</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari</p>
1504	<p>Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <p>— frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale comprese le altre materie della voce 1504</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari</p>
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	<p>Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <p>— frazioni solide</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari</p>
ex da 1507 a 1515	<p>Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <p>— frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba</p> <p>— altri, esclusi:</p> <p>— olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone;</p> <p>— oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari</p>	<p>Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari</p>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riestrificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1517	Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1519	Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519
1601	Salicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: — maltosio e fruttosio chimicamente puri — altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901	<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:</p> <p>— estratti di malto</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	<p>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:</p> <p>— senza aggiunta di cacao:</p> <p>— Cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati</p> <p>— altri</p> <p>— con aggiunta di cacao</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108</p> <p>Fabbricazione a partire da sostanze di qualsiasi voce. Non possono tuttavia essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce, preparati o conservati, delle voci 2001, 2004 e 2005, né il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, della voce 0710</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— i cereali e il loro derivati utilizzati (esclusi il granturco della specie «Zea indurata» ed il frumento duro e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti, e</p> <p>— il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da sostanze classificate in qualsiasi voce, escluse quelle alla voce 1806, in cui il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari
2004 e 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari
2006	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: — frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata — frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole — altri	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria  Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2101	Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria
ex 2103	— Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti  — Senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate  Fabbricazione a partire da farina di senapa

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 2104	<p>— Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati</p> <p>— Preparazioni alimentari composte omogeneizzate</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005</p> <p>Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati</p>
ex 2106	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole	Fabbricazione a partire da altri mosti di uva
2205, ex 2207, ex 2208 ed ex 2209	I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva; vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva
ex 2208	Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol.	Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcoliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2902	Ciclopaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azulenici) benzolo, toluolo, xiloli, utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	— Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi  — Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002	Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:  — prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
<p>3002 (segue)</p> <p>3003 e 3004</p>	<p>— altri:</p> <p>— sangue umano</p> <p>— sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico</p> <p>— frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero</p> <p>— emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero</p> <p>— altri</p> <p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
<p>ex capitolo 31</p> <p>ex 3105</p>	<p>Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso</p> <p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pastucche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <p>— nitrato di sodio</p> <p>— calciocianamide</p> <p>— solfato di potassio</p> <p>— solfato di potassio e di magnesio</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (*)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3202 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toiletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» (*) diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate: — a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI

(\*) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32

(†) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
3404 (segue)	— altri	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,</li> <li>— gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519,</li> <li>— i materiali della voce 3404.</li> </ul> <p>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 35	<p>Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi di prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p>
3505	<p>Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— eteri ed esteri di amido</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108</p>
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	<p>Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalla voce 3702
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollodale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose</li> <li>— Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3803	Talliol raffinato	Raffinazione di talliol greggio
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno
da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823	<p>Prodotti vari delle industrie chimiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi della voce 3811</li> <li>— i seguenti prodotti della voce 3823: <ul style="list-style-type: none"> <li>— leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali</li> <li>— gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici</li> <li>— la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905</li> <li>— i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tofenici e loro sali</li> <li>— gli scambiatori di ioni</li> <li>— le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche</li> <li>— gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas</li> <li>— le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante</li> <li>— gli acidi solfonafenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonafenici</li> <li>— gli oli di fienma e l'olio di Dippel</li> <li>— miscele di sali aventi differenti anioni</li> <li>— paste da copiatra a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto</li> </ul> </li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
da ex 3901 a 3915	<p>Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:</p> <p>— prodotti addizionali omopolimerizzati</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</p>
ex 3907	Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)
da ex 3916 a 3921	<p>Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:</p> <p>— prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie</p> <p>— altri:</p> <p>— prodotti addizionali omopolimerizzati</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e</p> <p>— il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</p>
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

(\*) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex: 4001	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012
ex: 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Stanatura di pelli di ovini
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: — tavole, croci e manufatti simili  — altri	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate  Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scor-tecciato o semplicemente sgrossato
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina
ex 4409	— Legno [comprese le liste e le tavolette (par-chetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina  — Liste e modanature	Levigatura o incollatura, con giunture a spina  Fabbricazione di liste e modanature
ex da 4410 a 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni  — Liste e modanature	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno  Fabbricazione di liste e modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fucelli della voce 4409
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrati	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lenzere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
4910	<p>Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:</p> <p>— calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911</p>
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
<p>da 5501 a 5507</p> <p>ex capitoli da 50 a 55</p>	<p>Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco</p> <p>Filati e monofilamenti</p> <p>Tessuti:</p> <p>— elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— seta greggia, cascami di seta, seta cardata, pettinata o altrimenti preparata per la filatura,</p> <p>— altre fibre naturali, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici (*)</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici, o paste tessili, o</p> <p>— carta</p> <p>o</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decalessaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso	<p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili,</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>

(\*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
5602	<p>Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:</p> <p>— feltri all'ago</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Tuttavia:</p> <p>— il filato di polipropilene della voce 5402</p> <p>— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o</p> <p>— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>
5604	<p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <p>— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici, o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>
5605	<p>Filati metallici e filati metallizzati, anche spiraliati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo</p>	<p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>
5606	<p>Filati spiraliati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spirilate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiraliati); filati di ciniglia; filati detti «cattinella»</p>	<p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici, o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>

(\*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
capitolo 57	<p>Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:</p> <p>— di feltro ad ago</p> <p>— di altri feltri</p> <p>— di altri materiali tessili</p>	<p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Tuttavia:</p> <p>— i filati di polipropilene della voce 5402,</p> <p>— le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o</p> <p>— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— filati di filamenti sintetici o artificiali,</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura</p>
ex capitolo 58	<p>Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso:</p> <p>— elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma</p> <p>— altri</p> <p>5810 Ricami in pezza, in strisce o in motivi</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici (*)</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili,</p> <p>o</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(\*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappel- leria	Fabbricazione a partire da filati
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:  — contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili  — altri	Fabbricazione a partire da filati  Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (*)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:  — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie  — altri	Fabbricazione a partire da filati  Fabbricazione a partire da (*):  — filati di cocco,  — fibre naturali,  — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o  — materiali chimici o paste tessili,  o
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:  — tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da (*):  — fibre naturali,  — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o  — materiali chimici o paste tessili

(\*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
5906 (segue)	— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali chimici
	— altri	Fabbricazione a partire da filati
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati
ex 5908	Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali: — dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 — altri	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da (*): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: — ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta — altri	Fabbricazione a partire da filati (*)  Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da filati (*)
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6217	Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati	Fabbricazione a partire da filati (*) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)

(\*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

(\*) Vedi nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 6210, ex 6216, ex 6217	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (*) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:  — ricamati     — altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (*) (*) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)  Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (*) (*)
ex 6217	Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione in cui:  — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e  — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:  — in feltro, non tessuti    — altri: — ricamati    — altri	Fabbricazione a partire da (*):  — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili  Fabbricazione da filati semplici, grezzi (*) (*), o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (*) (*)
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (*):  — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili

\*) Vedi nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.

\*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6.

\*) Per gli articoli a maglia o ad uncinetto, non elastici o gommati, ottenuti tramite cucitura o montaggio di pezzi di tessuti lavorati a maglia o ad uncinetto (tagliati o lavorati direttamente in forma), vedi nota 7.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
6106	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio: — non tessuti  — altri	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili  Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi
ex 6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*)
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*)
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

(\*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6.

(\*\*) Vedi nota n. 7.



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari; ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e — lana di vetro
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: — greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	— semilavorati o in polvere  Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
7207	Semiprodoti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodoti della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodoti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodoti della voce 7218
ex 7224, da 7225 a 7227	Semiprodoti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodoti della voce 7224
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antidrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
<p>ex capitolo 74</p> <p>ex 7403</p>	<p>Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso</p> <p>Leghe di rame, gregge</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami</p>
<p>ex capitolo 75</p>	<p>Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
<p>ex capitolo 76</p> <p>ex 7601</p> <p>ex 7616</p>	<p>Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; le norme per le voci ex 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso</p> <p>Alluminio grezzo</p> <p>Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati ad una voce diversa da quella del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> <p>Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
<p>ex capitolo 78</p> <p>7801</p>	<p>Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso</p> <p>Piombo greggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Piombo raffinato</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da piombo d'opera</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati</li> </ul>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
7901	Zinco greggio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati</li> </ul>
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce doganale 8001 è specificata in appresso	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8001	Stagno greggio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati</li> </ul>
ex capitolo 81	Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncòli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditori, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8429	<p>Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatori-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— rulli compressori</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452	<p>Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e</li> <li>— il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari</li> </ul>
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8460	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8474	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8546 e 8548	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8519	Giaradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videori-produzione	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: <ul style="list-style-type: none"> <li>— matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi</li> <li>— altri</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8125	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
8529	<p>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini</li> <li>— altre</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili, e loro parti	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale e del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8804	Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori: — rotochutes — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804  Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9017, ex 9018, e da 9024 a 9033	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione.	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
ex 9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
e 9018	Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi vocazione doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 9018
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— parti ed accessori	Fabbricazione in cui:
	— altri	<ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati.</li> </ul>
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 91	Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105, da 9109 a 9113	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: — di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m <sup>2</sup>	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: — il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
e c 9506	Teste di mazze da golf	Fabbricazione a partire da sbocchi
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
e c 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</li> <li>— purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; tili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; pari (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</li> <li>— purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi

## ALLEGATO III

## CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.
2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Polonia possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

**CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1    N. A    000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro	
3. Destinatarlo (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra ..... ..... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m <sup>3</sup> , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (*) modello ..... n. .... del ..... Ufficio doganale ..... Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato ..... A ..... , addì ..... ..... (Firma)	Tمبرو	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a ..... , addì ..... ..... (Firma)

(\*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

(\*) Da sempre solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<b>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</b>	<b>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</b>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Fatto a ....., addì .....</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a ....., addì .....</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>(*) Segnare con una X la menzione applicabile.</p>

## NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche, apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

(\*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		<b>EUR.1    N. A    000.000</b>	
		<small>Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</small>	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra	
		<small>(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</small>	
		4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		7. Osservazioni	
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m <sup>3</sup> , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

**DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

**DICHIARO** che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato:

**PRECISO** le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....  
.....  
.....  
.....

**PRESENTO** i seguenti documenti giustificativi (\*):

.....  
.....  
.....  
.....

**M'IMPEGNO** a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenesero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

**CHIEDO** il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ....., addì .....

.....  
(Firma)

(\*) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

**ALLEGATO IV****FORMULARIO EUR.2**

1. Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.
2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 x 297 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m<sup>2</sup>.
3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Polonia possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.



XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(RECTO)  
Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo.

<b>FORMULARIO EUR.2 N.</b>		<b>1</b>	Formulario utilizzato negli scambi preferenziali tra (*) ..... e .....
<b>2</b>	Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	<b>3</b>	Dichiarazione dell'esportatore Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1.
	Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	<b>5</b>	
		<b>6</b>	Firma dell'esportatore
<b>7</b>	Osservazioni (*)	<b>8</b>	Paese d'origine (*)
		<b>9</b>	Paese di destinazione (*)
		<b>10</b>	Massa lorda (kg)
<b>11</b>	Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci	<b>12</b>	Amministrazione o servizio del paese d'esportazione (*) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore

(\*) indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.  
 (2) indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.  
 (3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.  
 (4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(VERSO)	13	<b>Richiesta di controllo</b> Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*)	14	<b>Risultato del controllo</b> Il controllo effettuato ha permesso di constatare (*)
	Fatto a ..... addi ..... 19.....  <div style="text-align: center;">Timbro</div> ..... <div style="text-align: center;">(Firma)</div>	<input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte.  <input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate)	Fatto a ..... addi ..... 19.....  <div style="text-align: center;">Timbro</div> ..... <div style="text-align: center;">(Firma)</div>	<input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte.  <input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate)

(\*) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.


(\*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR 2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

#### Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.
3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
4. L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

## ALLEGATO V

Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b)



(\*) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.

(\*) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

## ALLEGATO VI

## ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 34, TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DAL CAMPO D'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

Voce SA	Designazione dei prodotti
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, simili ad oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbone fossile ottenuti ad alta temperatura, che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzina e benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
ex 2901	Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, cere di petrolio, cere ottenute da minerali bituminosi, residui paraffinici («slack wax» o «scale wax»)
ex 3811	Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

**PROTOCOLLO N. 5**

dell'accordo europeo («accordo»)

**CAPITOLO I**

**Disposizioni specifiche relative agli scambi tra Spagna e Polonia**

*Articolo 1*

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo I saranno modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti nell'atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee (di seguito denominato «atto di adesione»).

*Articolo 2*

Ai sensi dell'atto di adesione, la Spagna non accorderà ai prodotti originari della Polonia un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

*Articolo 3*

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili da parte del Regno di Spagna ai prodotti industriali originari della Polonia di cui all'articolo 9 dell'accordo e ai protocolli n. 1 e n. 2, nonché alle componenti non agricole dei prodotti compresi nel protocollo n. 3 saranno aboliti in base alla procedura e al calendario specificati nel presente articolo.

2. Lo smantellamento delle tariffe avverrà a partire dai dazi effettivamente praticati dal Regno di Spagna nei suoi scambi con paesi terzi al 1° gennaio 1985 in base al seguente calendario:

— all'entrata in vigore dell'accordo, la differenza tra tali dazi e i dazi applicati a quella data dalla Comunità dieci sarà ridotta al 10 %;

— il 1° gennaio 1993 i dazi saranno allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci.

*Articolo 4*

1. I dazi applicati dal Regno di Spagna ai prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo, originari della Polonia ed elencati negli allegati VIII e X dell'accordo saranno progressivamente allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci in base alla procedura e al calendario stabiliti nell'articolo 75, paragrafi 2 e 3 dell'atto di adesione.

2. I prelievi applicati dal Regno di Spagna ai prodotti agricoli di cui all'articolo 20, paragrafo 2 dell'accordo, originari della Polonia ed elencati nell'allegato VIII, e alla componente agricola dei prodotti di cui al protocollo n. 3 originari della Polonia saranno i prelievi applicati ciascun anno dalla Comunità a dieci corretti in base agli importi compensativi «adesione» specificati nell'atto di adesione.

*Articolo 5*

L'adempimento da parte della Spagna degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 dell'accordo avverrà al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Polonia sia stata esclusa dal campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1765/82 e (CEE) n. 3420/83 relativi ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato.

*Articolo 6*

Alle importazioni in Spagna di prodotti originari della Polonia possono applicarsi restrizioni quantitative:

a) fino al 31 dicembre 1992 per i prodotti elencati nell'allegato A;

b) fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato B.

*Articolo 7*

Le disposizioni del protocollo lasciano impregiudicate quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle isole Canarie e dalla decisione 91/314/CEE del 26 giugno 1991 che istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN).

**CAPITOLO II**

**Disposizioni specifiche relative agli scambi tra Portogallo e Polonia**

*Articolo 8*

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo I saranno modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti dall'atto di adesione.

## Articolo 9

Ai sensi dell'atto di adesione, il Portogallo non accorderà alla Polonia un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri.

## Articolo 10

1. I dazi applicabili da parte della Repubblica portoghese ai prodotti industriali originari della Polonia di cui all'articolo 9 dell'accordo e ai protocolli n. 1 e n. 2, nonché alle componenti non agricole dei prodotti compresi nel protocollo n. 3 saranno progressivamente aboliti in base alla procedura e al calendario specificato nel presente articolo.

2. Per quanto riguarda i prodotti industriali diversi da quelli compresi negli allegati II e III dell'accordo, il punto di partenza fondamentale per lo smantellamento delle tariffe saranno i dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con la Comunità a dieci al 1° gennaio 1985:

— all'entrata in vigore dell'accordo, sempre che ciò non avvenga prima del 1° gennaio 1992, i dazi saranno ridotti al 15 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1993, i dazi saranno allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci.

Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato XXXI dell'atto di adesione, tuttavia, lo smantellamento delle tariffe seguirà lo stesso calendario e partirà dai dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con i paesi terzi al 1° gennaio 1985.

3. Per i prodotti compresi nell'allegato II dell'accordo, lo smantellamento delle tariffe avverrà a partire dai dazi effettivamente praticati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con paesi terzi al 1° gennaio 1985 in base al seguente calendario:

— all'entrata in vigore dell'accordo, la differenza fra tali dazi e i dazi applicati a quella data dalla Comunità a dieci sarà ridotta al 15 %;

— il 1° gennaio 1993, i dazi saranno allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci.

4. Per i prodotti compresi nell'allegato III dell'accordo, ed entro i limiti stabiliti dai contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 9, paragrafo 3 dell'accordo, le riduzioni dei dazi avverranno in base alla procedura e al calendario specificati al paragrafo 2 del presente articolo.

Oltre i limiti stabiliti dai contingenti tariffari comunitari si applicheranno le regole stabilite al paragrafo 3.

## Articolo 11

1. I dazi applicati dalla Repubblica portoghese ai prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo, originari della Polonia ed elencati negli allegati VIII e X dell'accordo saranno progressivamente allineati con quelli applicati dalla Comunità a dieci in base alla procedura e al calendario specificati più oltre nel presente articolo.

2. Per i prodotti agricoli diversi da quelli di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese ridurrà le proprie tariffe a partire da quelle da essa effettivamente applicate nei suoi scambi con i paesi terzi al 1° gennaio 1985. La differenza tra le suddette tariffe e quelle applicate dalla Comunità a dieci sarà ridotta annualmente in base al seguente calendario:

— all'entrata in vigore dell'accordo la differenza sarà ridotta al 36,3 % della differenza originale;

— il 1° gennaio 1993 la differenza sarà ridotta al 27,2 % della differenza originale;

— il 1° gennaio 1994 la differenza sarà ridotta al 18,1 % della differenza originale;

— il 1° gennaio 1995 la differenza sarà ridotta al 9 % della differenza originale;

— a partire dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applicherà gli stessi dazi della Comunità a dieci.

3. La Repubblica portoghese applicherà ai prodotti agricoli di cui ai regolamenti (CEE) n. 136/66, (CEE) n. 804/68, (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 1035/82, (CEE) n. 2727/75, (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 un dazio che ridurrà la differenza tra il dazio effettivamente applicato e il dazio preferenziale in base al seguente calendario:

— il 1° gennaio 1992 la differenza sarà ridotta al 66,6 % della differenza iniziale;

— il 1° gennaio 1992 la differenza sarà ridotta al 49,9 % della differenza iniziale;

— il 1° gennaio 1994 la differenza sarà ridotta al 33,2 % della differenza iniziale;

— il 1° gennaio 1995 la differenza sarà ridotta al 16,5 % della differenza iniziale;

A partire dal 1° gennaio 1996 il Portogallo applicherà totalmente i tassi preferenziali.

*Articolo 12*

L'adempimento da parte del Portogallo degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 dell'accordo europeo avverrà al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Polonia sia stata esclusa dal campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1765/82 e (CEE) n. 3420/83 relativi ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato.

*Articolo 13*

Alle importazioni in Portogallo di prodotti originari della Polonia possono applicarsi restrizioni quantitative:

- a) fino al 31 dicembre 1992 per i prodotti elencati nell'allegato C;
- b) fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato D.

## ALLEGATO A

Codice NC	Note	Calendario delle liberalizzazioni
0302 50 10		31. 12. 1992
ex 0302 50 90	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1992
0302 69 35		31. 12. 1992
0302 69 55		31. 12. 1992
0302 69 65		31. 12. 1992
0302 69 85		31. 12. 1992
ex 0302 69 98	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1992
0303 78 10		31. 12. 1992
0303 79 83		31. 12. 1992
ex 0304 10 31	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1992
ex 0304 10 98	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1992
0304 20 57		31. 12. 1992
0304 90 47		31. 12. 1992
ex 0305 62 00	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1992
ex 0305 69 10	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1992
ex 0306 24 90	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1992
ex 0307 91 00	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1992



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO B

Codice NC	Note	Calendario delle liberalizzazioni	Codice NC	Note	Calendario delle liberalizzazioni
ex 0102 90 10	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995	0401		31. 12. 1995
ex 0102 90 31	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995			
ex 0102 90 33	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995	0403 10 22		31. 12. 1995
ex 0102 90 35	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995	0403 10 24		31. 12. 1995
ex 0102 90 37	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995	0403 10 26		31. 12. 1995
0103 91 10		31. 12. 1995	ex 0403 90 51	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995
0103 92 11		31. 12. 1995	ex 0403 90 53	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995
0103 92 19		31. 12. 1995	ex 0403 90 59	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995
0201		31. 12. 1995	0404 10 91		31. 12. 1995
0203 11 10		31. 12. 1995	0404 90 11		31. 12. 1995
0203 12 11		31. 12. 1995	0404 90 13		31. 12. 1995
0203 12 19		31. 12. 1995	0404 90 19		31. 12. 1995
0203 19 11		31. 12. 1995	0404 90 31		31. 12. 1995
0203 19 13		31. 12. 1995	0404 90 33		31. 12. 1995
0203 19 15		31. 12. 1995	0404 90 39		31. 12. 1995
0203 19 55		31. 12. 1995			
0203 19 59		31. 12. 1995	0405		31. 12. 1995
0203 21 10		31. 12. 1995			
0203 22 11		31. 12. 1995	ex 0406	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995
0203 22 19		31. 12. 1995			
0203 29 11		31. 12. 1995	ex 1001 90 99	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995
0203 29 13		31. 12. 1995			
0203 29 15		31. 12. 1995	ex 1004 00 90	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995
0203 29 55		31. 12. 1995			
0203 29 59		31. 12. 1995			
0206 30 21		31. 12. 1995	1101		31. 12. 1995
0206 30 31		31. 12. 1995			
0206 41 91		31. 12. 1995	1103 11 10		31. 12. 1995
0206 49 91		31. 12. 1995	1103 11 90		31. 12. 1995
0208 10 10		31. 12. 1995	1103 12 00		31. 12. 1995
			1103 13 10		31. 12. 1995
			1103 13 90		31. 12. 1995
0209 00 11		31. 12. 1995	1103 14 00		31. 12. 1995
0209 00 19		31. 12. 1995	1103 19 10		31. 12. 1995
0209 00 30		31. 12. 1995	1103 19 30		31. 12. 1995
			1103 19 90		31. 12. 1995
0210 11 11		31. 12. 1995			
0210 11 19		31. 12. 1995			
0210 11 31		31. 12. 1995			
0210 11 39		31. 12. 1995			
0210 12 11		31. 12. 1995			
0210 12 19		31. 12. 1995			
0210 19 10		31. 12. 1995			
0210 19 20		31. 12. 1995			
0210 19 30		31. 12. 1995			
0210 19 40		31. 12. 1995			
0210 19 51		31. 12. 1995			
0210 19 59		31. 12. 1995			
0210 19 60		31. 12. 1995			
0210 19 70		31. 12. 1995			
0210 19 81		31. 12. 1995			
0210 19 89		31. 12. 1995			
0210 90 31		31. 12. 1995			
0210 90 39		31. 12. 1995			
ex 0210 90 90	( <sup>1</sup> )	31. 12. 1995			

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice NC	Note	Calendario delle liberalizzazioni	Codice NC	Note	Calendario delle liberalizzazioni
1104 11 10		31. 12. 1995	1602 41 10		31. 12. 1995
1104 12 10		31. 12. 1995	1602 42 10		31. 12. 1995
ex 1104 19 10	( <sup>11</sup> )	31. 12. 1995	1602 49 11		31. 12. 1995
ex 1104 19 30	( <sup>11</sup> )	31. 12. 1995	1602 49 13		31. 12. 1995
ex 1104 19 50	( <sup>11</sup> )	31. 12. 1995	1602 49 15		31. 12. 1995
ex 1104 19 99	( <sup>11</sup> )	31. 12. 1995	1602 49 19		31. 12. 1995
1104 21 10		31. 12. 1995	1602 49 30		31. 12. 1995
1104 21 30		31. 12. 1995	1602 49 50		31. 12. 1995
1104 21 50		31. 12. 1995	ex 1602 90 10	( <sup>14</sup> )	31. 12. 1995
1104 21 90		31. 12. 1995	1602 90 51		31. 12. 1995
1104 22 10		31. 12. 1995			
1104 22 30		31. 12. 1995	ex 1902 20 30	( <sup>14</sup> )	31. 12. 1995
1104 22 50		31. 12. 1995			
1104 22 90		31. 12. 1995	2009 60 11		31. 12. 1995
1104 23 10		31. 12. 1995	2009 60 19		31. 12. 1995
1104 23 30		31. 12. 1995	2009 60 51		31. 12. 1995
1104 23 90		31. 12. 1995	2009 60 59		31. 12. 1995
1104 29 11		31. 12. 1995	2009 60 71		31. 12. 1995
1104 29 15		31. 12. 1995	2009 60 79		31. 12. 1995
1104 29 19		31. 12. 1995	2009 60 90		31. 12. 1995
1104 29 31		31. 12. 1995			
1104 29 35		31. 12. 1995	ex 2204 10 11	( <sup>14</sup> )	31. 12. 1995
1104 29 39		31. 12. 1995	ex 2204 10 19	( <sup>14</sup> )	31. 12. 1995
1104 29 91		31. 12. 1995	ex 2204 10 90	( <sup>14</sup> )	31. 12. 1995
1104 29 95		31. 12. 1995	ex 2204 21 10	( <sup>14</sup> )	31. 12. 1995
1104 29 99		31. 12. 1995	2204 21 25		31. 12. 1995
1104 30 10		31. 12. 1995	2204 21 29		31. 12. 1995
1104 30 90		31. 12. 1995	2204 21 35		31. 12. 1995
			2204 21 39		31. 12. 1995
			ex 2204 21 49	( <sup>14</sup> )	31. 12. 1995
1108 11 00		31. 12. 1995	ex 2204 21 59	( <sup>14</sup> )	31. 12. 1995
			ex 2204 21 90	( <sup>14</sup> )	31. 12. 1995
1109		31. 12. 1995	ex 2204 29 10	( <sup>14</sup> )	31. 12. 1995
			2204 29 25		31. 12. 1995
			2204 29 29		31. 12. 1995
1501 00 11		31. 12. 1995	2204 29 35		31. 12. 1995
1501 00 19		31. 12. 1995	2204 29 39		31. 12. 1995
ex 1501 00 90	( <sup>14</sup> )	31. 12. 1995	ex 2204 29 49	( <sup>14</sup> )	31. 12. 1995
			ex 2204 29 59	( <sup>14</sup> )	31. 12. 1995
ex 1601	( <sup>14</sup> )	31. 12. 1995	ex 2204 29 90	( <sup>14</sup> )	31. 12. 1995
			2204 30 10		31. 12. 1995
ex 1602 10 00	( <sup>14</sup> )	31. 12. 1995	2204 30 91		31. 12. 1995
ex 1602 20 90	( <sup>14</sup> )	31. 12. 1995	2204 30 99		31. 12. 1995

*Nota:* La voce tariffaria 0803 è temporaneamente limitata, nei confronti degli Stati membri della Comunità economica e dei paesi preferenziali, fino alla costituzione dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle banane. Questi prodotti vanno quindi inseriti nel presente protocollo.

Note esplicative relative alle parziali restrizioni che la Spagna manterrà in vigore fino al termine del periodo transitorio

- (<sup>1</sup>) Esclusi gli animali per le corride.
- (<sup>2</sup>) Solo della specie suina domestica.
- (<sup>3</sup>) Escluso il *Gadus macrocephalus*.
- (<sup>4</sup>) Solo tracuri (*Trachurus trachurus*).
- (<sup>5</sup>) Solo di *Gadus morhua* e *Gadus ogac*, freschi o refrigerati.
- (<sup>6</sup>) Solo di merluzzi bianchi (*Gadus morhua*, *Boreogadus saida*, *Gadus ogac*), naselli del genere *Merluccius*, tracuri (*Trachurus trachurus*) e acciughe (*Engraulis spp.*), freschi o refrigerati.
- (<sup>7</sup>) Solo grancevole vive.
- (<sup>8</sup>) Solo vongole (*Venus gallina*), fresche o refrigerate.
- (<sup>9</sup>) Solo non conservato e non concentrato, destinato al consumo umano.
- (<sup>10</sup>) Esclusi i latticini, l'Emmental, il Gruyère, i formaggi a pasta erborinata, il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano.
- (<sup>11</sup>) Solo il frumento tenero panificabile.
- (<sup>12</sup>) Solo l'avena spuntata.
- (<sup>13</sup>) Solo i cereali schiacciati.
- (<sup>14</sup>) Escluso il grasso di noccioli o di residui di volatili.
- (<sup>15</sup>) Solo quelli contenenti carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica.
- (<sup>16</sup>) Solo quelli contenenti sangue suino.
- (<sup>17</sup>) Solo:
  - salami di carne, di frattaglie commestibili o di sangue della specie suina domestica;
  - qualsiasi preparazione o conserva contenente carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica.
- (<sup>18</sup>) Esclusi i vini pregiati prodotti in determinate regioni.

## ALLEGATO C

- ex 8536 50 000 — Interruttori non automatici e sezionatori di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg
- ex 8536 20 100 — Interruttori automatici e disgiuntori di peso uguale o inferiore a 3 kg  
ex 8536 20 900  
ex 8536 50 000
- ex 8536 10 100 — Interruttori di sicurezza a fusibili  
ex 8536 10 500  
ex 8536 10 900
- ex 8533 21 000 — Resistenze in ceramica o in vetro di peso uguale o inferiore a 2 kg  
ex 8533 29 000
- ex 8536 61 100 — Altri apparecchi in ceramica o in vetro di peso uguale o inferiore a 2 kg  
ex 8536 61 900  
ex 8536 69 000  
ex 8536 90 010  
ex 8536 90 800
- ex 8533 10 000 — Resistenze e potenziometri di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg  
ex 8533 21 000  
ex 8533 29 000  
ex 8533 31 000  
ex 8533 39 000  
ex 8533 40 100  
ex 8533 40 900
- ex 8534 00 110 — Circuiti stampati di peso uguale o inferiore a 2 kg  
ex 8534 00 190  
ex 8534 00 900
- ex 8536 50 000 — Starter di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 3 kg
- ex 8536 61 100 — Portalampade e prese di corrente, di materiali diversi dalla ceramica o dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg  
ex 8536 61 900  
ex 8536 69 000
- ex 8536 90 190 — Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi non coassiali, di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg
- ex 8536 90 010 — Altri apparecchi di materiali diversi dalla ceramica e dal vetro, di peso uguale o inferiore a 2 kg, esclusi gli interruttori, i sezionatori, i disgiuntori, i contattori e gli interruttori di sicurezza.  
ex 8536 90 800

**ALLEGATO D**

0103 10 00	2204 21 10
0103 91 10	2204 21 21
0103 92 11	2204 21 23
0103 92 19	2204 21 25
	2204 21 29
	2204 21 31
0701 10 00	2204 21 33
0701 90 10	2204 21 35
	2204 29 19
	2204 29 21
0701 90 59	2204 29 23
	2204 29 25
	2204 29 29
0803 00 10	2204 29 31
0803 00 90	2204 29 33
	2204 29 35
0804 30 00	2204 29 39

---

## PROTOCOLLO N. 6

dell'accordo interinale («accordo») sull'assistenza reciproca nel settore doganale

*Articolo 1*

## Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «legislazione doganale»: le disposizioni, applicabili nei territori delle parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse ad altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate dalle suddette parti;
- b) «dazi doganali»: i dazi, le imposte, i diritti o gli altri importi riscossi nei territori delle parti contraenti in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;
- c) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza nel settore doganale;
- d) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza nel settore doganale;
- e) «infrazione»: ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

*Articolo 2*

## Campo di applicazione

1. Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare in materia di prevenzione, individuazione ed esame delle infrazioni a detta legislazione.

2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione di tale protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non comprende le informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo a senso da parte di dette autorità.

*Articolo 3*

## Assistenza su domanda

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni attuate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su sua richiesta, se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano sottoposti a sorveglianza:

- a) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale;
- b) i movimenti di merci per i quali è stata segnalata la possibilità di sostanziali infrazioni della legislazione doganale;
- c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

*Articolo 4*

## Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale normativa, che possono interessare le altre parti contraenti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

— merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della legislazione doganale per quanto concerne l'importazione, l'esportazione, il transito o qualsiasi altro regime doganale.

#### Articolo 5

##### Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alla propria legislazione, tutte le misure necessarie per

— consegnare tutti i documenti e

— notificare tutte le decisioni,

rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario, residente o stabilito nel suo territorio. In tal caso si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

#### Articolo 6

##### Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande presentate conformemente al presente protocollo sono fatte per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) autorità richiedente che presenta la domanda;

b) misura richiesta;

c) oggetto e motivo della domanda;

d) leggi, norme e altri documenti legali in causa;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) esposizione succinta dei fatti, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte misure cautelative.

#### Articolo 7

##### Esecuzione delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza saranno evase conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e alle altre disposizioni di legge della parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere informazioni dagli uffici dell'autorità interpellata o di altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, sulle infrazioni della legislazione doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte sul territorio di quest'ultima.

#### Articolo 8

##### Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte, in qualsiasi forma, per gli stessi fini.

#### Articolo 9

##### Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

- a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, o
- b) riguardare norme valutarie o fiscali diverse da quelle relative ai dazi doganali, ovvero
- c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se ne venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.
3. Se l'assistenza è rifiutata o negata la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

#### Articolo 10

##### Osservanza della riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservato. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2. I dati nominativi non vengono trasmessi qualora vi siano fondati motivi di ritenere che il loro trasferimento o il loro uso contravvenga ai principi fondamentali del diritto di una delle parti, in particolare, qualora la persona interessata subisca un indebito pregiudizio. Su richiesta, la parte che riceve le informazioni comunica alla parte che le fornisce l'uso fattone e i risultati ottenuti.
3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, qualora siano necessari ai fini di un'azione penale, alle pubblica accusa e alle autorità giudiziarie. Altre persone o autorità possono ottenere dette informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.
4. La parte che fornisce le informazioni verifica l'esattezza delle stesse. Qualora risulti che le informazioni fornite sono inesatte o devono essere cancellate, ne dovrà informare senza indugio la parte ricevente. Quest'ultima è tenuta ad apportare le correzioni o a procedere alla cancellazione.

5. Fatti salvi i casi di pubblico interesse prevalente, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui fini di tale memorizzazione.

#### Articolo 11

##### Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite; esse sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano alle informazioni riguardanti i reati relativi agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale.
3. Le parti contraenti, nei loro documenti probatori, nella loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

#### Articolo 12

##### Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

#### Articolo 13

##### Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

*Articolo 14***Esecuzione**

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Polonia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme per la protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modificazioni del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle specifiche norme di attua-

zione adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo.

*Articolo 15***Complementarità**

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di reciproca assistenza che sia stato concluso o possa essere concluso tra singoli o più Stati membri della CE e la Polonia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca di cui ai suddetti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non arrecano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

## PROTOCOLLO N. 7

dell'accordo europeo («accordo»)

## Concessioni annuali

Le parti convengono che, qualora l'accordo entri in vigore dopo il 1° gennaio di un qualsiasi anno, ogni concessione accordata entro limiti quantitativi annui sarà adeguata proporzionalmente, ad eccezione delle concessioni della Comunità di cui agli allegati III e VIII.

Per quanto concerne gli allegati III e VIII, i prodotti per i quali sono stati rilasciati certificati d'importazione ai sensi dei regolamenti (CEE) del Consiglio recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate tra il 1° gennaio e l'entrata in vigore dell'accordo saranno imputati ai contingenti o massimali tariffari indicati in detti allegati.

---